

Università degli Studi di Torino

Scuola di Scienze Umanistiche

Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi



TESI DI LAUREA

*“Made in carcere. Caratteristiche, vantaggi e criticità del
lavoro penitenziario.”*

Relatore:

prof. Pierantonio Bertero

Candidata:

Serena Soro

matr. n° 717855

Anno Accademico 2014 – 2015

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare innanzitutto il mio relatore, il professore Pierantonio Bertero per aver approvato la mia proposta di tesi e per averle dedicato molte ore, per la sua disponibilità, i preziosi consigli e il reale interesse nei confronti della tematica.

Inoltre vorrei ringraziare il Professore Roberto Trincherò per il prezioso aiuto fornitomi nella definizione della ricerca sperimentale.

È doveroso ringraziare le cooperative sociali che hanno partecipato alla mia ricerca sperimentale. La cooperativa Campo dei Miracoli di Bari, la cooperativa Divieto di Sosta di Verbania, La cooperativa Emmaus di Novara, La cooperativa Lazzarelle di Napoli, la cooperativa Orso Blu di Biella e nello specifico Cristina Marone per avermi dedicato il suo prezioso tempo, la cooperativa Pantacoop di Roma e la cooperativa RioTerà dei Pensieri di Venezia.

Ringrazio la Dott.ssa Luisa Della Morte per aver orientato il mio lavoro nelle fasi preliminari e il Dott. Gian Luca Boggia per aver seguito buona parte del mio percorso ed avermi dedicato parte del suo prezioso tempo. L'Arch. Corrado Sola per la disponibilità e la Dott.ssa Nicole Spada per l'aiuto fornito.

Un doveroso ringraziamento va ai miei Genitori che mi hanno sostenuto con il loro affetto e i loro sacrifici in tutto il percorso di studi, sopportando i miei malumori e incoraggiando le mie scelte con pazienza e amore, li ringrazio per avermi trasmesso il senso del dovere ma anche l'importanza di lasciare aperti i sogni. Ringrazio Annalisa che è riuscita a riportarmi alla realtà nei momenti in cui ne avevo bisogno, la ringrazio perché mi sostiene sempre, a suo modo, con l'affetto e l'ironia che solo una sorella può donare. Ringrazio i miei compagni di Università e in particolare Simone per l'amicizia che mi dimostra quotidianamente.

Ringrazio Jasmine perché senza di lei l'ultimo anno sarebbe stato decisamente diverso, la ringrazio per avermi ascoltata, spronata e per aver tifato per me.

Ringrazio Luca che, nonostante tutto, rimane il mio fan numero uno e non mi fa mai mancare una parola di conforto e il sostegno che mi serve.

Ringrazio Loredana, Lorena, Antonio, Marco, Liborio e Entoni che mi hanno sopportata e supportata in questo periodo stressante senza mai scocciarsi o lamentarsi delle mie assenze. Giuseppe e Stefano che più di tutti mi sono stati vicini e hanno accolto le mie ansie fornendomi buoni consigli, abbracci e cibo.

Ringrazio tutti gli amici del Cavour, gli amici Gattinaresi e tutti i colleghi e maestri del Teatro Nuovo per il sostegno e la pazienza che hanno mostrato nei miei confronti.

Un ultimo ringraziamento va ad Alex fedele compagno di viaggio che in questo periodo, come sempre, è riuscito a mantenere vivo in me l'entusiasmo dell'infanzia.

INDICE

Ringraziamenti.....	2
Introduzione.....	5
Capitolo 1. Sistema carcerario e lavoro penitenziario nella storia d’Italia.	13
1.1 Il carcere in Italia.....	13
1.2 Il lavoro penitenziario nella storia italiana.	21
Capitolo 2. Il lavoro penitenziario oggi: legislazione, caratteristiche e tipologie.....	27
2.1. La legislazione di riferimento.....	27
2.2. Le caratteristiche principali del lavoro penitenziario.	35
2.3. Tipologie di lavoro penitenziario.....	36
Capitolo 3. Attività d’impresa negli istituti di pena. Caratteristiche e occupazione.	48
3.1. Convenzioni, convenienza e attività del lavoro intramurario.....	48
3.2. Procedure, convenienza e attività del lavoro extramurario.....	52
3.3 Piemonte: L 34/2008 per favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale dei soggetti sottoposti misura restrittiva della libertà.	54
3.4 Occupazione e recidiva nel lavoro penitenziario.....	57
3.5 Il modello Bollate, una best practice tutta italiana.....	68
Capitolo 4. Una ricerca Sperimentale sul Lavoro Penitenziario.	70
4.1. Lavoro penitenziario: Un percorso di ricerca.....	70
4.2 Il campione della ricerca: Carte d’identità.....	74
Capitolo 5. Risultati e discussione della ricerca sperimentale.	81
5.1. Il questionario: “Il lavoro penitenziario tra economicità, volume di attività e Criticità”.....	81
5.2. L’intervista: il lavoro penitenziario tra economicità volume di attività e criticità.....	90
Appendice 1: Scaletta per intervista.	96
Appendice 2: Questionario per la compilazione.....	99
Appendice 3: Questionari compilati.....	103
Conclusioni.....	131
Bibliografia.....	136
Sitografia.....	138

Introduzione

Non è un caso se, dopo nome e cognome, solitamente la prima informazione che si dà per presentarsi ad uno sconosciuto è la professione. Al lavoro è legata la nostra esistenza e attraverso questo definiamo noi stessi i nostri valori e la percezione che abbiamo di noi e di ciò che ci circonda.

Se questo è importante per ogni individuo, diventa fondamentale per le persone fragili o devianti. L'interesse verso queste tematiche ha fatto sì che scegliesti di occuparmi del lavoro come risorsa per la riabilitazione. La devianza e la fragilità delle persone possono presentarsi in modi diversi, seguendo un interesse molto personale ho scelto di indagare le dinamiche relative alla detenzione. Le tematiche relative al carcere, da qualche anno sono diventate materiale di discussione per l'opinione pubblica. Spesso tuttavia si tratta dell'argomento sottolineando, quasi esclusivamente, le criticità ad esso legate, come ad esempio il sovraffollamento o i suicidi in carcere, viene invece lasciata in disparte seppure essa sia contenuta nella legge più importante del nostro stato: la costituzione italiana, la funzione riabilitativa del carcere che per l'impegno educativo è essenziale. Per questo si è cercato di individuare, oltre agli aspetti organizzativi e di diffusione, quali caratteristiche educative del lavoro penitenziario possano essere utili per rendere efficace il percorso detentivo della persona ristretta.

Il lavoro è estremamente importante nel mondo carcerario e occorre affermare da un lato che questo rappresenta un punto centrale nel trattamento penitenziario e dall'altro conformemente agli orientamenti della giurisprudenza della corte costituzionale, che sotto tale profilo i detenuti devono tendenzialmente essere equiparati ai soggetti liberi. Sono dunque da garantire i diritti propri dei lavoratori, naturalmente compatibili con il regime penitenziario, ma occorrerà oltremodo, in un vicino futuro, aumentare rilevantemente il numero di detenuti occupati perché sono attualmente ancora molto pochi rispetto alle stime che potrebbero raggiungere¹.

Per Indagare quali siano dal punto di vista educativo gli obiettivi e le caratteristiche positive del lavoro penitenziario è importante capire quali siano le principali criticità che un detenuto percepisce nel periodo carcerario. Queste criticità seppur spiegabili con la natura del provvedimento penitenziario generano nel detenuto sofferenza. Il rischio per l'istituzione carceraria di non rispettare la dignità umana e i diritti fondamentali ad essa legati è molto alta.

¹ Caterina Benelli, *Coltivare percorsi formativi, la sfida dell'emancipazione in carcere*, Liguori editore, Napoli, 2012, pp. 28-29

Figura 1. Schema delle privazioni che portano alla percezione della sofferenza nel sistema penitenziario.



Fonte: Elaborazione Personale

Esistono cinque generi di sofferenza avvertibili dal detenuto, *figura 1*: il primo genere riguarda la privazione stessa della libertà che confina l'agire della persona unicamente all'interno del carcere. È una perdita anche dal punto di vista relazionale in quanto non è possibile intrecciare o coltivare relazioni e questo dirige verso solitudine tristezza e noia; il secondo genere è la privazione di beni e servizi quotidiani, il sovraffollamento di cui soffrono le nostre carceri fa sì che non ci sia la possibilità di avere spazi adeguati, trattamenti individualizzati e adeguati per ogni utente. Condividere uno spazio, giusto per una persona, tollerabile per due in quattro e doversi alternare sullo stare seduti sdraiati o in piedi non è ciò che può definirsi rispettoso della dignità umana. Si coltiva insieme la noia la sofferenza il disagio. Avviene, in questo contesto, una vera e propria limitazione di percezione degli stimoli esterni questo comporta un abbassamento della qualità delle emozioni ed una alterazione graduale del sistema nervoso. Non si ha il possesso di nulla, non si può quindi scambiare nulla con gli altri reclusi. Non si indossa la vecchia divisa a righe numerata ma si è comunque obbligati a vestirsi in modo adeguato alla vita che ivi si trascorre, quasi sempre tuta e scarpe da tennis. Un terzo genere di sofferenza è dato dalla privazione di relazioni eterosessuali, i ruoli di donna e uomo vanno in crisi e possono essere minacciati, scossi. Un quarto aspetto prevede la privazione di autonomia e indipendenza. Vi è infatti un enorme

sistema di regole e disposizioni che minaccia profondamente l'immagine di sé del detenuto, perché lo riduce alle condizioni di impotenza e debolezza tipiche del bambino. La quinta e ultima sofferenza è relativa alla privazione della sicurezza personale. L'individuo condivide la vita da internato con altre persone che hanno avuto in passato comportamenti violenti, a questo si aggiunge il dover gestire anche le azioni repressive del personale carcerario, la percezione di essere sempre in pericolo non è pertanto molto rara².

Il lavoro penitenziario ha nelle sue caratteristiche la potenzialità per poter contrastare la sofferenza derivante da alcuni delle privazioni appena riportate, vedremo in seguito infatti che è un'importante strumento di contrasto alla privazione di libertà, alla privazione di beni e servizi quotidiani e alla privazione di autonomia ed indipendenza.

Le caratteristiche che rendono il lavoro uno strumento funzionale alla rieducazione del soggetto detenuto in vista del reinserimento nella società sono molte ma riferibili a due macrogruppi: aspetti pragmatici/organizzativi e aspetti della percezione di sé.

Aspetti Pragmatici/organizzativi. Troviamo per quanto riguarda gli aspetti pragmatici/organizzativi: Regole, tempo e Guadagno.

La vita di un detenuto è generalmente assoggettata ad un numero cospicuo di regole da rispettare, l'imposizione è coercitiva e non dà spazio ad una riflessione personale facendo spesso percepire al detenuto una sensazione di impotenza e deresponsabilizzazione. Se guardiamo le regole con gli occhiali dell'organizzazione del lavoro, possiamo riscontrare invece una certa utilità nella pratica.

I detenuti regolano le proprie attività in funzione del compito che hanno nei confronti dell'impresa per cui lavorano. È un rimodularsi verso l'esterno, un esterno che entra nel carcere, che in qualche modo ti costringe a iniziare a confrontarti con quel fuori che prima o poi dovrai affrontare. Perché paradossalmente, l'ambiente penitenziario è protetto³. È fuori che la strada è irta di difficoltà. Talvolta quello all'intero del carcere è il primo vero approccio con le regole del lavoro in quanto alcuni detenuti potrebbero arrivare da situazioni di devianza che in passato hanno loro impedito lo svolgimento dello stesso.

Il tempo è il secondo elemento tra aspetti pragmatici/organizzativi. Quando si entra in carcere è subito chiaro che si dovrà rivedere il proprio concetto di tempo, la vita è scandita da orari molto rigidi ma si perde un orientamento orario vero e proprio. Il detenuto si troverà spesso in difficoltà con la gestione del tempo in quanto non gli è possibile prendere delle decisioni a riguardo. Se si pensa che un detenuto che non lavora passa in media 22 ore al giorno

² Cosimo Scaglioso, *Il carcere le vie dell'educazione*, quaderno 3, guerra edizioni, Perugia, Pp. 49-51

³ Luigi Pagano, *l'alta sicurezza del lavoro*. Contributo tratto da: *Il mestiere della libertà dai biscotti alla moda le storie straordinarie dei prodotti made in carcere*. Supplemento al numero 125 marzo 2011, Altra economia edizioni, Milano, Pp. 33-34

rinchiuso in una cella si può desumere che i normali riferimenti di vita inizino a vacillare, l'ozio inizia a prendere il sopravvento e l'inutilizzo significativo del tempo può portare il detenuto a sentirsi inutile e frustrato. Non avere nulla da fare di certo non migliora la situazione. Il lavoro per il detenuto permette in un certo modo di dare significato al tempo la giornata inizia ad arricchirsi di nuove attività e il tempo diventa finalmente significativo anche in virtù di un corrispettivo economico del tempo. Il lavoro dunque rieduca il detenuto ad una gestione funzionale del tempo: ci sarà ad esempio, la necessità di finire un lavoro entro un certo numero di minuti e anche questo partecipa a dare significato al tempo.

Il terzo elemento Pragmatico/organizzativo è il guadagno. Al detenuto, come ricordato nel paragrafo relativo alla percezione di sofferenza, è imposta la privazione di beni e servizi del quotidiano, questo dipende in parte dalle reminescenze di caratteristiche punitive dell'istituzione carceraria e in parte dalla non disponibilità di denaro per il detenuto. Un detenuto che lavora guadagna, poiché riceve uno stipendio. I soldi guadagnati sono una risorsa grandissima per la percezione di utilità che il detenuto ha di se, lo stipendio permette infatti di emanciparsi. È possibile per il detenuto mandare soldi a casa. Questa possibilità non è da sottovalutare in quanto se pensiamo a ciò che abbiamo detto: al lavoro è legata la nostra esistenza. Un padre di famiglia che commette un reato e conseguentemente entra in carcere, avrà probabilmente in mente tutti i giorni la propria famiglia e sentirà di averla abbandonata e quindi di essere venuto meno a una delle funzioni che la nostra cultura attribuisce al capo famiglia e più in generale agli adulti della stessa e cioè il dovere di mantenimento dei componenti del nucleo familiare. La perdita di questa funzione è sicuramente destabilizzante, grazie al lavoro penitenziario l'adulto può invece recuperare la funzione stessa e percepirsi di conseguenza utile al sostentamento della famiglia. Il guadagno è importante anche per il soddisfacimento di alcuni bisogni materiali accessori che tuttavia permettono una percezione di normalità. Con i soldi guadagnati a lavoro un detenuto potrà infatti possedere finalmente qualcosa e togliersi determinati sfizi, previa premessa di compatibilità con la situazione detentiva.

Aspetti della percezione di se. Il secondo macrogruppo di caratteristiche funzionali alla rieducazione è quello relativo agli aspetti della percezione di se. Tra queste troviamo: identità; soddisfazione, dignità e Responsabilizzazione.

Il lavoro ha delle importanti ripercussioni sulla definizione identitaria del detenuto. Come ricordato prima il lavoro è per il mondo degli adulti una componente essenziale della definizione di se, un detenuto occupato si sentirà di appartenere ad una comunità di pratica e questo lo metterà nelle condizioni di percepirsi utile. Essere parte di una comunità allontana il detenuto dall'annientamento dell'istituzione carcere, che tendenzialmente prevede un annullamento della persona. Importante per questa caratteristica ma per tutte quelle concernenti la percezione di se è il netto contrasto con il tentativo di annullamento della persona. È sempre più frequente ascoltare il racconto di eventi tragici riportati dalla cronaca e ambientati nelle carceri. L'annullamento


della persona in carcere è riscontrabile con tre eventi critici tipici che vanno a ledere il diritto alla salute, i più comuni sono gli atti di autolesionismo. Altra prassi abbastanza comune è l'assunzione di psicofarmaci da parte dei detenuti, il peso della detenzione ma soprattutto delle condizioni legate ad esse è percepito dai più come troppo grande e scivolare in patologie psichiatriche è molto più comune che nella società libera, l'ultima tipologia di evento critico è il suicidio, che continua ad avere un'incidenza spaventosamente alta nelle carceri italiane. Spesso queste prassi vengono associate al tasso di sovraffollamento e alle condizioni di detenzione (mancanza di porte nei gabinetti, mobili fatiscenti, condizioni precarie delle strutture detentive, ecc.). Il lavoro è utile a contrastare la deriva dell'annullamento di sé facendo percepire al detenuto un grado sufficiente di soddisfazione. Un mezzo efficace per questo è il Progetto Educativo Individualizzato, PEI, che può prevedere nella fase realizzativa un inserimento lavorativo, tuttavia questo mezzo è auspicato ma spesso impedito dal rapporto sbilanciato tra utenza e operatori educativi.

Tornando agli aspetti di percezione di sé troviamo la soddisfazione intesa come percezione di sé positiva. Il lavoro crea la possibilità di raggiungere soddisfazione mediante il raggiungimento di obiettivi. Una volta che il detenuto raggiunge un obiettivo, che può essere banalmente la creazione di una lavorazione di buona qualità, è immediato un riflesso positivo sull'autostima. Questo permetterà al detenuto di sentirsi veramente utile. Anche la percezione di dignità è facilitata dal lavoro penitenziario. Per Dignità intendo il sentimento che proviene dal considerare importante il proprio valore morale. È comprensibile che all'interno di un carcere questo non è un compito semplice, in parte perché se si sia commesso un reato, probabilmente la morale ha quantomeno vacillato e in parte perché le condizioni di vita non facilitano l'impegno al perseguire valore morale. Tuttavia il lavoro aiuta anche questa volta intervenendo a favore della dignità grazie all'utilità di sé che fa percepire al detenuto lavoratore. Ultimo aspetto, non certo per importanza è la responsabilizzazione. Questa caratteristica è relativa in realtà sia agli aspetti pragmatici/organizzativi per quanto riguarda la gestione del denaro derivante dai guadagni del lavoro, sia agli aspetti di percezione di sé. Spesso negli istituti penitenziari si assiste ad una completa infantilizzazione dell'uomo in quanto egli non ha possibilità di definire nulla della sua esistenza perché tutto è calato dall'alto, dall'amministrazione. Quando un detenuto viene inserito in un progetto lavorativo, invece, percepisce il tornare a sé la responsabilità del suo operato e dell'organizzazione del lavoro stesso. Affiancato nella conduzione dal datore di lavoro o dai colleghi avrà tuttavia la possibilità di sperimentare se stesso e questo permetterà di avere un certo controllo sulla propria vita. La responsabilità è un importantissimo strumento per la riabilitazione.

Tutti gli aspetti sopracitati appartenenti indifferentemente alle due macrocategorie concorrono a definire gli obiettivi principali del lavoro penitenziario che possiamo individuare in, *figura 2* :

- contrasto della recidiva. il lavoro penitenziario da un punto di vista educativo è per tutte le caratteristiche riportate un ottimo mezzo per far sperimentare al detenuto una realtà diversa da quella conosciuta fino a quel momento, la realtà della legalità. Non è un caso se il tasso di recidiva relativo a detenuti che durante lo sconto di pena vengono impiegati nel lavoro penitenziario, si abbassa fino a mantenersi in alcuni casi sotto al 10%.
- Valorizzazione delle competenze e delle capacità latenti del detenuto. Apprendere un mestiere può essere una scoperta positiva delle attitudini latenti di un detenuto.
- Soddisfazione del diritto al lavoro e alla salute che ad esso si collega in quanto soddisfazione di un bisogno individuale e collettivo

Figura 2. Caratteristiche e obiettivi educativi del lavoro penitenziario.



Fonte: elaborazione personale.

Tutto questo si inquadra nella finalità rieducativa della detenzione, sancita dalla Costituzione Italiana. È necessario rieducare il soggetto per dargli la possibilità di inserirsi nel mondo libero in maniera legale, una volta uscito di prigione. Per questo si punta sulla formazione al lavoro e sul lavoro stesso, in modo che il detenuto in carcere apprenda un mestiere spendibile anche all'esterno. Per mezzo del lavoro penitenziario il soggetto è attivo e al centro del proprio progetto formativo e di vita.

All'interno del lavoro di tesi si è indagata la radice storica del fenomeno, il lavoro è sempre stato collegato alla detenzione e alla correzione degli atteggiamenti antisociali. Se l'approccio nel passato è stato di tipo correzionalista e coercitivo, ora il lavoro negli istituti penitenziari è inteso come opportunità per il reinserimento sociale e lavorativo nella società civile, rientra dunque una componente educativa dello stesso.

Ho analizzato la normativa di riferimento, individuando le leggi che nell'ultimo secolo hanno guidato il lavoro penitenziario fino ad arrivare alla normativa vigente dalla quale ho desunto le varie tipologie di lavoro possibili in ambito carcerario. Le tipologie lavorative principali sono il lavoro intramurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria che prevede diverse attività nominate lavori domestici, il lavoro intramurario per conto di terzi i cui prodotti o servizi vengono identificati come lavorazioni, non è gestito dall'amministrazione penitenziaria alla quale rimane solamente il compito di supervisione è invece gestito da cooperative sociale ed imprese pubbliche o private e mantiene le caratteristiche tipiche del lavoro libero per la contrattazione, la remunerazione e l'esercizio dei diritti sindacali. Un'ulteriore tipologia è quella del lavoro extramurario partecipato da detenuti ammessi al lavoro esterno o alla semilibertà. Anche per quanto riguarda questa tipologia l'approccio è il medesimo del lavoro libero. L'ultima tipologia individuata è quella delle borse lavoro, che si discosta per modalità dalle tipologie appena presentate.

Per il lavoro intramurario alle dipendenze di terzi e per il lavoro extramurario ho analizzato, tenendo come punto di vista quello dell'azienda interessata ad operare nel carcere, le modalità di accesso al lavoro, i principali vantaggi e la tipologia di attività consentita.

Mi sono preoccupata di fotografare il fenomeno anche dal punto di vista statistico andando a ricercare i dati relativi all'occupazione negli istituti e alla conseguente diffusione, scoprendo che il lavoro penitenziario non è molto diffuso e la percentuale maggiore di lavoratori in carcere è riferibile al lavoro intramurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nonostante siano le altre tipologie di lavoro ad avere un riscontro positivo sul percorso del detenuto.

In una seconda parte della tesi si è scelto di condurre una ricerca sperimentale per indagare le finalità educative ed economiche del lavoro penitenziario attraverso le parole di coloro che vivono questo quotidianamente.

Per fare questo si è ricorso a un questionario da sottoporre a varie cooperative sociali operanti nel settore, si è chiesto loro di sottolineare quali siano i volumi d'affari, i vantaggi dell'operare e quali siano le principali criticità.

Oltre ai questionari è presente anche il contenuto di un'intervista fatta al responsabile delle risorse umane di una delle cooperative coinvolte nel progetto. I dati raccolti sono stati analizzati e hanno creato un contributo molto interessante, che fa emergere caratteristiche e criticità del lavoro penitenziario. All'elaborazione di questi dati è dedicato l'ultimo capitolo della tesi.

Capitolo 1

Sistema carcerario e lavoro penitenziario nella storia d'Italia.

1.1 Il carcere in Italia.

Il carcere è il luogo in cui vengono internati individui privati della libertà in quanto colpevoli di reati per i quali è prevista la pena detentiva. La funzione punitiva del carcere è un'invenzione moderna connessa a grandi questioni che in parte lo trascendono. Ha a che fare con il sistema sociale, con quello fiscale ma anche con scelte architettoniche ed urbanistiche, con i diritti umani e la dignità dei corpi, con l'etica e la religione.⁴

L'esecuzione penitenziaria nell'Italia unificata è stata da subito caratterizzata dall'ideologia correzionalista. La parola penitenziario deriva da *paenitentia* che evoca il percorso diretto alla assoluzione per mezzo della sofferenza. Il concetto di pentimento diventerà cuore del modello punitivo e rieducativo.

Il governo unitario appena costituito, tra il 1860 e il 1862 emanò cinque regolamenti che avevano il compito di organizzare la vita all'interno degli istituti di pena, sia per quanto riguardava la disciplina sia per l'organizzazione e formazione del personale che ivi lavorava.

Il governo aveva dinanzi a sé una triplice possibilità di scelta di modello carcerario: il modello Filadelfiano, il modello Auburniano e il modello Virginiano.

Il modello Filadelfiano. Il modello filadelfiano anche detto "*solitary confinement*" fu introdotto per la prima volta nel 1790 all'interno del penitenziario di Walnut a Filadelfia. Questo modello prevedeva l'isolamento cellulare dei detenuti. Il detenuto veniva condotto alla propria cella bendato per evitare contatti con gli altri ospiti, sempre per questo motivo poteva abbandonare la sua cella accompagnato dal personale solo in determinati e precisissimi orari al fine recarsi in un piccolo giardino personale.

Il lavoro era uno strumento disciplinare, una sorta di premio consegnato a coloro i quali dimostravano di sottostare alle regole e di aver interiorizzato i valori morali proposti, non aveva finalità produttive né l'esigenza di creare nel detenuto abilità utili al reinserimento nella società una volta in libertà.

⁴ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano. P. 7

Le lavorazioni permesse erano esclusivamente di tipo artigianale, era infatti negata l'introduzione di lavori meccanici ed industriali⁵.

Il modello Auburniano. Il modello auburniano anche detto “*Silent system*” fu introdotto per la prima volta nel 1861 nel carcere Newyorkese di Auburn dal quale prende il nome.

Inizialmente questo modello non prevedeva l'isolamento cellulare, i detenuti vivevano in comune rispettando la regola ferrea del silenzio completo. Il lavoro era alla base di questo modello e l'isolamento era previsto in assenza di attività lavorativa. Questo iniziale approccio non dette i risultati sperati pertanto si decise per la segregazione in cella del detenuto durante la notte e per la promozione del lavoro comune durante il giorno. Anche questo modello aveva tuttavia dei difetti in quanto “*(...) aveva l'inconveniente di consentire che, durante il regime diurno, e nonostante il rigoroso obbligo del silenzio, si verificassero quelle “contaminazioni” per la cui eliminazione in radice il carcere penitenziario era stato appunto ideato.(...)*”⁶.

Il nuovo assetto del modello modificatosi per rispondere meglio alle esigenze detentive si basava su un'importante innovazione quale l'introduzione del lavoro con spiccata funzione pedagogica - terapeutica.

Attraverso il lavoro non si mirava ad un mero raggiungimento di obiettivi di efficienza e produttività, seppure senza dimenticare l'utilità economica della produzione delle merci, ma si puntava su una particolare produzione legata alla disciplina che prevedeva la virtuale trasformazione dell'individuo criminale e refrattario alle regole del sistema sociale in soggetto disciplinato ai valori e alle abitudini del lavoro. Venne introdotto l'addestramento dei detenuti all'acquisizioni di abilità professionali, professionalizzanti e la conseguente interiorizzazione della disciplina del lavoro⁷.

Altra caratteristica interessante del lavoro comune era quella che prevedeva e consentiva lo svolgimento dello stesso solo ai detenuti considerati recuperabili, i quali erano obbligati a parteciparvi attenendosi alle regole già citate. Da questo possiamo dedurre che il trattamento era internamente differenziato per detenuti recuperabili e detenuti non recuperabili. Possiamo identificare i tre assi fondamentali di questo modello in: lavoro obbligatorio e comune, separazione notturna e silenzio⁸.

I penitenziari che decidevano di seguire l'approccio auburniano dovevano dotarsi di regolamenti interni al fine di gestire al meglio i momenti di vita comune che oltre alle attività lavorative comprendevano i pasti, i momenti di preghiera e gli spostamenti per raggiungere tali attività.

⁵ G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1988, p.147

⁶ R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia: dalla fine del cinquecento all'Unità*, Sapere 2000, 1984, Roma. P. 142.

⁷ G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1988, p. 154

⁸ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano. P. 13

Il modello Virginiano. Il modello Virginiano, forse quello meno considerato, è il terzo ed ultimo modello a disposizione, prevedeva l'adozione del modello Auburniano per quanto riguarda le detenzioni lunghe e l'isolamento assoluto per quelle di breve durata. Il tutto era così strutturato per limitare il pericolo d'imitazione.

La scelta del governo unitario ricadde sul modello Auburniano. Come sottolineato dalle affermazioni precedenti, si diede il via ad un trattamento differenziato dei carcerati, questo tipo di approccio è sopravvissuto percorrendo la storia dei sistemi detentivi, fino ad arrivare ai giorni nostri, connaturandosi con il modello correzionalista.

Nel 1891 si adottò il primo regolamento penitenziario organico della storia d'Italia, preceduto da una legge sull'edilizia penitenziaria e dal nuovo codice penale, *codice Zanardelli*, applicato a partire dal 1889. Alla definizione dei nuovi parametri carcerari dette il suo contributo anche il consiglio superiore della sanità, che fissò le misure minime delle celle singole a 8 metri quadri. L'altezza non poteva essere minore di 3 metri e 30 centimetri.

Il dogma dell'isolamento cellulare fu smontato solamente nel 1921 quando fu data la possibilità di dormire in due o più persone all'interno di camere dalle dimensioni meno conventuali.

Con regio decreto datato 19 febbraio 1922 venne emanato un nuovo regolamento carcerario. Seguendo l'idea che per rieducare ci volesse meno durezza si mirò ad una riduzione del rigore disciplinare soprattutto per quanto riguarda la comunicazione epistolare e gli incontri tra detenuti e parenti⁹.

Nel dicembre dello stesso anno fu un altro regio decreto ad affidare la gestione delle carceri al Ministero di Grazia e Giustizia e non più al Ministero dell'interno, il quale era incline ad una finalità meramente repressiva.

Con l'avvento del fascismo si aprì una nuova fase che tuttavia non vide la sua conclusione con la caduta di Mussolini e del Regime. Il codice penale Rocco del 1930 è infatti parzialmente ancora in vigore. Anche il regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena emanato nel 1931 ebbe una lunga vita resistendo per i trent'anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale.

La giornata in carcere doveva essere scandita dal lavoro, che risultava essere una sorta di premio, dall'istruzione e dalla religione, non partecipare ad una messa significava andare incontro ad una punizione, questi aspetti non erano intesi come diritti dei detenuti ma come elementi del trattamento penitenziario finalizzato all'emenda e alla redenzione¹⁰.

Il regolamento del 1931 era intriso di repressione e correzionalismo: il detenuto era fortemente spersonalizzato, veniva infatti identificato e chiamato con un numero di matricola e non con nome e cognome. Le vessazioni derivavano anche dall'impossibilità di controllo che metteva il personale penitenziario in

⁹ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano. Pp. 13-14

¹⁰ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano. P. 14

condizioni di poter imporre divieti irragionevoli come quello di possedere una matita, un giornale o il divieto di cantare.

Concluso il secondo conflitto mondiale e tornata la democrazia, la variegata Italia che ne seguì per i successivi trent'anni si affidò a periodiche amnistie per il governo del sistema penale e delle prigioni.

La prima amnistia vi fu il 22 giugno 1946¹¹, questa è ancora oggi nota come l'amnistia di Palmiro Togliatti, allora guardasigilli del partito comunista italiano. Le ragioni di questo provvedimento furono ovviamente politiche, le carceri erano, infatti, molto affollate ed erano terreno fertile per rivolte e violenza.

Nel 1948 le regole del gioco carcerario furono cambiate in funzione dell'approvazione della Costituzione Italiana. All'articolo 13 compariva nella carta, per l'unica volta in tutto il testo normativo il concetto di punizione¹².

“È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”¹³.

È soprattutto l'articolo 27 ad interessare il sistema carcerario:

“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”¹⁴.

Quest'articolo innova fortemente le finalità della pena carceraria, fino ad allora meramente vendicative o neutralizzatrici, si contempla ed impone da questo momento la finalità rieducativa.

Anche il particolare interesse al rispetto del senso di umanità stride a suo modo con quella che era l'idea della detenzione nel periodo fascista, nella quale come abbiamo già detto la spersonalizzazione e le punizioni corporali erano protagoniste. Alcuni dei membri costituenti avevano vissuto in prima persona l'esperienza della prigionia nel ventennio fascista, tra questi anche due futuri presidenti della repubblica; Giuseppe Seragat e Sandro Pertini. Si crede a ragione che questa particolare esperienza abbia influito notevolmente nella stesura dei commi.

Nonostante le importanti novità introdotte dalla costituzione non si aprì una discussione politica o pubblica intorno alla necessità di una legge penitenziaria che adeguasse le norme costituzionali alla vita delle persone private di libertà e internate nelle strutture carcerarie. Non si considerò nemmeno la possibilità di riformare il codice penale del 1930. Per decenni dopo la fine del conflitto il cattivo e lento funzionamento dei tribunali e la sovrappopolazione delle carceri sono state tenute sotto controllo con l'uso sistematico di provvedimenti di

¹¹ Legge n. 4 del 1946.

¹² Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano. P. 16

¹³ Costituzione Italiana, titolo I, Art. 13, comma 3.

¹⁴ Costituzione Italiana, Titolo I, Art. 27, commi 1-2-3

clemenza. I processi venivano a estinguersi e le pene venivano cancellate con l'ausilio di amnistie e indulti.

Solo nel 1960 si giunse al primo disegno di legge organico di riforma del sistema penitenziario, tale disegno fu fortemente voluto da Guido Gonella allora ministro di grazia e di giustizia.

Fu tuttavia solo negli anni settanta che il parlamento iniziò un adeguamento del sistema legislativo nazionale ai dettami costituzionali¹⁵. Nel 1975 fu votata una nuova legge penitenziaria¹⁶, l'impronta della legge 354 era nettamente correzionalista e la spinta rieducativa faticava a inserirsi in un ambiente caratterizzato da ristrettezze, penuria di spazi e di opportunità e faticava anche a neutralizzare l'arbitrio punitivo.

Alla luce dei cambiamenti introdotti si era diffuso il gioco di premio-punizione che coinvolgeva i detenuti e per il quale chi era violento o non sottostava alle regole veniva privato di privilegi come lo sconto della pena. Fu per questo motivo che si ridussero molto gli episodi violenti e di rivolta da parte dei detenuti, tuttavia questo non ridusse la tendenza dei carcerieri ad essere violenti e dunque non tutelò l'inviolabilità del corpo promossa dalla costituzione.

Questo gioco basato sul premio-punizione veniva difeso in parlamento sia dai cattolici sia dai comunisti.

L'Italia della metà degli anni settanta era caratterizzata dai movimenti della lotta armata e questa particolare situazione politico-culturale ebbe le sue ripercussioni anche sulle carceri. Tra il 1977 e il 1978 si ebbe una grandissima repressione politica dei movimenti extraparlamentari. Pochi anni prima per risolvere l'emergenza dettata dalla rivolta erano state cambiate alcune norme per quanto riguarda la procedura penale riguardanti il fermo di polizia e la facilitazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine.

Dal punto di vista della tipologia di popolazione carceraria si ebbe un rapido cambiamento. Era molto frequente l'ingresso in carcere di pezzi della borghesia intellettuale e dei protagonisti dei movimenti di lotta sopracitati. Entrarono nelle galere italiane migliaia di persone che facevano parte della sinistra rivoluzionaria e anche se in percentuale minore giovani della destra. Questa tipologia di detenuti era ben consapevole dei diritti inalienabili di cui disponeva, per tanto riconosceva i diritti violati e aveva la forza di denunciare le ingiustizie e le violenze subite.

La vita carceraria diventò in un momento questione di pubblico interesse. Vennero svelate le ipocrisie e le ambiguità che fino ad allora il modello trattamentale era riuscito a celare.

Sulla scia della repressione di questi movimenti e dei trasferimenti in massa dei detenuti nelle isole di reclusione, come l'Asinara e Pianosa, si arrivò agli anni '80. Questi furono anni in cui la situazione si stabilizzò parzialmente. Le rivolte erano ormai sopite anche se le carceri straripavano di detenuti che dovevano scontare lunghe pene a volte senza aver commesso reati contro la persona bensì avendo violato le normative sull'associazionismo. Infatti il

¹⁵ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano, pp.16-17

¹⁶ Si fa riferimento alla legge n. 354 del 1975

codice penale era ancora quello del 1930 relativo quindi al periodo fascista che fortemente reprimeva, tra le altre cose, le spinte associazionistiche.

Si iniziò a ricercare soluzioni politiche che potessero in parte risolvere la questione delle pene sproporzionate, questo passando attraverso riflessioni storiche e non solo giudiziarie che quindi permettessero di leggere l'accaduto con un occhio meno rigido e istituzionale. Faceva riflettere la proposta della legge di dissociazione. Questa legge avrebbe consentito ai detenuti politici di disconoscere la lotta armata senza avere l'obbligo di fare i nomi dei propri complici e quindi senza divenire delatori¹⁷.

Nel 1986, immersi in questo clima di compromessi, venne approvata la cosiddetta legge Gozzini¹⁸. Questa può essere considerata come la legge di riforma penitenziaria più avanzata della repubblica italiana, si eliminarono i regimi speciali e si aprì a tutti i carcerati la possibilità di accesso alle misure alternative. Molto significativa l'articolo che concedeva il permesso ai detenuti di lavorare all'esterno del carcere già dal primo giorno di detenzione.

L'asse dell'esecuzione penale si spostò fuori dal carcere e anche grazie all'amnistia del 1990, ultima del suo genere, i detenuti scesero sotto le 30.000 unità. Con queste favorevoli condizioni la spinta verso un percorso rieducativo intramoenia ebbe una bella accelerata abbracciando la protezione e promozione della dignità umana. Tuttavia questo periodo positivo durò poco.

Lo stato italiano doveva far fronte a nuove emergenze e avvenimenti storici importanti e repentini che spiegano molto bene come il carcere vide una ripopolazione consistente che portò al raddoppiarsi delle unità di detenzione.

Dopo l'uccisione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel 1992, lo stato dovette rispondere allo stragismo mafioso¹⁹. Fu in questo momento che venne ampiamente controriformata la legge Gozzini²⁰, venne ad esempio tolto l'universalismo nella concessione dei benefici penitenziari. Altro importante provvedimento statale fu quello di imporre un nuovo regime carcerario duro²¹ da scontare in prevalenza nelle isole di Pianosa e Asinara.

Fu introdotto anche l'articolo 4-bis²², ancora oggi in corso di validità. Questo articolo subordinava l'accesso a permessi premio e a misure alternative alla riscontrata collaborazione con la giustizia per quanto riguarda detenuti responsabili di reati di grande allarme sociale.

La spinta rieducativa della detenzione veniva miscelata con il pentitismo, questo riportava i privilegi ai soli detenuti ritenuti recuperabili, in taluni casi la condizione vincolante per l'accesso ai privilegi era la disposizione a collaborare con la giustizia.

Scoppiava in quel periodo lo scandalo di tangentopoli e sempre più numerosi erano gli arresti di colletti bianchi. La popolazione carceraria si venne a

¹⁷ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano, pp. 17-19

¹⁸ Si fa riferimento alla Legge n. 663 del 1986, nota ai più come legge Gozzini dal nome del senatore cattolico Mario Gozzini.

¹⁹ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano, pp. 19-20

²⁰ Decreto legge n. 306 dell'8 giugno 1992 convertito nella legge n. 325 del 7 agosto 1992.

²¹ Ordinamento penitenziario, art. 41-bis, secondo comma

²² Ordinamento penitenziario, legge n. 354 del 1975, art 4-bis

modificare nuovamente e al variare di questa variava anche il trattamento. Il trattamento era diversificato a seconda delle caratteristiche del detenuto. Sempre più clemenza veniva mostrata ai ricchi, garantendo privilegi mentre sempre meno clemenza veniva riservata a coloro che non avevano grandi mezzi economici.

Le politiche per la sicurezza designavano come vittime immigrati e tossicodipendenti. Per tutto il decennio degli anni '90 le carceri si riempivano a ritmo di centinaia di nuovi ingressi al mese fino al rallentamento dato dal provvedimento di indulto del 2006. Tutto questo era sostenuto da nuove leggi riguardanti droghe²³, immigrazione²⁴ e recidiva. Queste nuove leggi hanno avuto come effetto la trasformazione del diritto penale da diritto che giudica i fatti a diritto che giudica le storie di vita delle persone. I consumatori di droghe leggere sono stati messi sullo stesso piano di chi spaccia droghe pesanti. Gli immigrati sono stati colpiti duramente per la sola colpa di essere sul territorio italiano irregolarmente. Nel 2010 sono state 16.000 le persone, di nazionalità diversa da quella italiana, ad entrare nelle carceri per non aver ottemperato all'obbligo di allontanamento dal territorio italiano ordinato dalle autorità di polizia. A dicembre dello stesso anno i detenuti avevano superato la quota record di 68.000 unità nonostante il provvedimento di indulto del 2006 avesse fatto uscire in anticipo oltre 25.000 persone.

Nel 2011 la continua crescita delle unità di detenzione che da vent'anni caratterizzava il sistema si è fermata. La situazione di affollamento delle carceri, sebbene in frenata, risulta essere tragica e la comunicazione di massa, televisori e giornali, iniziano a parlare e ad interessarsi dell'argomento rendendo la discussione, in poco tempo, di dominio pubblico, le scale di insicurezza percepite dalla cittadinanza variano con il variare delle notizie.

Le condizioni igienico-sanitarie non garantiscono il rispetto della dignità umana ed è su questo tema che si pronuncerà l'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sdegnato per le condizioni delle nostre carceri. Il focus si sposta dagli aspetti di rieducazione a quelli concernenti appunto la difesa della dignità²⁵.

Si cerca di risolvere la questione del sovraffollamento con soluzioni poco incisive e ponderate, così molte tra le aree che venivano in passato utilizzate per l'hobbistica, l'istruzione e la creatività vengono convertite in dormitori improvvisati, senza tener conto degli standard del comitato europeo per la prevenzione della tortura, del consiglio di Europa e delle stesse norme presenti nelle leggi italiane²⁶.

²³ Si fa riferimento alla legge n. 49 del 21 febbraio 2006 (c.d. Fini-Giovanardi), abrogata poi nella quasi totalità dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014, per motivi di ordine procedurale.

²⁴ Si fa riferimento alla legge n. 189 del 30 luglio 2002 (c.d. Bossi-Fini.)

²⁵ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano, pp. 19-23.

²⁶ Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario approvato il 20 settembre 2000 con D.P. n. 230, prevedeva standard quali docce calde in cella, bagno riservato, asili nido, luce naturale nelle celle da realizzarsi entro il 2005.

In questo contesto di soluzioni improvvisate sopraggiungono le condanne della corte europea dei diritti umani per violazione dell'articolo 3 della convenzione del 1950. Tale articolo cita:

*“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti”*²⁷

Ma nelle nostre carceri, gli spazi di vita interna non sono sufficienti. Vengono attivati i primi provvedimenti di deflazione carceraria per decongestionare il sistema penitenziario nel nome della dignità umana e dei diritti dell'uomo attraverso la riforma della legge n.199 del Novembre 2010²⁸.

Tra le altre novità vanno per importanza sottolineate:

- Estensione a tempo e non per tutti della possibilità di avere uno sconto di pena di al massimo 75 giorni per ogni semestre di reclusione.
- Allargamento di concessione di misure alternative.
- Previsione di meccanismi giurisdizionali di tutela per quei detenuti che dichiarano un proprio diritto violato.
- Istituzione di un organismo nazionale indipendente di garanzia, con compiti di ispezione e monitoraggio dei carceri.

A partire dal 2010 fino al 2013 tutti i governi che si sono succeduti hanno dichiarato lo stato di emergenza per quanto riguarda il sovraffollamento delle carceri. Questa debolezza del nostro sistema di reclusione affonda le sue ragioni su tre anomalie rispetto alla situazione europea.

- Gli stranieri presenti nei luoghi di privazione della libertà sono il 10% in più della media europea.
- La popolazione in attesa di giudizio è molto alta.
- La percentuale dei detenuti per violazione delle leggi sulla droga è quasi raddoppiata rispetto alla media europea.

L'insieme di queste tre anomalie ne produce una quarta, cioè il tasso di affollamento. Ogni cento posti regolamentari i nostri detenuti sono invece in numero compreso tra centocinquanta e centosettantacinque.

Manca una politica di depenalizzazione e decarcerizzazione e con questa anche la volontà del governo di porre rimedio a questa mancanza. L'edilizia

²⁷ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, titolo I, art 3.

²⁸ Si fa riferimento al decreto legge n. 211 del 22 dicembre 2011, alla legge n. 94 del 9 agosto 2013 e alla legge n. 10 del 21 febbraio 2014.

penitenziaria è lasciata al caso, non c'è un lavoro di monitoraggio dei flussi di criminalità e centinaia di persone sono state, nell'ultimo decennio, collocate in maniera provvisoria e inumana, per mancanza di spazio, all'interno delle carceri, generando la situazione attuale²⁹.

1.2 Il lavoro penitenziario nella storia italiana.

La storia dell'intreccio tra carcere e lavoro affonda le sue radici molto lontano. Il passaggio da lavoro come obbligo a lavoro come diritto di cittadinanza, più conforme alla carta costituzionale, è stato lento e complesso.

Il primo periodo storico a cui si deve far riferimento è senza dubbio quello concernente al dominio romano, in cui nasce il diritto romano.

Sotto il dominio romano la condanna ai lavori forzati era prevista in larga misura per coloro i quali erano privati della libertà.

Il lavoro che ivi si svolgeva era sicuramente molto diverso da quello risocializzante e votato alla rieducazione che abbiamo adesso.

Erano pene collegate al lavoro che mettevano a rischio la vita del condannato, si possono tra le altre ricordare la *Damnatio in metallum* che prevedeva i lavori forzati in miniera. *Damnatio in opus metalli* per i lavori forzati, l'internamento nelle scuole per gladiatori e la *Damnatio in opus publicum*, in altre parole la condanna all'esecuzione coattiva delle opere pubbliche, che poteva essere temporanea o perpetua, implicando in questo ultimo caso la perdita della cittadinanza romana. L'irrogazione di queste pene portava alle condizioni di servo della pena, privando la persona dei suoi beni e della sua capacità giuridica oltre che provocando lo scioglimento dei vincoli coniugali.

Il lavoro coatto era contemplato anche nel procedimento dell'*Ergastulum* che si configurava come generico luogo di lavoro in cui il lavoratore era costretto a lavorare in catene.

Durante il medioevo al lavoro forzato si preferivano le esecuzioni esemplari e pubbliche, la spettacolarità delle esecuzioni seguiva il gusto della cittadinanza ma l'inutilizzo dei lavori forzati era legittimato soprattutto dalla mancanza di un'organizzazione statale a cui i lavori forzati stessi potessero tornare utili³⁰.

Nel periodo rinascimentale invece si torna gradualmente all'impiego dei lavori coatti come sanzione criminale. Secondo alcune fonti si arrivava anche alla deportazione nelle colonie.

L'istituzione carceraria era quindi nota sia nell'impero romano sia durante il medioevo, quello che mancava era un riferimento alla pena carceraria come privazione della libertà, il carcere era basato sul lavoro coatto³¹.

²⁹ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano, pp. 19-25.

³⁰ Vincenzo La Monaca, *Profili storici del sistema carcerario*, rassegna penitenziaria e criminologica, volume 3, 2012, www.rassegnapenitenziaria.it, pp. 43-48

³¹ Vincenzo La Monaca, *Profili storici del sistema carcerario*, rassegna penitenziaria e criminologica, volume 3, 2012, www.rassegnapenitenziaria.it, pp. 44-48

È nel periodo compreso tra il XVI e il XVII secolo con l'affermazione degli stati nazione che nasce il carcere per come lo intendiamo noi. Con questo anche il binomio Carcere - lavoro. Le fabbriche che rapidamente vanno a popolare il territorio italiano vengono legate, quantomeno da un punto di vista concettuale, al carcere.

La prima forma del moderno penitenziario può essere considerata la diretta discendente non tanto del carcere preventivo quanto più della così detta casa-lavoro, la forza stava nell'aver trovato il modo di piegare la popolazione ribelle ai voleri della nascente borghesia. La popolazione infatti, abituata ai ritmi dei mestieri antichi, faticava ad entrare nella logica del lavoro di fabbrica. Il tentativo era quindi quello di educare la massa a questa nuova realtà per ricavarne un certo profitto.

Anche l'edilizia penitenziaria e l'utilizzo degli spazi interni al carcere subisce un mutamento, infatti tutto viene studiato e riadattato per poter consentire il lavoro.

I modelli per ottimizzare il rapporto tra carcere e lavoro sono stati molti e diversi paesi hanno fornito il proprio contributo in materia in termini di idee e sperimentazioni. Importanti sono stati i contributi Olandesi delle *Rasphuis*, inglesi per le *house of correction* e statunitensi dei già citati sistemi penitenziari Filadelfiano e Auburniano.

La risposta olandese nasce dalla particolare situazione dello stato che vedeva un'offerta di lavoro molto più bassa della domanda. Si andava imponendo il dovere di utilizzare tutta la forza lavoro possibile, quindi anche coloro i quali erano privati della libertà. Era questo un'ottima soluzione per realizzare elevati profitti con un pressoché nullo costo del lavoro.

La realtà inglese invece vedeva l'internamento nelle carceri e il lavoro coatto come tentativo di correggere oziosi, vagabondi, ladri e autori di piccoli reati. La nascita delle *house of correction* è considerabile come uno degli effetti dell'*enclosure act* che dava il suo contributo alla ghettizzazione nelle periferie urbane per coloro che erano poco inclini all'osservanza delle regole della nascente manifattura. Le politiche del regno escludevano, all'interno di tale istituzione, la possibilità di contrattare in gruppo o privatamente le caratteristiche del lavoro. I lavoratori si trovavano quindi costretti ad accettare le condizioni del primo che li richiedesse. Gli aiuti alle persone fragili erano garantiti da un sistema basato sui sussidi che si inseriva nelle cosiddette *poor law elisabettiane* del 1572, venivano elargiti questi sussidi finanziati dalla contribuzione dei cittadini a tutte le persone in difficoltà, questo contributo serviva anche a finanziare il lavoro per i soggetti appena citati. Ma la difficoltà di reperire fondi sufficienti e di far accedere i ristretti al lavoro portò ad un cambio di rotta e alla creazione delle deterrent workhouse, che eliminava i sussidi reperibili dalle *poor laws elisabettiane* e li sostituiva con l'internamento e il lavoro obbligatorio nelle workhouse, le condizioni di lavoro erano tali da indurre il cittadino a voler evitare di esservi condotto. Poiché chiunque si fosse ribellato all'aggancio di coloro che cercavano manodopera sarebbe stato

condotto all'interno di queste strutture, si può leggere questa nuova modalità come tentativo di far sì che il povero non si sottraesse alle offerte di lavoro che gli arrivavano. Nel 1720 fu liquidata la differenza tra case di lavoro e di correzione, dando la possibilità di condannare gli autori di reati minori, con criteri discrezionali, a una o all'altra istituzione.

Per quanto riguarda la soluzione proveniente dagli Stati Uniti si hanno i due modelli, già citati, quello Filadelfiano e quello Auburniano.

Nel sistema Filadelfiano che prevedeva l'isolamento continuo giorno e notte all'interno di una cella, il lavoro era il principale metodo di trattamento del detenuto, l'attività era considerata terapeutica-premiale ma non produttiva.

Il lavoro veniva concesso al detenuto che era bendisposto nei confronti della rieducazione.

L'approccio al lavoro nel secondo modello statunitense, Auburniano, era contrariamente al primo diretto alla produzione imprenditoriale. Il detenuto nel modello Auburniano viveva in isolamento solo per una parte della giornata, la notte, il lavoro era invece un momento comunitario anche se vigeva l'obbligo assoluto del silenzio.

Con il tempo i cambiamenti da apportare alle strutture carcerarie per garantire il proseguire del lavoro divennero troppo difficili da gestire, il lavoro dei detenuti non conveniva più. L'istituzione carceraria diventa dunque un luogo di afflizione modificandosi da casa di correzione a carcere come luogo di tormento.

Questa disamina ci fa capire quanto varia fosse l'offerta di soluzioni detentive intrecciate al lavoro³².

A partire dal XIX secolo il carcere inizia ad assumere una funzione terroristica repressiva, il ritardo industriale della nostra penisola non aveva permesso l'intenso scambio carcere-lavoro che aveva caratterizzato invece altri paesi.

Il ricorso all'immigrazione, oltralpe e oltre oceano, aveva soppiantato l'utilizzo massiccio di forza lavoro proveniente dalle carceri nel risolvere ed evitare il collasso del mercato del lavoro.

Il sistema di pena detentiva e di lavoro coatto era presente in quasi tutti gli statuti dei regni del territorio italiano. La limitazione della libertà personale unitamente al lavoro coatto, tuttavia, vennero ascritte tra sanzioni criminali solo con l'occupazione napoleonica.

L'Italia prima dell'unificazione è stata caratterizzata da alcune esperienze di lavoro forzato carcerario da non sottovalutare.

A Roma nascevano in questo periodo preunitario le carceri nuove e nel carcere di San Michele a Ripa in Roma venne utilizzato per la prima volta il lavoro come elemento trattamentale, secondo una politica correzionale indirizzata ai giovani. L'applicazione dell'ergastolo con connesso obbligo di lavoro trova il suo spazio con riferimento al regno sabauda.

³² Vincenzo La Monaca, *Profili storici del sistema carcerario*, rassegna penitenziaria e criminologica, volume 3, 2012, www.rassegnapenitenziaria.it, PP.48-58

Nel regno di toscana invece i condannati ai lavori forzati erano utilizzati non a titolo gratuito ma oneroso per le pulizie del porto e la costruzione degli edifici pubblici.

Nel 1845 ci fu una riforma carceraria con la quale venne introdotto il modello Filadelfiano che prevedeva isolamento continuo e svalutazione del lavoro, reso utile al solo sostentamento e alla gestione del carcere stesso. Questa svalutazione era sostenuta anche dalla situazione storico-economica che vedeva il lavoro carcerario come rivale del lavoro libero, sempre per la problematicità legata al ritardo industriale italiano. Non sono mancate tuttavia proposte che prevedevano la creazione di appositi luoghi in cui il lavoro carcerario potesse svilupparsi senza andare a interferire con il lavoro libero, in questi casi il lavoro era legato a una produzione ben specifica, con prezzi sul mercato che si mantenevano vicini a quelli del lavoro libero, senza generare una concorrenza sleale.

Nella legislazione dell'Italia unificata per punire gli atti criminali erano contemplati sia i lavori forzati a tempo sia a vita, il lavoro coatto era legato alla relegazione che consisteva nella detenzione con obbligo di lavoro.

Nei così detti bagni penali alla fine del XIX secolo i detenuti erano incatenati in comune giorno e notte e costretti al lavoro forzato. Di particolare interesse erano anche le colonie agricole che obbligavano al lavoro per la bonifica delle terre incolte e malariche.

La complessiva situazione del lavoro penitenziario tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX non ha subito particolari variazioni se non nel 1889 quando dal diritto penale vi fu l'eliminazione dei lavori forzati. Nonostante questo cambiamento il detenuto continuò a essere ritenuto un lavorante, cioè un soggetto in punizione che si preferisce non lasciare inoperoso, non venne tuttavia considerato un lavoratore a pieno titolo.

Inaugurata la stagione dei conflitti mondiali fino all'avvento del fascismo, il lavoro dei detenuti torna ad essere utile e quasi obbligato. L'impiego degli uomini valorosi al fronte porta infatti ad una necessità di manodopera molto ampia. Si ricorre al lavoro femminile e minorile e quindi anche a quello detentivo³³.

Il legislatore fascista emanava i codici penali e di procedura penale unitamente al regolamento degli istituti di prevenzione e pena. Il passaggio in materia di lavoro fu ampiamente dibattuto con posizioni forti sia a favore sia contro.

Permaneva l'afflittività del lavoro e il collegamento tra questo e la pena, di fatto la sanzione irrogata per il reato si scontava attraverso il lavoro.

Dal punto di vista economico si passava dalla gratificazione per il lavoro svolto alla mercede. Si offriva la possibilità di lavorare non solo all'interno dell'istituto ma anche all'esterno del muro di cinta. Si puntava alla valorizzazione di detenuti di una certa cultura o con particolari velleità artistiche o tecniche affidandone le lavorazioni più consone.

³³ Vincenzo La Monaca, *Profili storici del sistema carcerario*, rassegna penitenziaria e criminologica, volume 3, 2012, www.rassegnapenitenziaria.it, Pp. 58-66

Tuttavia l'aspetto più interessante che caratterizzava questo periodo e che avrà una scia applicativa fino all'entrata in vigore della costituzione, era l'appalto di manodopera carceraria. Con questo le direzioni degli istituti potevano autorizzare le ditte interessate che ne facevano richiesta, a condurre sotto la loro responsabilità finanziaria e tecnica i laboratori di lavoro all'interno delle carceri. Vi era una sorta di triangolazione tra istituto detentivo, ditta e detenuto stesso. I materiali, gli strumenti di lavoro e le materie prime erano generalmente gestiti dal datore di lavoro poiché di sua proprietà. La forza lavoro invece era soggetta al *contratto di cessione di manodopera* stipulato con l'amministrazione carceraria e reso possibile dalla natura del lavoro stesso. Il lavoro era gestito con una chiamata nominativa, erano infatti i datori di lavoro che sceglievano tra i detenuti quelli che ritenevano più adatti all'impiego. Per quanto riguarda la sicurezza dei e nei laboratori era affidata all'amministrazione carceraria. Questi aspetti vennero, come già accennato, fortemente dibattuti, feroci erano le critiche nei confronti delle ditte utilizzatrici e delle amministrazioni penitenziarie, l'accusa era quella di lucrare sulla pelle e sulla pena dei detenuti stessi.

Dobbiamo ricordare che in questo periodo iniziavano i lavori per la definizione della carta costituzionale, nella quale il lavoro ha centralità, pertanto si può immaginare che su questa tematica la popolazione e i membri che avrebbero portato alla formazione della prima repubblica, fossero particolarmente sensibili. Nonostante il mutamento di valori, dal periodo post unificatorio a quello del ventennio, le norme riportate nel regio decreto n.787 del 1931 non furono modificate se non con il varare della riforma penitenziaria del 1975.

Per trent'anni dalla acquisizione della carta costituzionale si mantenne l'idea del lavoro come parte della pena, sebbene da costituzione era fondamentale la rieducazione come funzione della pena ed il lavoro come elemento fondamentale di appartenenza del cittadino alla comunità nazionale.

Permaneva forte la discriminazione tra lavoratori liberi e lavoratori in regime detentivo. È la visione stessa del lavoro penitenziario ad essere viziata da pregiudizi ideologici, paternalismo e ipocrisia giuridica, questo anche da un punto di vista popolare, infatti l'idea comune è che il lavoro possa essere un ottimo strumento di redenzione capace di scardinare la tendenza di ricorso degli inetti alle attività criminali.

Con il nuovo ordinamento penitenziario si spazza gradualmente via la regolamentazione fascista del lavoro pena, giungendo al lavoro come trattamento fondamentale del condannato e dell'internato. L'obbligatorietà del lavoro persiste per coloro i quali vengono reclusi in case di lavoro o in colonie agricole mentre non sussiste per i ristretti nelle case di cura e custodia e negli ospedali psichiatrici giudiziari. Nelle strutture appena citate il lavoro è consentito e mai obbligato, solo se persegue finalità terapeutiche.

L'utilizzo del lavoro penitenziario ha una tangibile utilità sociale, soprattutto se si fa riferimento alle forme di *misura alternativa* sia per la sostanziosa riduzione di recidiva, sia per il realizzarsi di una reale integrazione tra dentro e

fuori, nell'ottica in questo caso di una politica di reinserimento post-penitenziario.

La soppressione dell'appalto carcerario unito ad altre novità porta ad un arricchimento del patrimonio giuridico del detenuto-lavoratore.

Infatti dall'impiego dell'ordinamento penitenziario del 1975 ad oggi, il detenuto può beneficiare della stessa offerta del lavoratore libero, quantomeno per quanto riguarda contratti e retribuzione. Questo aspetto di per se positivo ha portato tuttavia all'aumento del costo del lavoro e alla conseguente riduzione del numero degli occupati. Caratteristica che mette in difficoltà la finalità rieducativa del lavoro³⁴.

Il lavoro penitenziario rivela una grande integrazione tra storia d'Italia e esecuzione penale. È importante considerare anche la trasversalità disciplinare che ha reso nel corso dei secoli, opportuno il gioco di squadra. L'interesse nei confronti del lavoro penitenziario sembra essersi rinnovato negli ultimi decenni. Rimando al capitolo successivo l'analisi delle caratteristiche del lavoro penitenziario oggi.

³⁴ Vincenzo La Monaca, *Profili storici del sistema carcerario*, rassegna penitenziaria e criminologica, volume 3, 2012, www.rassegnapenitenziaria.it, Pp. 65-78

Capitolo 2

Il lavoro penitenziario oggi: legislazione, caratteristiche e tipologie.

2.1. La legislazione di riferimento.

Dal lavoro come strumento d'ordine e disciplina, parte integrante della pena si passa lentamente con il susseguirsi di leggi e regolamenti, al lavoro come strumento per la rieducazione e il reinserimento del detenuto nella società. La finalità è quella di mostrare al detenuto quali siano i comportamenti conformi alla realtà sociale, questo attraverso un percorso fatto in una situazione comunque protetta, in cui il lavoro inizia ad essere un diritto oltre che un dovere.

Le leggi e i regolamenti che intervengono in materia di lavoro penitenziario sono molti. Cercherò ora di fotografare e spiegare i contenuti dei contributi più importanti che possiamo individuare nella Costituzione italiana, nella Legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 26 Luglio 1975, nella legge di modifica all'ordinamento penitenziario n. 663 del 10 Ottobre 1986, nella legge n. 56 del 28 Febbraio 1987, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 Giugno 2000 e nella Legge n.193 del 2000 cosiddetta legge Smuraglia.

La carta Costituzionale. Entrata in vigore il 1 gennaio 1948 la Costituzione Italiana prevede alcuni articoli cui si deve necessariamente fare riferimento quando si parla di Carcere e Lavoro. Seppur non vi sia nessun riferimento esplicito al lavoro penitenziario è chiaro il riferimento che tutti gli ordinamenti e le leggi riguardanti tale tematica fanno a tre articoli specifici due dei quali addirittura inseriti nei principi fondamentali: *l'articolo 1, l'articolo 4 e l'articolo 27.*

Art. 1, comma I: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro"³⁵. Da questo si può evincere quanto per la nostra nazione sia fondamentale l'attività lavorativa.

Art. 4, commi I e II: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"³⁶. Il diritto al lavoro è dunque riconosciuto a tutti i cittadini nessuno escluso e lo stato si impegna a promuovere le condizioni che possono rendere effettivo questo diritto. Inoltre si sottolinea il dovere da parte

³⁵ Costituzione Italiana, Principi fondamentali, art. 1 comma I

³⁶ Ivi, art. 4, commi I, II

dei cittadini di concorrere con le proprie attività al progresso della società, intriso in questo concetto c'è una sorta di esortazione a chiedere il meglio da ogni soggetto e correggere le modalità non consone all'attuazione di tali attività.

*Art. 27, commi I, II, III: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*³⁷. "questo articolo è contenuto nel primo titolo, recante il "rapporti civili" ed è l'ispiratore del sistema penitenziario italiano.

Leggendo gli articoli appena riportati si può dedurre che le pene non sono semplici punizioni, ma devono tendere alla rieducazione e quindi al reinserimento del soggetto nella società ed è proprio il lavoro ad essere il principale strumento per questo reinserimento³⁸.

Legge sull'ordinamento penitenziario 26 luglio 1975 n. 354. In questa legge sono diversi gli articoli che inquadrano il lavoro penitenziario. All'articolo 15 si legge che i trattamenti dell'internato e del condannato sono svolti principalmente attraverso l'istruzione, il lavoro e altre istituzioni ricreative ed educative, è scritto anche che al fine del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, è assicurato il lavoro a condannati e internati³⁹. Si apre alla possibilità di frequentazione degli istituti penitenziari per tutti coloro che abbiano reale interesse alla risocializzazione degli internati, significa l'apertura ad esempio ad eventuali ditte e cooperative interessate ad investire sul lavoro penitenziario⁴⁰. Questo richiama al contenuto dell'articolo 20 bis in cui è specificata la modalità di organizzazione del lavoro, demanda al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria l'affidamento della direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'amministrazione penitenziaria, a queste è affidata anche la relativa formazione e qualificazione dei detenuti⁴¹. All'articolo 20, interamente dedicato al lavoro, viene ribadita l'obbligatorietà dello stesso per i detenuti condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza delle colonie agricole e delle case di lavoro, si legge che negli istituti penitenziari va favorita, per tutti gli ospiti, questa destinazione, anche nei casi in cui questi siano assegnati a case di cura o all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, se questo risponde a finalità terapeutiche, l'unica eccezione è data dai detenuti di massima osservazione di cui si parla nell'articolo 14-bis. Si sottolinea anche che il lavoro non ha carattere afflittivo e che viene remunerato, l'organizzazione e le modalità attuative dello stesso devono ricalcare quelli del lavoro libero, compresa la durata della prestazione

³⁷ Ivi, art 27, commi I-III

³⁸ Pietro Raitano, *"Il mestiere della libertà, dai biscotti alla moda le storie straordinarie dei prodotti made in carcere, La libertà è un mestiere: lavoro in carcere"* altra Economia, supplemento al n. 125, Milano, 2011, P. 7

³⁹ L. 354/75 art. 15 commi 1, 2

⁴⁰ Ivi art. 17 commi 1, 2

⁴¹ Ivi art. 20-bis comma 1

lavorativa, questo per permettere ai detenuti di sperimentarsi in luogo protetto con le regole del vivere civile e di avere una formazione professionale adeguata per il reinserimento lavorativo e sociale dopo la dimissione dall'istituto carcerario. Per questo motivo si applica la disciplina generale sul collocamento ordinario e agricolo. L'assegnazione al lavoro tiene conto di diversi fattori come l'anzianità di disoccupazione, i carichi familiari, le attività lavorative precedenti, la professionalità. Quest'assegnazione è dipendente da due liste dei detenuti di cui una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la compilazione di queste liste è istituita una commissione multidisciplinare, che comprende anche un rappresentante dei detenuti il quale tuttavia non ha potere deliberativo. I detenuti che abbiano particolari velleità artistiche o capacità tecniche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed esercitare attività per proprio conto, i detenuti che non hanno cognizioni tecniche sufficienti possono essere ammessi a tirocini retribuiti. Per quanto riguarda i prodotti del lavoro penitenziario, previa autorizzazione del ministero della giustizia possono essere venduti ad un prezzo pari o anche inferiore al loro costo tenendo conto dei prezzi applicati nel mercato libero⁴². Viene specificato al secondo comma dell'articolo 20-bis che per quanto riguarda la vendita dei prodotti l'amministrazione penitenziaria può promuoverla stipulando convenzioni con imprese pubbliche o private che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale. All'interno della legge si può trovare anche l'impegno del ministro della giustizia ad inviare, al Parlamento, ogni 31 marzo una relazione circa l'attuazione delle disposizioni di legge relative all'anno precedente⁴³. Rispetto alle imprese private che commissionano forniture alle amministrazioni penitenziarie si sottolinea che queste possono in deroga alle norme di contabilità, effettuare pagamenti differiti secondo gli usi e le consuetudini vigenti⁴⁴.

Il lavoro esterno è regolato dall'articolo 21, le condizioni di ammissione devono essere favorevoli agli scopi di rieducazione previsti dalla legge, possono essere assegnati al lavoro esterno tutti gli internati previa approvazione del magistrato di sorveglianza. I detenuti reclusi per delitti con rinomata pericolosità sociale (art. 4-bis) possono essere ammessi solamente dopo aver scontato almeno un terzo della pena, per quanto riguarda gli ergastolani invece devono essere passati almeno 10 anni. I detenuti assegnati sono inviati al lavoro senza scorta ad eccezione di casi in cui si potrebbe riscontrare pericolosità. Le imprese private che si affacciano all'inserimento di detenuti in articolo 21 svolgeranno le proprie attività sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto⁴⁵.

Si impone anche la necessità di fissare la remunerazione per il lavoro svolto, le mercedi vengono fissate in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, decise da una commissione eterogenea che stabilisce anche il

⁴² Legge 354/75 art. 20 commi 1-9, 11, 13-16

⁴³ Legge 354/75 art. 20 comma 17

⁴⁴ Ivi, art. 20-bis comma 3

⁴⁵ Ivi, art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis

trattamento economico dei tirocinanti e il monte orario dei permessi di assenza dal lavoro con relative modalità di fruizione⁴⁶. Ai detenuti lavoratori è dovuto l'assegno per i famigliari a carico secondo le modalità previste dalla legge, questi importi vengono versati direttamente alle persone a carico⁴⁷.

Si prevede sulla remunerazione del detenuto lavoratore il prelievo delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno e per il pagamento delle spese di procedimento. In ogni caso a favore del detenuto deve essere riservata una quota pari ai tre quarti⁴⁸.

Per amministrare il lavoro penitenziario sono costituite commissioni regionali presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e composte da rappresentanti di associazioni imprenditoriali e da rappresentanti di cooperative che lavorano nel contesto penitenziario, nonché da rappresentanti regionali che operano nel settore lavoro. Questa commissione amministra il lavoro unitamente alle direzioni penitenziarie di ogni singolo centro. La commissione deve garantire che i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria siano quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle esigenze dell'istituto, per fare questo c'è una apposita tabella in cui sono elencati divisi per categorie i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole e ai servizi di istituto, qui sono anche indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private e associazioni cooperative nonché i posti che queste organizzazioni prevedono per il lavoro direttamente all'interno del carcere. La tipologia di lavorazione che può essere avviata è indicata nei regolamenti dei singoli penitenziari⁴⁹.

Legge di modifica dell'ordinamento penitenziario 10 ottobre 1986 n. 663.(c.d. Legge Gozzini). Prosegue sulla stessa linea di tendenza, rimuovendo alcune limitazioni, poste in precedenza, all'ammissione al lavoro esterno, introducendo una fase di controllo giurisdizionale nel procedimento che ne regola l'ammissione del detenuto e soprattutto, abolendo la trattenuta dei tre decimi sulle mercedi.

Dal contenuto di questa legge si evinceva, prima delle modifiche apportate dalle normative successive, una forte volontà rieducativa della pena⁵⁰.

Legge 28 febbraio 1987 n. 56. Questo strumento legislativo contiene novità rilevanti per quanto riguarda il lavoro penitenziario all'interno dell'articolo 19 in quanto attiva nuove competenze degli organi pubblici di collocamento per quanto riguarda la domanda di lavoro extramurario. Il contenuto seppur valido non riuscì ad incrementare la partecipazione delle aziende perché non vi era spazio per sistemi d'incentivazione alle aziende interessare ne incentivi per quanto riguarda la formazione professionale della popolazione detenuta.

⁴⁶ Ivi, art. 22.

⁴⁷ Ivi, art. 23

⁴⁸ Ivi, art. 24

⁴⁹ Ivi, articolo 25-bis commi 1-4, 6, 7.

⁵⁰ Monica Vitali, *il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano, p.4

D.P.R 30 giugno 2000 n. 230 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Si tratta di una completa revisione delle norme di esecuzione della L. 354/75; in questo regolamento si specificano le regole per l'organizzazione di lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, gestite ora direttamente anche da imprenditori pubblici o privati o da cooperative sociali. Al primo articolo viene sottolineato come il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà debba consistere in un offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi anche professionali degli stessi. Le direzioni degli istituti dovrebbero favorire la partecipazione degli internati a corsi di formazione professionale in base alle esigenze della popolazione e del mercato del lavoro. Attraverso protocolli d'intesa con gli enti locali si garantisce al detenuto la continuità di frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione. Gli istituti possono fornire a tale scopo locali e attrezzature adeguate e possono attivare progetti formativi rispondenti alle esigenze particolari degli ospiti. Le direzioni si curano inoltre che le attività di formazione siano compatibili con altre attività del luogo, ad esempio con le attività lavorative⁵¹. Per la frequenza dei corsi di formazione è previsto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale. Nel caso in cui non si possa prevedere per tali corsi un orario differente da quello di lavoro, i detenuti studenti riceveranno una mercede proporzionata alle ore di lavoro effettivamente svolto, per il lavoro prestato, in aggiunta al sussidio previsto per la frequentazione dei corsi⁵².

Le lavorazioni penitenziarie sia all'interno che all'esterno dell'istituto possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti secondo linee programmatiche determinate dai provveditorati. I rapporti fra istituti e imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzo dei locali e delle attrezzature già presenti. I lavoratori che prestano la propria opera nelle lavorazioni dipendono direttamente dall'impresa, la quale provvederà a versare all'istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste per legge e l'importo di eventuali assegni per il nucleo familiare. Dovrà farsi carico allo stesso modo di tutti gli obblighi relativi alle tutele assicurative e previdenziali.

Le lavorazioni all'interno dell'istituto dovrebbero essere svolte preferibilmente in locali diversi da quelli dedicati alla detenzione. Anche la gestione di lavorazioni interne come la pulizia o la somministrazione dei pasti possono essere affidate a cooperative sociali e quindi entrare a far parte del lavoro per conto di terzi e cioè quella tipologia di lavoro che prevede assunzione di un detenuto da parte di una cooperativa sociale che svolga la sua attività all'interno di una casa circondariale. L'amministrazione penitenziaria deve di regola utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per la fornitura di arredi e quant'altro necessario agli istituti.

⁵¹ D.P.R 30 giugno 2000, n. 230, art. 42, commi 1-4

⁵² Ivi, art. 45, commi 1, 2

La produzione è infatti destinata a soddisfare le commesse dell'amministrazione penitenziaria in primo luogo, quelle di altre amministrazioni statali in secondo luogo e in ultimo quelle di enti pubblici e privati. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private può essere convenuto che il committente fornisca le materie prime e accessorie, le attrezzature e il personale tecnico. Se le commesse sono troppo esigue per assorbire le capacità di mano d'opera penitenziaria l'amministrazione, previa una ricerca di mercato può organizzare e gestire lavorazioni di beni che verranno poi offerti in libera vendita, anche attraverso imprese pubbliche.

Come già nei contenuti della L. 354/75, anche in questo decreto si dà la possibilità alle amministrazioni penitenziarie di vendere a prezzi pari o inferiori al loro costo di produzione i prodotti delle lavorazioni, per favorire la destinazione degli internati al lavoro. Questo significa che la produzione non deve essere necessariamente caratterizzata da un guadagno per il produttore. Per l'assegnazione del lavoro non vi è variazione rispetto alla legislazione precedente: sono previste tabelle che distinguono le lavorazioni interne, esterne e i servizi di istituto, presenti anche le disponibilità per il lavoro a domicilio e per i posti di lavoro disponibili all'esterno⁵³.

All'articolo 48 si esplicitano le caratteristiche del lavoro esterno al quale si viene ammessi con una disposizione delle direzioni, qualora sia prevista nel programma di trattamento. L'assegnazione al lavoro esterno, proposta dalle direzioni, diventa esecutiva quando il provvedimento viene approvato dal magistrato di sorveglianza. La direzione dell'istituto per garantire un'assegnazione lavorativa adatta alla persona deve tener conto del tipo di reato, della durata effettiva o prevista della misura privativa della libertà nonché della pericolosità del soggetto ammesso, per scongiurare il pericolo che l'ammesso ai lavori esterni commetta altri reati. Per i datori di lavoro valgono le stesse regole già esposte e trattate al primo comma dell'art. 47. Vengono riconosciuti ai lavoratori assegnati al lavoro esterno gli stessi diritti vigenti nella società libera. L'assegnazione può prevedere una scorta composta da elementi della polizia penitenziaria oppure la libertà di movimento, il detenuto avrà la possibilità di indossare abiti civili in entrambi i casi. Il detenuto deve impegnarsi per iscritto a rispettare gli orari di uscita e rientro, accordati preventivamente con l'amministrazione penitenziaria, questo prevede una fascia oraria per il rientro, che non coincide esattamente con l'orario di lavoro, in modo tale da ammettere un ritardo nel rientro per causa di forza maggiore. Una copia dell'ammissione al lavoro esterno va inviata al provveditore regionale e al direttore del centro di servizio sociale. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche il direttore dell'istituto prende accordi per la segnalazione immediata di eventuali comportamenti del detenuto che necessitano di controllo⁵⁴.

I criteri di assegnazione al lavoro interno agli istituti non variano rispetto alla precedente normativa. Le attività artistiche artigianali o intellettuali si svolgono

⁵³ Ivi, art. 47, commi 1-5, 7-10

⁵⁴ Ivi, art. 48, commi 1, 3-6, 10, 11,13, 14, 18

in orari differenti da quelli del lavoro ordinario. Se un imputato dovesse far richiesta per dedicarsi a queste attività anche in orari di lavoro potrebbe vedere la sua richiesta accolta, mentre i condannati e gli internati possono essere esonerati dal lavoro domestico, cioè all'interno dell'istituto penitenziario e alle dipendenze dell'amministrazione stessa, solo quando dimostrano di possedere particolari attitudini. Tali autorizzazioni sono accordate dal direttore d'istituto. I beni prodotti possono essere inviati all'esterno dell'istituto, senza spese per lo stesso. Sugli eventuali guadagni provenienti dalla vendita dei prodotti vengono effettuati i prelievi già citati⁵⁵.

Per il detenuto si presenta anche la possibilità di svolgere lavoro a domicilio all'interno dell'istituto, le ore da dedicare a tale attività potranno coincidere con le ore di svolgimento del lavoro ordinario⁵⁶.

Un detenuto può essere escluso dalle attività lavorative qualora il gruppo di osservazione lo ritenesse necessario o il detenuto manifestasse sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi⁵⁷.

Per quanto riguarda la particolare categoria di lavoro in semilibertà, le regole sono presenti nella legislazione all'articolo 54: sono dovuti ai datori di lavoro gli stessi oneri relativi al versamento delle somme di denaro alla direzione e ai doveri assistenziali e previdenziali. Anche i diritti dei lavoratori ricalcano le modalità del lavoro libero, gli internati versano alla direzione d'istituto i corrispettivi al netto delle ritenute non appena percepite⁵⁸.

Nel decreto 230/2000 vengono chiarite le disposizioni sugli assegni familiari. Il detenuto, infatti, deve compilare ed avere la documentazione relativa allo stato di famiglia, una volta compilata questa si provvede alla consegna della somma dovuta alle persone a carico del detenuto, se la persona a carico è incapace il tutto va versato al rappresentante legale⁵⁹.

Ci si esprime all'interno del decreto anche rispetto ai prelievi sulla remunerazione. I prelievi dalla quota di remunerazione, a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e degli altri prelievi previsti per legge nei confronti dei condannati, si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione⁶⁰.

Per tutti i detenuti che indipendentemente dalla loro volontà non lavorano la direzione si adopera per organizzare in concomitanza con gli orari del lavoro stesso attività di tempo libero⁶¹.

⁵⁵ Ivi, art. 51, commi 1-5

⁵⁶ Ivi, art. 52

⁵⁷ Ivi, art. 53

⁵⁸ Ivi, art. 54 commi 1-3

⁵⁹ Ivi art. 55 commi 1-5

⁶⁰ Ivi, art. 56 comma 1

⁶¹ Ivi, art. 60

Legge 22 giugno 2000, n. 193. Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti. C.d. legge Smuraglia.

Questa legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 13 luglio 2000, n. 162 è di fondamentale importanza per quanto riguarda l'attività lavorativa degli internati e delle cooperative ed imprese che desiderano organizzare attività lavorative dentro e fuori dal carcere. Grazie a questa legge le aziende possono usufruire di riduzioni e agevolazioni contributive, fiscali ed economiche. Al primo articolo viene citata la legge 381/98 recante la disciplina delle cooperative sociali, in tale testo vengono introdotte nella categorie delle persone svantaggiate, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 della L 354/75. Pertanto vengono messe a disposizione alcune agevolazioni che facilitano il lavoro penitenziario. Le aliquote della contribuzione dell'assicurazione obbligatoria provvidenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali relative alla retribuzione di persone detenute o internate negli istituti penitenziari e alle persone ammesse al lavoro esterno sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con un decreto del Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Progettazione economica. Questi sgravi vengono applicati anche per i sei mesi successivi alla dimissione dal carcere⁶².

Lo stesso discorso vale anche per quelle aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all'interno degli istituti, impiegando personale detenuto o internato, limitatamente per i contributi dovuti a questi soggetti. Le ditte stipulano convenzioni con le amministrazioni penitenziarie nelle quali si definisce anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore alla normativa vigente per il lavoro carcerario⁶³.

Sono previsti anche sgravi fiscali per quelle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo non inferiore a 30 giorni o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti, soprattutto se giovani⁶⁴. Tali sgravi fiscali vengono determinati annualmente sulla base delle risorse finanziarie disponibili attraverso un apposito decreto del Ministero della Giustizia, che per questo lavora in concerto con il Ministro del Lavoro, con quello del tesoro e con il Ministro delle Finanze. Tale documento deve essere redatto entro il 31 maggio di ogni anno⁶⁵.

Questa legge va anche ad intervenire sull'articolo 20 della L. 354/75 rimpolpandone i contenuti, viene previsto che le amministrazioni penitenziarie stipulino convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro ai soggetti sottoposti alla privazione di libertà. In queste convenzioni vengono disciplinati l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento

⁶² Legge 22 giugno 2000, n.193, articolo 1, commi 1, 3, 3-bis

⁶³ Ivi, art. 2.

⁶⁴ Ivi, art. 3

⁶⁵ Ivi, art. 4

retributivo, specificando che il tutto deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

Si prevede anche che non si applichino le incapacità derivanti da condanne penali e civili per quanto riguarda la costituzione e lo svolgimento del lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali. Infine si prevede l'obbligatorietà da parte del Ministro della Giustizia, in concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di presentare annualmente al parlamento una relazione con i dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali per qualifiche richieste e ricercate a livello territoriale⁶⁶.

Al sesto e ultimo articolo di questa legge viene fissato un limite massimo all'onere derivante dall'applicazione della stessa, fissato a 9.000 milioni di lire a decorrere dal 2000, il ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio⁶⁷.

2.2. Le caratteristiche principali del lavoro penitenziario.

Attraverso il percorso di analisi della normativa vigente per il lavoro penitenziario emergono tre principali caratteristiche che identificano questo tipo di lavoro come; obbligatorio, non affittivo e remunerato.

Obbligatorietà. Il lavoro è obbligatorio per i detenuti condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. Negli istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi professionali. Possono essere creati rapporti, con aziende pubbliche o con aziende private convenzionate oltre che con l'ente Regione, al fine di organizzare negli istituti lavorazioni o corsi di formazione professionale.

Non afflittività. Il lavoro non deve essere affittivo, non rappresenta pertanto un inasprimento della pena, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Carattere che ricalca i contenuti dell'art. 71 delle regole minime Onu ed è confermato dell'articolo 26 delle regole penitenziarie europee - adottate con la raccomandazione R 2006 n. 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento.

Rimuneratività. Il lavoro penitenziario è remunerato, il compenso è calcolato in base alla quantità e qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del

⁶⁶ Ivi, art 5

⁶⁷ Ivi, art. 6

trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (art.20, co. 2 ord. penit. art. 76 reg.min.Onu e art. 77 reg. penit. eur.).

2.3. Tipologie di lavoro penitenziario.

Il lavoro all'interno degli istituti di detenzione può configurarsi in tre categorie differenti, che vanno a coprire tutte le possibilità di impiego. Il lavoro inframurario alle dipendenze dell'amministrazione carceraria, il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi, il lavoro extramurario, svolto in regime di lavoro all'esterno o di semilibertà e infine le borse lavoro.

Lavoro Inframurario alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.

Questa dicitura sta ad indicare ogni tipo di attività lavorativa svolta dai detenuti all'interno dell'istituzione carceraria, la particolarità del luogo in cui si svolge è ovviamente qualificante. Il datore di lavoro è l'amministrazione carceraria stessa che contrappone questa modalità a quella del lavoro inframurario per conto di terzi di cui parleremo in seguito⁶⁸. Il lavoro viene identificato come "Lavoro domestico" e di questo fanno parte tutte quelle serie di compiti, non solo domestici, utili al funzionamento della macchina carceraria, l'addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato il quale è una sorta di tuttotfare, lo scrivano che si occupa di scrivere per coloro che non lo sanno fare, lo spesino che si occupa della distribuzione dei prodotti acquistati dai detenuti e dagli internati, lo scopino che si occupa delle pulizie, il cuoco per la preparazione dei pasti il quale è quanto di più simile ad un lavoratore libero e così via. I nomi dati a questi lavoratori in un certo senso vanno a svilire la dignità, sembra messo da parte l'impegno ad avvicinare il lavoro penitenziario a quello libero⁶⁹.

Nonostante le leggi a riguardo sottolineino la normale assegnazione dei diritti del lavoratore anche al recluso nel caso dei lavori domestici alle dipendenze dirette dell'amministrazione penitenziaria, tale conclusione non è affatto scontata.

Una fondamentale caratteristica di questo approccio al lavoro è la mancanza della trilateralità tipica di ogni altro tipo di lavoro, dove si hanno agli apici di un triangolo: il lavoratore, il datore di lavoro e l'amministratore del lavoro. In questo caso, infatti, le ultime due figure sono riposte in un unico soggetto e questo crea confusione sui momenti in cui lo stesso sta agendo da datore o da amministratore, questo problema è molto sentito soprattutto per quanto riguarda l'eventualità di rimozione del detenuto dal lavoro.

⁶⁸ Monica Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano, p.19

⁶⁹ Patrizio Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano. P. 122

Un'altra caratteristica basilare è rappresentata dalla configurabilità del lavoro carcerario come diritto obbligo, seppure abbia perso il carattere afflittivo che nella storia lo permeava risulta essere ancora un obbligo per i detenuti in quanto elemento cardine di un trattamento rieducativo globale, diretto alla rieducazione del soggetto al fine di un possibile reinserimento nella collettività, attraverso l'imposizione di modelli di comportamento conformi ai parametri sociali.

Il limite dell'applicazione della normativa standard risiede anche nella finalità non produttiva in senso stretto dei c.d. lavori domestici, la risultanza di questi elementi è una resa meno ampia della tutela giuridica riconoscibile ai detenuti.

Le modalità di assegnazione delle mansioni lavorative all'interno dell'istituto hanno visto un variare grazie alla normativa ora vigente, se prima l'assegnazione aveva un carattere premiale, in cui il lavoro era utilizzato per gratificare il detenuto che si era comportato bene, ora questa visione è stata abbandonata per dare spazio a procedure fisse e serie grazie alle quali si è tipizzato un vero e proprio sistema di collocamento dei detenuti per lo svolgimento del solo lavoro inframurario.

Sono stabiliti criteri di assegnazioni quali l'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, i carichi famigliari del detenuto o internato, la professionalità dello stesso, le attività e occupazioni precedenti del detenuto solo se testimoniate da contratti o documenti e le occupazioni che il detenuto potrebbe andare a svolgere una volta dimesso. Da parte dell'amministrazione penitenziaria è assicurata l'assoluta imparzialità e trasparenza nell'assegnazione al lavoro che per questo si avvale di un gruppo di osservazione e trattamento. Le graduatorie sono fissate in due apposite liste una generica e l'altra per qualifica o mestiere. I posti di lavoro disponibili devono essere indicati in una tabella realizzata dalla direzione.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste è costituita presso ogni istituto una commissione composta dal direttore dell'istituto, da un rappresentante del corpo di polizia penitenziaria scelto tra ispettori e sovrintendenti, da un rappresentante del personale educativo, da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali e da un rappresentante dei detenuti, che tuttavia come già sottolineato dalla normativa trattata in precedenza è privo di potere deliberativo, questo rappresentante viene sorteggiato secondo le modalità stabilite dai singoli istituti.

Una volta assegnato il lavoro bisogna capire quali siano i diritti che possono essere riconosciuti al lavoratore detenuto. Il datore di lavoro è anche colui che detiene il potere punitivo dello stato, poiché direttore dell'istituto penitenziario, e anche questo aspetto oltre alla finalità non produttiva di cui sopra, va a determinare un limite all'applicazione della normativa standard. Vale la normativa per quanto riguarda la durata dell'orario di lavoro che rispetta il limite di 8 ore giornaliere e un giorno di riposo settimanale. Per quanto

riguarda le ferie il legislatore non si è mai pronunciato a riguardo, tale diritto è sancito come irrinunciabile dalla costituzione per ogni lavoratore in quanto utile a recuperare le energie fisiche e morali inoltre l'ordinamento penitenziario prevede uno strumento premiale specifico, il permesso premio, per consentire la coltivazione di interessi affettivi culturali e lavorativi che ben potrebbero essere coordinati con le ferie. Al detenuto indipendentemente dalla pronuncia dell'amministrazione dell'istituto penitenziario dovrà essere versata una retribuzione per il periodo di inattività lavorativa riferibile alle ferie o ai permessi premio, allo stesso modo qualora egli rinunci alle ferie dovrà essergli riconosciuta un'indennità sostitutiva.

Il mancato riconoscimento di questo diritto rende il lavoro penitenziario sicuramente più afflittivo. I compiti assegnati per i lavori domestici possono essere considerati tutti allo stesso livello pertanto non è necessaria nessuna disposizione riferibile al diritto alle mansioni e alla qualifica contrattuale.

Parlando di diritti relativi al lavoro si deve necessariamente fare riferimento anche ai diritti sindacali, non esiste alcun divieto per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria di iscriversi all'associazionismo sindacale o di farne parte, non esiste dunque limite di accesso riferibile allo status sociale di detenuto, il limite di accesso potrebbe invece presentarsi se l'associazione sindacale a cui il detenuto fa riferimento avesse nel suo statuto qualche vincolo all'accettazione della domanda di iscrizione dello stesso. Le motivazioni potrebbero essere l'obbligatorietà d'incensuratezza o il concetto di buona condotta morale e civile dei richiedenti all'accesso in associazione.

Nulla vieta che i detenuti costituiscano una nuova organizzazione sindacale associandosi tra di loro, facendo leva sul diritto costituzionale di libertà di associazione sindacale. Più difficile è l'esercizio di questo diritto in quanto i momenti comuni di vita penitenziaria si inquadrano entro uno schema organizzativo preordinato dalle autorità senza grossi margini di intervento o avanzamento di proposte da parte dei detenuti. Il diritto allo sciopero è un altro argomento sensibile in quanto la dottrina è divisa tra chi sostiene che non ci sia incompatibilità con lo status di detenuto e chi invece sostiene il contrario.

L'ordinamento penitenziario prevede una normativa specifica per quanto concerne l'allontanamento del detenuto dal posto di lavoro, definito di esclusione dalle attività lavorative tale provvedimento può essere adottato dalla direzione dell'istituto solo in presenza di fatti o comportamenti commessi durante il lavoro.

La casistica del regolamento vorrebbe prevedere l'allontanamento solo nei casi in cui vi sia un sostanziale rifiuto del detenuto all'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi. Nella realtà dei fatti tuttavia l'allontanamento dalle mansioni lavorative avviene in larga misura per motivi disciplinari legati a fatti indipendenti dal comportamento sul lavoro, creando quello che può essere tranquillamente definito un uso distorto del potere. La sovrapposizione tra potere punitivo dello stato e rapporto di lavoro emerge in tutta chiarezza in quanto in questo caso è difficile identificare il momento di esercizio di potere derivante da uno o dall'altro potere. L'ultimo argomento di necessaria analisi è

la retribuzione dei detenuti, per legge questa è definita come mercede e stabilita in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato, questa espressione sembra quasi voler marcare la scarsa produttività del lavoro carcerario, giustificandone la riduzione sul piano retributivo. Anche per fissare le mercedi viene costituita una commissione composta dal direttore generale, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti, da un ispettore generale, da un rappresentante del ministero del tesoro, da uno del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Il lavoro intramurario alle dipendenze di terzi.

È la seconda tipologia di lavoro intramurario, ed è rappresentata dalle cosiddette lavorazioni, ovvero la produzione di merci destinate al libero mercato o su commessa, prodotte all'interno del carcere da imprese esterne. Tali lavorazioni possono essere istituite organizzate e gestite direttamente dall'amministrazione penitenziaria secondo linee programmatiche determinate dai provveditorati oppure organizzate e gestite da imprese pubbliche o private e in particolar modo da cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. In questa seconda ipotesi viene introdotto lo strumento delle convenzioni per regolare i rapporti tra le direzioni degli istituti e le imprese, sotto il profilo dell'utilizzo di locali e dei macchinari già presenti nell'istituto, nonché delle modalità di addebito all'impresa delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività produttive.

La vendita del prodotto può essere assoggettata a convenzioni stipulate con imprese pubbliche e private che abbiano già una loro distribuzione commerciale, tale provvedimento normativo è stato reso necessario dalla crisi del lavoro penitenziario, per far fronte a questa situazione si è pensato quindi di decentralizzare le produzioni facendo affidamento a quei circuiti che normalmente stanno in piedi da soli, inoltre in questo modo l'amministrazione penitenziaria avrebbe avuto uno sgravio per quanto riguarda gli aspetti organizzativi. I prodotti delle lavorazioni sono destinati a soddisfare nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, quelle delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e da ultimo dei privati. Se le commesse non fossero sufficienti per assorbire la capacità di manodopera delle lavorazioni, l'amministrazione potrà gestire la produzione di determinati beni posti in vendita liberamente sul mercato anche attraverso imprese pubbliche.

L'imprenditore che gestisce le lavorazioni stipula con i lavoratori detenuti contratti di diritto privato. Grazie al ricorso di veri e propri contratti di lavoro viene superata la distinzione tra lavoro intramurario ed extramurario, sostituita dalla distinzione tra lavoro alla dipendenza di terzi e lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, l'unico ad essere ancora collegato alla dimensione trattamentale e quindi non completamente assimilabile al lavoro libero⁷⁰. Viene applicata la normativa riguardante la contrattazione collettiva nazionale e anche tutte le norme relative all'estensione oraria della giornata

⁷⁰ Monica Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano, pp. 37-40

lavorativa che non potrà superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, otto ore al giorno come massimo e che alla stregua di queste è stabilito il riposo festivo e quello settimanale. La fruizione delle ferie tuttavia come per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione dovrà essere coordinato con la fruizione dei permessi premio. Qualora non fosse possibile il detenuto avrà diritto al pagamento di uno stipendio per il periodo in cui non lavorerà ma si dedicherà invece al riposo o ad attività ricreative.

Le imprese che accedono a questa tipologia di lavoro possono essere *imprese pubbliche, imprese private o cooperative*.

L'imprenditore esterno che gestisce le lavorazioni, può essere un soggetto pubblico o privato poiché non ha alcuna rilevanza la forma societaria in cui viene esercitata l'attività. Intorno alla metà degli anni ottanta nascono le realtà cooperative che vedono al loro interno soci detenuti e soci liberi, ex detenuti o meno. In quasi tutti i casi lo scopo sociale è la continuità occupazionale alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali a favore dei detenuti, come pure la creazione di occupazione in favore di persone libere, in modo tale da aumentare l'integrazione dei detenuti con la società civile.

La presenza di detenuti ha posto alcune difficoltà dal punto di vista giuridico. Si è discusso ad esempio sull'incapacità di agire dei detenuti in sede di stipula del contratto sociale, dal momento che questo viene stipulato con atto pubblico e il detenuto è soggetto ad interdizione legale per la natura del suo stato. Da subito si è tentato di risolvere tale cavillo affermando che la capacità di agire riconosciuta ai detenuti per l'esercizio del diritto del lavoro implica necessariamente il riconoscimento di una capacità di agire per la creazione di strutture e organismi adatti allo svolgimento delle attività lavorative in forma associata. La cooperativa per comodità viene costituita da soci aventi piena capacità e si introducono soci interdetti in un secondo momento previa delibera degli organi della cooperativa stessa. A favore di questa rodata prassi interviene la L. 193/2000 che ha inserito dopo il sedicesimo comma dell'articolo 20 della L. 354/75 questo testo *"Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali, (...), non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili"*. Per quanto riguarda invece le cariche amministrative delle cooperative sociali è fatto divieto alla nomina di persone interdette, così solo i soci non detenuti possono ricoprire cariche sociali e rappresentare all'esterno la cooperativa. Un'altra particolarità della gestione delle cooperative è la cosiddetta assemblea dei soci, considerata a tale proposito la natura eterogenea delle cooperative cui facciamo riferimento, le cooperative cercheranno di permettere quanto possibile la partecipazione dei soci detenuti, scegliendo ad esempio di svolgere tale assemblea all'interno dell'istituto penitenziario. In questo modo si rende possibile la partecipazione dei soci detenuti che dovranno tuttavia avanzare una richiesta di permesso premio per potervi partecipare. Per quanto riguarda i soci liberi dovrà esser fatta richiesta di autorizzazione per l'ingresso nel carcere. La

cooperativa come ogni altro imprenditore pubblico o privato è tenuta ai prelievi sulle somme versate al socio detenuto come retribuzione o utili finanziari.

Le cooperative sociali possono avere ad oggetto anche i servizi interni all'istituto quali la somministrazione del vitto, la pulizia e la manutenzione dei fabbricati, tuttavia l'espressione "servizi interni" cui la norma fa riferimento corrisponde ai tradizionali lavori domestici, svolti dai detenuti alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria⁷¹. Questo significa che si ammette di configurare un sistema differenziato di gestione dei servizi interni in una prima ipotesi da parte di cooperative sociali convenzionare con l'amministrazione, come pure di aziende pubbliche o private⁷² o in seconda ipotesi direttamente ad opera delle amministrazioni.

Fino alla fine degli anni novanta si era di fronte all'impossibilità per il datore di lavoro di una impresa di assumere direttamente un detenuto. Questo provvedimento era stato messo in atto in quanto si cercava di tutelare il detenuto dallo sfruttamento del suo lavoro. Ora l'imprenditore privato o pubblico può stipulare direttamente i rapporti di lavoro e rendersi responsabile della organizzazione e gestione dell'attività lavorativa. Alle amministrazioni penitenziarie è affidata l'emanazione delle direttive generali relative alle lavorazioni.

I posti di lavoro a disposizione devono essere adeguati dal punto di vista quantitativo e qualitativo relativamente alle effettive esigenze dell'istituto. Annualmente la direzione dell'istituto edita un piano di lavoro, in relazione al numero dei detenuti, all'organico di personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e soprattutto alle strutture produttive. Tale piano viene approvato dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

Le norme in materia di cessazione del rapporto si discostano, per ovvi motivi, da quanto detto per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Sussiste infatti un rapporto di lavoro diretto tra l'imprenditore che gestisce le lavorazioni e il prestatore di manodopera pertanto è prevista l'applicabilità della nozioni giuslavoristiche della giusta causa e del giustificato motivo, quali motivazioni per un legittimo recesso, è legittimo anche il recesso con attuazione del licenziamento disciplinare. Allo stesso modo tuttavia permangono le regole di allontanamento dal posto di lavoro contenute nell'ordinamento penitenziario delle quali abbiamo parlato anche relativamente al lavoro domestico. Questa seconda tipologia di provvedimento prevede nel caso delle lavorazioni un consulto del parere del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, solo a questo punto si potrà confermare l'applicabilità agli addetti alle lavorazioni. A tale proposito si rende necessario coordinare l'incidenza della normativa penitenziaria sul potere di autonomia negoziale

⁷¹ Monica Vitali, *il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano, pp. 37-40

⁷² L.193/2000, art.2 riconoscimento delle agevolazioni contributive alle aziende pubbliche o private che organizzino, mediante apposite convenzioni, attività di servizi all'interno del carcere, impiegando detenuti e internati analogamente da quanto previsto dal regolamento delle coop.sociali

delle parti nell'ambito del rapporti di lavoro. In primo luogo si osserva come questa incidenza possa essere relativa solo ad una delle due parti del rapporto di lavoro in quanto riferibile solo al lavoratore detenuto. In seconda analisi la distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto punitivo comporta che la cessazione del primo sia disciplinata dalla normativa standard che prevederà il licenziamento solo per giusta causa⁷³.

Se il lavoratore presta la propria attività come socio lavoratore di una cooperativa la questione di legittimità del licenziamento appare più complessa in quanto *“la giurisprudenza appare consolidata nell'escludere, laddove non sia ravvisabile alcuna utilizzazione fraudolenta dello schema cooperativistico, la riconducibilità alla fattispecie del lavoro del lavoro subordinato delle prestazioni di un socio di cooperativa, svolta in conformità con i fini statuari,. Di conseguenza la cooperativa non incontra i vincoli sopra delineati in materia di recesso individuale, che resta regolato dalle norme di diritto comune”*⁷⁴. Una volta intimato il recesso da parte dell'impresa, la direzione dell'istituto deve prendere atto del cambiamento di status del detenuto, allo stesso modo questo dovrà essere previsto in caso di dimissioni del lavoratore stesso, che verranno lette appunto come manifestazione di volontà uguale e contraria al licenziamento. Nell'ipotesi inversa ovvero quando l'allontanamento dal lavoro avviene per decisione dell'amministrazione penitenziaria (tenendo sempre conto della casistica prevista), si tratta di verificare come ciò si rapporti sul piano privatistico. L'obbligo ad informare preventivamente il datore di lavoro non sembra acquisire forma di un vero e proprio recesso quanto piuttosto di un aspetto procedimentale. La norma è sufficientemente generica da poter ricomprendere anche situazioni riconducibili alla giusta causa e al giustificato motivo soggettivo. Quindi il provvedimento del direttore diventerà la giusta causa per il datore di lavoro per provvedere al licenziamento. Al detenuto sarà possibile reclamare ai sensi dell'articolo 69, sesto comma lettera b. della legge 354 del 1975.

L'esercizio dei diritti sindacali e del diritto di sciopero ha per il lavoro intramurario per conto di terzi caratteristiche del tutto simili a quelle del lavoro intramurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Per quanto riguarda la titolarità dei diritti sindacali però, il problema è rappresentato dalla circostanza che, nella maggior parte dei casi l'imprenditore-datore di lavoro assume la veste giuridica della cooperativa, con tutti i limiti che ciò comporta in termini di applicabilità della disciplina standard del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative, compresa la materia sindacale.

Per la retribuzione del lavoratore si farà nuovamente riferimento alla contrattazione nazionale del lavoro, una riduzione della retribuzione rispetto ai valori minimi risulterebbe priva di motivazioni in presenza di un rapporto di diritto privato disciplinato, quindi, dal diritto comune nei suoi elementi essenziali, tra cui appunto la retribuzione. A questa conclusione fa seguito un problema di fondo che è quello della convenienza economica per una impresa

⁷³ Monica Vitali, *il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano, pp.37-58

⁷⁴ Monica Vitali, *il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano, P. 58

esterna di utilizzare manodopera detenuta. Le debolezze relative allo stato del lavoratore detenuto possono essere superate solamente attraverso una politica che preveda forti incentivi contributivi e fiscali alle imprese, tale tentativo è stato inaugurato dalla cosiddetta *Legge Smuraglia, L 193/2000*.

Nel corso degli ultimi decenni sono stati presentati disegni di legge accomunati dal fine di perseguire una politica di promozione dell'occupazione penitenziaria attraverso lo strumento delle cooperative sociali e la conseguente previsione di sgravi contributivi e fiscali a favore di queste ultime ed anche coinvolgendo e sostenendo datori di lavoro pubblici e privati intenzionati ad offrire opportunità di lavoro ai detenuti.

La commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato ha approvato nel giugno del 2000, con il favore della commissione, il testo della cosiddetta legge Smuraglia.

Nella relazione che accompagna la legge si evidenzia che seppur il provvedimento legislativo abbia un oggetto circoscritto affronta una problematica valutata di grande rilevanza sociale, poiché il tentativo è quello di promuovere un accesso agevole da parte dei detenuti alle opportunità lavorative.

Questa legge come detto prevede l'estensione del sistema differenziato di agevolazioni contributive alle imprese pubbliche e private che organizzano attività produttive o servizi negli istituti penitenziari impiegando detenuti o internati, in questo modo viene aggirato il limite logico invalicabile per lo sviluppo dell'esperienza cooperativistica rappresentato dall'impossibilità di qualificare come sociali le cooperative operanti in carcere e composte solo da detenuti impegnati in attività intramurarie. Il legislatore in questo modo ha cercato di ridurre la differenza tra il lavoro libero e quello penitenziario consentendo e favorendo la privatizzazione non solo delle attività produttive ma anche dei servizi negli istituti che per tradizione venivano spesso attribuiti alla gestione diretta delle amministrazioni. La conseguenza è una coesistenza di identiche posizioni lavorative riconducibili però a differenti tipi di lavoro penitenziario. Un detenuto impiegato nella somministrazione dei pasti potrà quindi essere considerato come addetto ai lavori domestici in quanto dipendente dell'amministrazione oppure addetto alle lavorazioni in quanto dipendente di una cooperativa o di un'impresa pubblica o privata, con tutte le disparità di trattamento giuridico che implicherà la natura del datore di lavoro, ivi compresa la tematica della tutela dei diritti.

Aspetto importante trattato da questa legge è il trattamento retributivo che non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla legge, si desume pertanto che la convenienza delle imprese si costituirà esclusivamente nelle agevolazioni contributive e negli sgravi fiscali previsti. Le modalità ed entità degli sgravi fiscali previsti sono determinati annualmente sulla base delle risorse finanziarie stanziare con apposito decreto del ministro della giustizia da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro del Bilancio e della programmazione economica entro il 31 maggio di ogni anno⁷⁵.

⁷⁵ Monica Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano, pp. 45-50

Il lavoro extramurario.

Il lavoro extramurario è la terza categoria di lavoro penitenziario, ha come caratteristica quello di essere svolto al di fuori delle mura del carcere. Non si può tuttavia parlare di questa tipologia di lavoro come presupposto per l'ammissione a una modalità di esecuzione extramuraria della pena. Infatti all'interno del catalogo delle alternative alla detenzione a regime ordinario previste dall'ordinamento penitenziario solamente la misura della semilibertà richiede la presenza di un lavoro extramurario, come prerequisito normativo dell'ammissione al beneficio.

Il lavoro all'esterno, di cui si tratta nell'art. 21 della L. 354/1975 e che costituisce una delle principali modalità di lavoro extramurario, non veniva configurato dal disegno originario dell'ordinamento penitenziario come vera e propria misura alternativa alla detenzione. Con i cambiamenti apportati dalla *legge Gozzini*⁷⁶ il lavoro esterno cambia parzialmente forma, si sposta infatti dall'ambito delle modalità trattamentali a quello delle misure alternative alla detenzione, anche se in senso lato dal momento che rimane distinto dalla semilibertà ma nella prassi diventa una modalità di esecuzione della pena extramuraria⁷⁷.

Con il variare delle normative si arriverà a limitare l'ammissione al lavoro all'esterno alle stesse condizioni restrittive cui sono subordinate le misure alternative⁷⁸ e a prevedere l'inclusione dei condannati ammessi al lavoro esterno nella nozione di persone svantaggiate analogamente a quanto successo per gli ammessi alle misure alternative alla detenzione, confermando lo spostamento di questo beneficio dall'ambito delle modalità trattamentali della pena a quello delle misure alternative alla detenzione in senso proprio⁷⁹.

Le modalità di ammissione a questi due istituti rimangono, nonostante l'avvicinamento, nettamente differenti. La concessione alla semilibertà è di competenza del tribunale di sorveglianza e va disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e quando vi siano le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Una volta assegnata è fondamentale l'accertamento dell'esistenza dell'attività cui il detenuto dice di volersi dedicare, questo viene rilevato attraverso il procedimento di sorveglianza. Il tribunale di sorveglianza non potrà valutare la certezza delle prospettive future delle attività in termini assoluti bensì di mera relatività, in poche parole non potrà porre ostacolo alla concessione della misura in presenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, come anche di un contratto a tempo parziale, in questo caso il programma trattamentale dovrà disegnare le altre attività risocializzanti cui il detenuto dovrà dedicarsi nel corso delle restanti ore della giornata, queste tendenzialmente verteranno in attività utili al reinserimento sociale del detenuto.

⁷⁶ Legge n. 663 del 10 Ottobre 1986. C.d. Legge Gozzini

⁷⁷ Monica Vitali, *il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano, pp.63-65

⁷⁸ L. 12 Luglio 1991 n. 203 art. 21 comma 1

⁷⁹ L. 193/2000, art. 1, comma 1.

Per l'ammissione al lavoro esterno vale la stessa logica per la quale nessun tipo di lavoro è escludente, verranno prese in considerazione sia le collaborazioni coordinate e continuative sia i rapporti a termine, il lavoro autonomo e le prestazioni a favore di cooperative sociali. Unico vincolo è che le attività siano dirette a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'ordinamento.

Un provvedimento della direzione dell'istituto previa approvazione del magistrato di sorveglianza è tutto ciò che ci vuole per essere ammessi al lavoro esterno, la procedura è dunque più snella e agevole rispetto a quella per la semilibertà. Non è prevista applicazione del procedimento di sorveglianza.

Per favorire l'inserimento di detenuti alle opportunità lavorative date dalla semilibertà e dal lavoro esterno, sono intervenuti anche gli enti locali. Trovato il modo di aggirare l'impedimento dell'interdizione, per la quale è fatto divieto a chi è in questa situazione di avere un rapporto diretto con l'ente pubblico, in alcune regioni gli enti locali hanno messo a disposizione posti di lavoro nella cerchia dei lavori socialmente utili. Questo è stato possibile grazie al sostegno della corte costituzionale che, in risposta al sollevamento della questione di incostituzionalità sollevata dal governo, ha ribadito che la partecipazione degli enti locali nell'opera di reinserimento dei detenuti è in piena sintonia con le finalità proprie dell'ordinamento penitenziario secondo quanto previsto dalla legge.

L'azione regionale inoltre è finalizzata a sostenere i soggetti appartenenti alle categorie deboli attraverso l'erogazione d'incentivi alle imprese per l'assunzione a tempo determinato di detenuti ammessi al lavoro esterno ed ex detenuti.

La gestione e le caratteristiche del lavoro extramurario ricalcano sotto molti aspetti le modalità già sottolineate per il lavoro inframurario.

Per la costituzione del rapporto di lavoro viene stabilito che si debba applicare la disciplina generale sul collocamento ordinario e agricolo. Con la L. 608/1996 viene a meno la necessità del nullaosta all'avviamento al lavoro poiché subentra la generalizzazione della regola dell'assunzione diretta. Il datore di lavoro deve inviare, alla sezione circoscrizionale per l'impiego, entro cinque giorni dall'assunzione una comunicazione scritta contenente una serie di elementi. Non vi è dunque un vero e proprio controllo amministrativo sulla richiesta nominativa.

Lo svolgimento del rapporto nel lavoro extramurario è soggetto all'applicazione di tutti gli istituti riconducibili alla disciplina standard fatto salvo di alcune eccezioni ad esempio quelle relative all'ammissione al lavoro notturno che non può sposarsi con le restrizioni relative a semilibertà e lavoro esterno. La durata della prestazione lavorativa non può superare i limiti imposti dalle leggi e alla stregua di queste è garantito il riposo festivo e settimanale. Vale anche tutta la questione relativa alle ferie e alla retribuzione di queste, già trattata per le lavorazioni. Per quanto riguarda un eventuale trasferimento da una unità produttiva all'altra del lavoratore detenuto, i poteri del datore di lavoro non differiscono da quelli esercitabili nei confronti dei dipendenti liberi. Dal punto di vista penitenziario invece si dovrà disporre una modifica di

programma per allineare nuovamente luogo di lavoro e percorso da compiere per raggiungerlo. La retribuzione dovrà conformarsi ai caratteri di onerosità e corrispettività della disciplina del lavoro riferibile alla generalità dei lavoratori. Una particolarità tuttavia si fa strada in riferimento al dovere legale, imposto al datore di lavoro, di versare la retribuzione del lavoratore all'istituto penitenziario. Questo per rendere possibile l'applicazione delle norme riguardanti le trattenute dovute ai fini risarcitori e di rimborso delle spese di reclusione. La corte di cassazione si è espressa a riguardo argomentando che la stipulazione del contratto di lavoro e lo svolgimento del conseguente rapporto non sono rimesse all'esclusiva autonomia del detenuto in semilibertà, egli anche se con maggior libertà di movimento resta detenuto e dunque non può essere esonerato dal divieto di disporre di moneta all'interno dell'istituto penitenziario. I prelievi per la remunerazione e peculio sono disposti solo nei confronti del lavoratore, il datore di lavoro assume semplicemente la veste di necessario collaboratore del lavoratore all'adempimento dell'obbligo.

La cessazione del rapporto è completamente disciplinata dalle normative standard, valgono dunque le medesime modalità del lavoro intramurario alle dipendenze di terzi. Tuttavia per il lavoro extramurario subentra una problematica relativamente alle conseguenze che la perdita dell'attività lavorativa per effetto del licenziamento o delle dimissioni ha sull'ammissione alla semilibertà e al lavoro esterno. Per quanto riguarda la semilibertà, la misura alternativa può essere revocata solamente qualora il soggetto non sia idoneo al trattamento. Non esiste alcun automatismo tra perdita del lavoro e revoca della misura alternativa.

Per quanto riguarda l'ammissione al lavoro all'esterno non sussiste alcuna norma che ne disciplini le condizioni di revoca, rimessa alla discrezione della direzione dell'istituto, in relazione agli esiti del programma di trattamento personalizzato.

La perdita del posto di lavoro dovrà essere sottoposta ogni volta a verifica per determinarne le cause e quindi le eventuali ripercussioni sullo status del detenuto. Spesso il licenziamento per giusta causa sarà inteso come indice dell'incapacità del detenuto di gestire l'ammissione alla misura alternativa. Viceversa le dimissioni per giusta causa e i provvedimenti relativi al licenziamento collettivo non dovranno avere alcuna influenza sul giudizio di idoneità del detenuto al lavoro extramurario.

I diritti sindacali, come già ravvisato, possono essere esercitati dal punto di vista normativo, qualora non vi sia fatto un particolare divieto da parte dell'organizzazione sindacale stessa, per quanto riguarda l'esercizio vero e proprio la situazione del lavoro extramurario è più confortevole in quanto la partecipazione a riunioni sindacali e simili andrà a coincidere con l'orario e il luogo di lavoro⁸⁰.

Borse lavoro. Un'ultima categoria di lavoro penitenziario può essere identificata nelle cosiddette borse lavoro anche se rientrano nel lavoro

⁸⁰ Monica Vitali, *il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano, pp.63-83

penitenziario in senso lato. La borsa lavoro prevede un inserimento a titolo gratuito di lavoratori appartenenti alle aree del disagio sociale, quali tossicodipendenti, detenuti o ex detenuti, in imprese private con la previsione dell'erogazione di una indennità a carico dell'ente pubblico di assistenza o dell'ente che ha in carico il soggetto. Viene solitamente assegnata attraverso convenzioni tra soggetti pubblici e cooperative o imprenditori privati. Lo scopo è quello di facilitare l'ingresso dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro. Per i detenuti questa possibilità corrisponde all'ammissione a forme di lavoro extramurario, garantite da enti locali territoriali che favoriscono terminato il periodo di formazione professionale, l'inserimento lavorativo permanente del soggetto. Il fenomeno è molto diffuso ma fa fronte ad un problema giuridico in quanto il contratto di borsa lavoro, è stato forzatamente ricondotto allo schema di un contratto atipico qualificato dalla sola causa dell'addestramento professionale e del recupero sociale e non assimilabile in quanto tale, ad un rapporto di scambio come quello di lavoro subordinato. Ovvio è la conseguenza per cui questa modalità non possa usufruire del sistema di tutela apprestato dall'ordinamento per il lavoratore dipendente.

Capitolo 3

Attività d'impresa negli istituti di pena. Caratteristiche e occupazione.

3.1. Convenzioni, convenienza e attività del lavoro intramurario.

Come stabilito dalla Legge 193 del 2000, c.d. legge Smuraglia le imprese pubbliche o private o cooperative che intendono avviare un'attività all'interno di un istituto di pena, possono accedere a questo servizio grazie alla stipula di una convenzione con l'amministrazione penitenziaria.

La convenzione va a regolare l'utilizzo in comodato gratuito di locali e attrezzature eventualmente già esistenti e le modalità di addebito all'impresa, delle spese per lo svolgimento delle attività, sostenute dal carcere. Stabilisce anche diritti e doveri delle parti coinvolte, durata della convenzione stessa, modalità di avviamento al lavoro, accordi rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, responsabilità assicurative e tipologie contrattuali. In virtù della convenzione le azioni delle due parti sono quelle riportate nella *tabella 1*.

I vantaggi per l'impresa che decide di avviare attività lavorative all'interno di un istituto penitenziario sono di diversi tipi, di alcuni ho già parlato nel corso del capitolo e pertanto mi limiterò ad un breve riferimento. I maggiori vantaggi fanno riferimento a *minori costi fissi, riduzioni e agevolazioni contributive fiscali ed economiche* che fanno riferimento a riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, agli sgravi fiscali e a contributi a fondo perduto, ultima tipologia i *vantaggi di immagine*.

Minori costi fissi. Sono riferibili all'utilizzo in comodato d'uso gratuito degli spazi e delle attrezzature eventualmente già esistenti, questo uso permette una riduzione dei costi fissi legati alla localizzazione dell'azienda.

Riduzioni e agevolazioni contributive fiscali ed economiche. A questa tipologia di vantaggi possono aver accesso Cooperative o Aziende private o pubbliche che instaurino con i detenuti, anche in attesa di giudizio, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato per un periodo maggiore ai 30 giorni.

La prima categoria di riduzioni fa riferimento a quelle contributive previdenziali e assistenziali. Le aziende e le cooperative interessate hanno diritto ad una riduzione del 95% relativamente alla contribuzione corrisposta ad

ogni detenuto o internato, sia per quanto riguarda le quote a carico dei datori di lavoro sia per quanto riguarda quella a carico del lavoratore. Queste agevolazioni proseguono per i ventiquattro mesi successivi alla fine della detenzione.

La seconda categoria riguarda gli sgravi fiscali, le aziende o cooperative che assumono detenuti hanno diritto secondo quanto disposto dal DM 24 luglio 2014 n. 148 a un credito d'imposta nella misura massima di 520,00 euro mensili in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate e, in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore di lavoro. Il credito d'imposta spetta anche per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro. Il credito d'imposta spetta anche, per l'importo sopra indicato, alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che alla loro conclusione segua l'immediata assunzione per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio nei confronti di detenuti o agli internati, da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che hanno stipulato convenzioni con gli enti locali aventi per oggetto un'attività formativa. L'accesso a questa tipologia di agevolazione è consentito previa presentazione entro il 31 ottobre di un'apposita istanza alla direzione dell'istituto, indicando l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui intendono fruire per l'anno successivo, includendo anche nella somma il periodo post detentivo degli assunti che termineranno la pena nel periodo considerato e le attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai Provveditorati⁸¹.

Terza ed ultima categoria è quella riguardante l'accesso a contributi a fondo perduto. Questi contributi dipendono soprattutto dalle politiche regionali, infatti i contributi sono differenziati sul territorio e vengono concessi solo in presenza di fondi e per assunzioni a tempo indeterminato. A questi contributi possono accedere le imprese che non abbiano attivata cassa integrazione guadagni straordinari e/o effettuato una riduzione del personale nei 12 mesi precedenti. Solitamente questi contributi vengono erogati un anno dopo l'assunzione a tempo indeterminato⁸².

⁸¹ Dati rilevati da: Schede pratiche-impresa: avviare un'attività in carcere, sito ufficiale del ministero della giustizia, www.giustizia.it

⁸² Carcere e lavoro, Vademecum per le imprese, supplemento a infolavoro n.20 del 12 novembre 2008.

Tabella 1 Azioni dell'impresa e dell'istituto penitenziario conseguenti alla stipula di una convenzione per il lavoro intramurario.

L'IMPRESA	L'ISTITUTO DI DETENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Dispone di personale idoneo e qualificato che possa sovrintendere alle attività lavorative. • Seleziona i detenuti idonei alle lavorazioni previste dopodiché li avvia al lavoro con contratti di lavoro subordinato. • Attrezza gli spazi con gli allestimenti e le macchine per le lavorazioni previste. • Effettua le manutenzioni relative alle attrezzature e ai locali concessi in comodato. • Paga le spese per l'energia elettrica utilizzata. • Adempie agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Favorisce: l'attività del personale addetto alla consegna del materiale oggetto della lavorazione, il controllo dell'esecuzione delle prestazioni e il ritiro delle opere completate. • Individua i soggetti da inviare al lavoro e li propone all'impresa che deciderà se assumerli a seguito di un colloquio selettivo. • Consente l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di spazi individuati e di eventuali attrezzature esistenti. • Sostiene le spese di natura straordinaria preventivamente concordate con l'impresa.

Fonte: Carcere e lavoro, Vademecum per le imprese, supplemento a infolavoro n.20 del 12 novembre 2008

Vantaggi d'immagine. In questa categoria troviamo soprattutto i vantaggi legati al marketing sociale, infatti l'attività svolta in carcere acquisisce valore e spendibilità in funzione del posizionamento commerciale, il perseguimento della promozione di benefici sociali può essere integrato nel più ampio progetto di impresa. Le lavorazioni prodotte possono essere inserite in circuiti commerciali più ampi o di qualità, come ad esempio è accaduto alla produzione di caffè che avviene nel carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino gestita dalla Cooperativa sociale Pausa Caffè che si è collegata al circuito Eataly. Vi sono vantaggi legati alla differenziazione competitiva in quanto la responsabilità sociale dell'impresa costituisce un approccio gestionale di alto profilo che può soddisfare, dopo averle interpretate, le attese del contesto in cui opera. Inoltre la localizzazione dei processi produttivi nel contesto di una casa circondariale può contare su un elevato senso di partecipazione dei lavoratori detenuti, specialmente se supportati da un'adeguata azione formativa. Essere consapevoli che l'azienda per cui si lavora valorizza percorsi di integrazione sociale mette il lavoratore detenuto nella condizione di essere stimolato ad una

maggiore identificazione alla Mission aziendale e quindi ad un maggior coinvolgimento. Questa dinamica porta ad avere possibili vantaggi sulla produttività del lavoratore e conseguentemente sulla competitività dell'azienda stessa⁸³.

Tabella 2: Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia situazione al 31 Dicembre 2014⁸⁴.

Tipologia lavorazione	Lavorazioni			Posti	
	numero totale	in attività	Gestite dall' Amministrazione Penitenziaria	disponibili	occupati
Assemblaggio componenti vari	10	10	10	60	52
Assemblaggio/riparazione componenti elettronici	8	8	1	189	192
Autolavaggio/carrozzeria	4	2	3	12	8
Call center	5	4	1	159	149
Calzoleria/Pelletteria	8	6	4	62	58
Confezionamento pasti	6	6		111	111
Data-entry/dematerializzazione documenti	12	11		84	78
Fabbri	17	13	13	80	35
Falegneria	39	22	28	293	167
Lanificio / Tessitoria	7	4	7	136	56
Lavanderia	18	17	9	99	88
Metalmeccanica	5	3	2	43	22
Oggettistica materiali vari	9	8	4	48	38
Pasticceria/Panificio/Pizzeria	19	18	2	80	68
Produzioni Alimentari	9	9		66	66
Sartoria/Calzetteria/Maglieria	31	25	19	279	186
Tipografia/Editoria/Legatoria	19	11	10	78	39
Trattamento/Trasformazione rifiuti	11	11	1	71	70
Vivaio/Serra/Tenimento Agricolo/Allevamento	30	28	16	162	122
Altro	3	2	1	5	2
Totale	270	218	121	2.117	1.607

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica

⁸³ Carcere e lavoro, Vademecum per le imprese, supplemento a infolavoro n.20 del 12 novembre 2008.

⁸⁴ Dati presi da: strumenti, statistiche, Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia, sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it

Le attività che possono essere attivate all'interno di un istituto di detenzione sono molteplici. A tale proposito riporto una tabella contenente i dati di occupazione nazionale al 31 Dicembre 2014 suddivisi per tipologia di lavorazione, si faccia riferimento a *Tabella 2*. Questo permetterà di vedere la varietà delle occupazioni che si possono creare all'interno di un istituto penitenziario.

3.2. Procedure, convenienza e attività del lavoro extramurario.

Il lavoro extramurario consiste nella possibilità che il detenuto presti attività lavorativa all'esterno dell'istituto di detenzione, a favore di imprese pubbliche o private.

Per attivare la procedura di inserimento lavorativo del detenuto va rivolta alla direzione del carcere una richiesta nominativa di assunzione che deve contenere i dati utili alla formulazione del programma: il luogo di lavoro, l'orario previsto ed eventuali prestazioni di lavoro straordinario, la qualifica e la mansione da svolgere. Questo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Magistrato di sorveglianza. Per l'avvio al lavoro extramurario è ugualmente prevista la stipula di una convenzione con la direzione dell'istituto e/o con la direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, UEPE. È possibile per le imprese realizzare periodi di reinserimento gratuito tramite tirocini di formazione attivabili attraverso differenti modalità che possono coinvolgere enti locali, la camera di commercio, come anche fondazioni bancarie, progetti di associazioni operanti nel settore o progetti del settore delle politiche sociali.

Esistono alcuni vantaggi che vanno ad agevolare l'attività di imprese esterne che vogliano assumere detenuti ammessi al lavoro esterno o alla semilibertà, questi vantaggi sono in parte simili a quelli del lavoro intramurario. Sono infatti previsti benefici contributivi e benefici fiscali.

Benefici contributivi. Per quanto riguarda i benefici contributivi sia le quote a carico dei datori sia quelle a carico del lavoratore per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute ai detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale. Tali sgravi contributivi si applicano anche ai diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale l'agevolazione contributiva è concessa fino alla concorrenza di euro 4.045.284,00.

Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione è effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico⁸⁵. Per quanto riguarda le cooperative che assumano lavoratori ammessi alle misure alternative la riduzione delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale è pari al 100%⁸⁶.

Benefici fiscali. Come per il lavoro intramurario esistono benefici fiscali anche per il lavoro extramurario. Le imprese che assumono semiliberi, secondo quanto disposto dal DM 24 luglio 2014 n.148, possono ottenere un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto e in misura proporzionale alle ore prestate, di 300 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.

Se assumono lavoranti all'esterno ai sensi dell'art. 21 ordinamento penitenziario, gli sgravi sono quelli applicati per i lavoratori all'interno degli istituti e cioè 520 euro mensili per gli anni a decorrere dal 2014.

Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati semiliberi a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio e che l'attività sia mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che hanno stipulato convenzioni con gli enti locali aventi per oggetto un'attività formativa.

Come per il lavoro intramurario, entro il 31 ottobre di ogni anno aziende convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell'istituto, indicando l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui intendono fruire per l'anno successivo, includendo anche nella somma il periodo post detentivo, degli assunti che termineranno la pena nel periodo considerato, e l'attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai provveditorati.

Le attività possono essere varie e dipendono dalle attività delle aziende che fanno richiesta di collaborazione con il carcere. Le limitazioni relative all'attività si realizzano soprattutto con la norma che fa divieto all'accesso del detenuto al lavoro notturno. Tuttavia se il lavoratore svolge una misura

⁸⁵ Dati rilevati da: Schede pratiche-impresa: assumere persone provenienti dalla detenzione, sito ufficiale del ministero della giustizia, www.giustizia.it

⁸⁶ Carcere e lavoro, Vademecum per le imprese, supplemento a infolavoro n.20 del 12 novembre 2008.

alternativa può svolgere un'attività lavorativa notturna previa autorizzazione da parte del magistrato di sorveglianza.

3.3 Piemonte: L 34/2008 per favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale dei soggetti sottoposti misura restrittiva della libertà.

Un importante progetto a favore dell'inserimento lavorativo per quanto riguarda il lavoro extramurario è quello promosso dalla regione Piemonte.

La Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 per favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale, prevede, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, la possibilità di utilizzo temporaneo e straordinario dei soggetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) *soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; da parte dei comuni, comunità montane, loro forme associative, organismi di diritto pubblico, in Cantieri di Lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.*

Il procedimento attuativo della legge fa capo alla Regione, attraverso l'adozione di una deliberazione quadro, cioè di un regolamento di applicazione approvato dalla Giunta Regionale ogni anno e da successivi provvedimenti amministrativi attuativi. Tali provvedimenti assegnano alle Province le risorse per l'attuazione dei cantieri e stabiliscono come loro compito principale la valutazione, l'approvazione e il rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'apertura del cantiere, a seguito della presentazione del relativo progetto da parte degli Enti interessati⁸⁷.

La durata dei progetti va da 40 a 130 giornate lavorative per cantieri che prevedono 35 ore di lavoro settimanale e da 40 a 260 giornate lavorative per i cantieri che prevedono un orario settimanale inferiore a 35 ore. La durata massima può essere superata a causa di sospensioni del cantiere per motivi tecnici, non oltre i 12 mesi dalla data di autorizzazione del progetto; Il numero minimo di soggetti da utilizzare nel lavoro è pari a uno, questo incentiva ovviamente l'attuazione di progetti anche di piccola dimensione. La Regione Piemonte contribuisce al finanziamento dei progetti di cantiere di lavoro ripartendo tra le Province le risorse disponibili in proporzione al numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna, e la media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2007/2011. Le risorse regionali sono destinabili a coprire i costi in elenco, secondo le percentuali riportate:

- Il 100% dell'importo relativo all'indennità giornaliera.
- Il 100% dell'importo relativo ai servizi al lavoro.
- Il 100% dell'importo relativo alle attività formative.
- Il 100% dell'importo relativo alle spese per la sicurezza.

⁸⁷ Legge Regione Piemonte 34/2008

È a carico degli Enti beneficiari il 100% dell'importo relativo alla copertura INAIL, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e della copertura alla contribuzione INPS. L'indennità giornaliera è rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'ISTAT⁸⁸. Qualora il contributo regionale non fosse sufficiente per coprire almeno il 50% delle giornate lavorative gli enti possono prevedere di sostenere il rimanente costo a loro carico.

Dopo l'approvazione del cantiere di lavoro da parte della Provincia, gli Enti beneficiari si rivolgono all'Amministrazione Penitenziaria per l'individuazione dei lavoratori. Le Province definiscono specifici criteri aggiuntivi per l'individuazione dei soggetti. I soggetti sono inseriti nei progetti, a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio del successivo con alcune eccezioni. L'ammissione del detenuto a questi progetti non prevede la redazione di un contratto di lavoro con l'ente, tuttavia è previsto il pagamento da parte dell'ente di un sussidio. Nel momento in cui la provincia si rivolge all'amministrazione penitenziaria per individuare i lavoratori entrano in gioco gli UEPE e cioè gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono articolazioni territoriali ed operative dell'Amministrazione penitenziaria.

I compiti ad essi attribuiti sono indicati dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale; si esplicano in quattro aree di intervento: attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all'affidamento in prova al servizio sociale e di sostegno dei detenuti domiciliari; esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive alla detenzione; attività di indagine sulla situazione individuale e socio – familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova; su richiesta della magistratura di sorveglianza, le inchieste al fine dell'applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza; attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Nello svolgimento di tali attività, gli UEPE operano secondo una logica di intervento di prossimità e di presenza sul territorio, a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia con: gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l'azione di reinserimento ed inclusione sociale; con le forze di polizia, per l'azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica. Oggi, su tutto il territorio nazionale, sono presenti 58 Uffici di esecuzione penale esterna e 25 Sedi distaccate. Al loro interno operano differenti figure professionali tra le quali: dirigenti, assistenti sociali, psicologi, poliziotti penitenziari, funzionari amministrativi, contabili e personale ausiliario e di supporto. Collabora anche

⁸⁸ Allegato definizione detenuti, <http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/Lavoro-CentroPerlImpiego/Cantieridilavoro.html>

personale volontario per le attività di reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna⁸⁹.

Per quanto riguarda la scelta dei lavoratori da ammettere ai progetti di inclusione sociale sostenuti dalla L. 34/2008 e la mediazione tra enti locali e amministrazioni penitenziarie in merito all'inserimento stesso, sono quasi sempre gli assistenti sociali degli UEPE ad essere responsabili.

È infatti compito dell'assistente sociale attuare l'osservazione e il trattamento extramurario nei casi di benefici concessi ai detenuti ed internati durante l'esecuzione della pena in carcere quali: lavoro all'esterno, licenze, permessi premio e semilibertà. Attraverso questa osservazione l'assistente sociale potrà dunque individuare i soggetti più adatti al progetto che l'ente locale vuole avviare. Una volta avviato il progetto inoltre provvederà all'assistenza e al sostegno dei detenuti ad esso ammessi, con lo scopo di favorire e promuovere il processo rieducativo del lavoro che favorirà il loro reinserimento nella società, vigilerà inoltre sul rispetto delle prescrizioni contenute negli accordi di inserimento lavorativo. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto, per consentire eventuali modifiche delle prescrizioni o revoche della misura nei casi di inidoneità al trattamento o di trasgressione⁹⁰.

Questa legge regionale ha sicuramente il suo impatto sull'occupazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari Piemontesi, facilita l'inserimento lavorativo e il conseguente accompagnamento al reinserimento nella società del detenuto. A partire dal 2008 sono stati molti i progetti finanziati da questa legge e i benefici ad essi legati sono molteplici: Il detenuto lavoratore ammesso a questi progetti potrà godere di diversi privilegi: spazi di libertà maggiori, un avvicinamento al reinserimento sociale, una maggiore soddisfazione personale legata a tutti gli aspetti educativi del lavoro. Gli enti locali dalla loro avranno la possibilità di attuare cantieri e progetti con una spesa minore, poiché per la remunerazione della forza lavoro avranno a disposizione i finanziamenti provenienti dalla legge. La cittadinanza infine potrà godere di servizi aggiuntivi e di maggior sicurezza sociale, dal momento che si può ipotizzare come per gli altri progetti lavorativi e finanziari legati al carcere, la stessa influenza sui tassi di recidiva.

⁸⁹ Informazioni tratte da www.giustizia.it, sezione Uffici di Esecuzione Penale Esterna

⁹⁰ Informazioni prese da www.assistentsociali.org, sezione UEPE.

3.4 Occupazione e recidiva nel lavoro penitenziario.

Il lavoro penitenziario come qualsiasi altro tipo di lavoro può far riferimento a tassi di occupazioni che variano con il variare del mercato del lavoro. È tuttavia interessante capire quale sia la percentuale di lavoratori all'interno del carcere poiché questo ci permette di capire quanto sia diffusa la pratica del lavoro penitenziario. All'interno di questo paragrafo parleremo anche della recidiva in quanto questa caratteristica della detenzione si lega molto spesso all'occupazione dei detenuti stessi, i pochi dati statistici relativi al tasso di recidiva evidenziano come al fronte di una recidiva che per i detenuti non lavoratori si aggira intorno al 60-70% la recidiva relativa a detenuti che lavorano nel periodo di detenzione si aggira intorno al 10-20% e tocca anche percentuali minori in alcune situazioni.

Nella nostra penisola circa un cittadino su mille è in galera e dieci su mille nella loro vita si troveranno al cospetto di un giudice penale.

La popolazione carceraria italiana in data 30 Aprile 2015 era composta da 53.498 detenuti presenti nelle nostre carceri, al fronte di una capienza massima di 49.493, un margine di 4.000 unità in sovraffollamento⁹¹. Vedi *Tabella 3*. La tematica del sovraffollamento è stata molto dibattuta negli ultimi anni. Tuttavia questo dato non incide molto sulle dinamiche concernenti il lavoro penitenziario o la recidiva dei detenuti. I posti, indicati nella colonna della capienza regolamentare, sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

Se volessimo collegare tale fenomeno in qualche modo agli argomenti di nostro interesse potremmo dire che, influisce solamente nella misura in cui, per ricavare celle da assegnare a nuovi detenuti o ai detenuti che vivevano in celle troppo affollate, sono stati sacrificati locali potenzialmente utilizzabili per la creazione di Laboratori, officine o spazi di lavoro.

Proseguirò nel lavoro di inquadramento della popolazione penitenziaria e dell'occupazione negli istituti facendo riferimento ai dati raccolti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia relativi al 31 Dicembre 2014, in quanto non tutti i dati di cui ho bisogno per inquadrare il fenomeno sono aggiornati al 30 aprile.

⁹¹ Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica, www.giustizia.it

Tabella 3. Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione, situazione al 30 Aprile 2015⁹²

Regione	Istituti	Capienza	Presenti		Stranieri	Semilibertà	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.568	1.765	77	210	12	1
BASILICATA	3	470	462	13	64	4	0
CALABRIA	13	2.670	2.310	56	315	18	0
CAMPANIA	17	6.066	7.171	338	876	195	4
EMILIA ROMAGNA	11	2.803	2.870	131	1.296	36	6
FRIULI	5	484	629	25	251	11	1
LAZIO	14	5.276	5.791	400	2.556	50	3
LIGURIA	7	1.176	1.414	70	753	22	6
LOMBARDIA	19	6.066	7.700	389	3.470	54	12
MARCHE	7	811	914	29	378	10	2
MOLISE	3	274	291	0	31	0	0
PIEMONTE	13	3.833	3.631	122	1.539	36	11
PUGLIA	11	2.376	3.277	168	517	73	3
SARDEGNA	10	2.668	1.879	46	439	18	1
SICILIA	23	5.806	5.869	135	1.165	85	3
TOSCANA	18	3.432	3.352	133	1.554	86	19
TRENTINO	2	509	298	10	216	5	2
UMBRIA	4	1.324	1.335	36	383	6	0
VALLE D'AOSTA	1	180	125	0	69	1	0
VENETO	10	1.701	2.415	131	1.348	32	8
Totale nazionale	199	49.493	53.498	2.309	17.430	754	82

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica

LEGENDA.

Regione = Regione di detenzione

Istituti = Numero di istituti presenti nella regione di riferimento.

Capienza = Capienza regolamentare degli istituti

Presenti = Numero di detenuti presenti in ogni regione

Stranieri = Numero di detenuti stranieri presenti in ogni regione

Semilibertà = Numero di detenuti presenti in regime di semilibertà conteggiati nel totale

⁹² Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica, www.giustizia.it

La situazione di detenzione al 31 Dicembre 2014 si presentava come riportato in *tabella 4*. Presenti nelle carceri italiane 53.623 persone di differenti nazionalità. Se confrontiamo il dato con quello relativo all'aprile 2015 e riportato in *Tabella 3* possiamo constatare una diminuzione di 125 unità. Il numero di donne presenti a Dicembre era di 2.304, mentre i detenuti stranieri erano 17.462.

Per poter inquadrare la situazioni odierna delle carceri è importante fare riferimento al passato e pertanto ho pensato di riportare una serie storica della detenzione, a cadenza biennale, per il periodo che si estende dal 1991 al 2014. *Tabella 5*. Questi dati ci rivelano come la popolazione carceraria si sia modificata nel corso degli anni, soprattutto per quanto riguarda i detenuti stranieri e le donne. Gli stranieri detenuti sono triplicati e anche il numero di donne è molto aumentato, il carcere non può più far finta di nulla e non considerare tali dati, le esigenze delle donne sono sicuramente molto diverse da quelle degli uomini e per salvaguardare la dignità umana, sancita dalla costituzione, di questo si deve tener conto, lo stesso vale per il rispetto delle differenti culture. Se ci soffermiamo sul mero numero di presenza vediamo che questo aumenta lungo tutto il periodo considerato, nella maggior parte dei casi mentre vede un rallentamento nel 1995, nel 2003, nel 2006 e a partire dal 2013. Ho scelto di inserire dati relativi al 2006, seppure non cadessero nella sequenza biennale, poiché come abbiamo ricordato nel capitolo 1 paragrafo 1.1. in quell'anno è stato disposto il provvedimento di indulto che ha portato ad una sostanziosa dimissione di carcerati, la variazione è di circa 20.000 unità. Il dato relativo al 2006 in tabella è stato riportato con il colore rosso per consentire una lettura più immediata. Interessante vedere come l'anno successivo l'aumento di utenza è pari a circa 10.000 unità. Se osserviamo la presenza totale di detenuti e teniamo in considerazione la capienza massima dei nostri istituti penitenziari, 49.635, ipotizzando che quest'ultima si sia modificata negli anni in misura marginale, possiamo constatare che il sovraffollamento di cui parlavamo prima è una costante del nostro sistema penitenziario e a partire dal 1999 ha caratterizzato fortemente lo stesso fatta eccezione del bimestre 2006-2007 in cui le carceri hanno avuto un po' di respiro grazie al provvedimento di indulto.

Dopo aver indagato la popolazione delle carceri italiane, si torna al focus della ricerca, in altre parole all'occupazione dei detenuti nel lavoro penitenziario. La situazione occupazionale dei penitenziari italiani al 31 Dicembre 2014 si presenta come in *Tabella 6*. Nella prima colonna possiamo trovare la divisione per regione di detenzione dei lavoratori, poi abbiamo una colonna che si riferisce ai lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, quindi addetti ai lavori domestici, con la specificazione del lavoro femminile. Qui ci fermiamo in quanto il dato è decisamente rilevante se confrontato al totale dei lavoratori, numero presente nella sesta colonna. Si può vedere, infatti, come la maggioranza del lavoro svolto all'interno dei penitenziari faccia riferimento appunto al lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

Tabella 4. Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione situazione al 31 dicembre 2014⁹³.

Regione	Istituti	Capienza	Presenti		Stranieri	Semilibertà	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.502	1.817	71	192	13	2
BASILICATA	3	470	455	11	65	3	0
CALABRIA	13	2.662	2.397	51	329	19	0
CAMPANIA	17	6.082	7.188	360	874	195	3
EMILIA ROMAGNA	12	2.795	2.884	117	1.347	38	6
FRIULI	5	484	615	21	231	12	1
LAZIO	14	5.114	5.600	390	2.417	49	5
LIGURIA	7	1.174	1.411	72	766	27	7
LOMBARDIA	19	6.064	7.824	431	3.459	55	15
MARCHE	7	812	869	29	388	9	1
MOLISE	3	274	322	0	29	1	0
PIEMONTE	13	3.826	3.589	126	1.551	37	7
PUGLIA	11	2.377	3.280	173	559	78	1
SARDEGNA	12	2.774	1.839	35	440	18	2
SICILIA	23	5.926	5.962	122	1.179	86	7
TOSCANA	18	3.340	3.269	113	1.573	76	23
TRENTINO	2	509	289	20	209	2	1
UMBRIA	4	1.314	1.404	42	409	13	0
VALLE D'AOSTA	1	180	134	0	84	1	0
VENETO	10	1.956	2.475	120	1.361	38	11
Totale nazionale	202	49.635	53.623	2.304	17.462	770	92

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica

LEGENDA.

Regione = Regione di detenzione

Istituti = Numero di istituti presenti nella regione di riferimento.

Capienza = Capienza regolamentare degli istituti

Presenti = Numero di detenuti presenti in ogni regione

Stranieri = Numero di detenuti stranieri presenti in ogni regione

Semilibertà = Numero di detenuti presenti in regime di semilibertà, conteggiati nel totale.

⁹³ Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica, www.giustizia.it

Tabella 5. Detenuti presenti per posizione giuridica , sesso e nazionalità, serie storica biennale degli anni: 1991 – 2014, con annesso dato 2006⁹⁴.

Data di rilevazione	Posizione giuridica				Sesso		Nazionalità	
	Imputati	C	Internati	Totale	Donne	%	Stranieri	%
31/12/1991	19.875	14.319	1.275	35.469	1.892	5,33	5.365	15,13
31/12/1993	25.497	23.503	1.348	50.348	2.525	5,02	7.892	15,67
31/12/1995	19.431	26.089	1.388	46.908	1.999	4,26	8.334	17,77
31/12/1997	20.510	26.646	1.339	48.495	1.938	4	10.825	22,32
31/12/1999	23.699	26.674	1.441	51.814	2.136	4,23	14.057	27,13
31/12/2001	23.302	30.658	1.315	55.275	2.369	4,38	16.294	29,48
31/12/2003	20.225	32.865	1.147	54.237	2.493	4,6	17.007	31,36
31/12/2005	21.662	36.676	1.185	59.523	2.804	4,71	19.836	33,32
31/12/2006	22.145	15.468	1.392	39.005	1.670	4,28	13.152	33,72
31/12/2007	28.188	19.029	1.476	48.693	2.175	4,47	18.252	37,48
31/12/2009	29.809	33.145	1.837	64.791	2.751	4,12	24.067	37,15
31/12/2011	27.325	38.023	1.549	66.897	2.808	4,2	24.174	36,14
31/12/2013	22.877	38.471	1.188	62.536	2.694	4,31	21.854	34,95
31/12/2014	18.518	34.033	1.072	53.623	2.304	4,3	17.462	32,56

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica

LEGENDA:

% = percentuale rispetto ai presenti

C = Condannati

Per capire meglio come in realtà questo si vada a suddividere è necessario fare riferimento alla *Tabella 7* dove appunto si possono trovare le varie tipologie di impiego alla dipendenza dell'amministrazione. Tornando alla *Tabella 6* troviamo inseriti nella terza colonna i dati relativi al lavoro non alle dipendenze dell'amministrazione. Nelle ultime due colonne sono riportati i numeri riferibili al numero totale di detenuti lavoratori e al numero di donne lavoranti contenute nel totale stesso. Vediamo che le donne lavoratrici sono poche, 882, rispetto agli uomini ma se rapportiamo questo dato al numero di donne detenute, che abbiamo visto essere di 2.304 unità al dicembre 2014, possiamo dedurre che circa un terzo delle donne detenute sia impiegata in un lavoro. Mentre su un numero di detenuti uomini pari a 51.319 sono 13.668 i detenuti impiegati nel

⁹⁴ Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica, www.giustizia.it

lavoro penitenziario. È quasi un quarto dei detenuti uomini ad essere impiegato nel lavoro penitenziario. Per quanto riguarda le donne lavoratrici tuttavia, siamo di fronte ad altri dati interessanti, si può constatare osservando la quinta colonna come in alcune regioni non siano previste per le donne occupazioni al di fuori di quelle alle dipendenze dell'amministrazione penitenziario.

Abbiamo dunque chiaro il quadro relativo al lavoro penitenziario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Per completare il nostro lavoro e avere un'idea completa sul lavoro dei detenuti in generale è necessario andare a ricercare le informazioni relative ai lavoratori ammessi al lavoro non alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, questi possono essere suddivisi in tre categorie: lavoratori semiliberi, in questo caso sono conteggiati solo i semiliberi occupati in attività lavorative, lavoratori assegnati al lavoro esterno e lavoratori la cui attività si svolge all'interno del carcere ma alle dipendenze di cooperative o imprese pubbliche o private esterne. *Tabella 8*. All'interno di questa tabella possiamo vedere che il numero più grande di detenuti assunti per conto di terzi è quello relativo al lavoro intramurario gestito da cooperative sociali, a seguire vi sono i lavoratori ammessi al lavoro esterno, grazie all'articolo 21 della L. 354/75, il terzo gradino del podio è occupato dai lavoratori semiliberi che abbiano un contratto con un datore di lavoro esterno, seguono il lavoro intramurario gestito da imprese e il lavoro in proprio in regime di semilibertà. Un dato che sicuramente non può essere trascurato è quello relativo al numero dell'impiego di lavoro non alle dipendenze dell'amministrazione nella regione Lombardia che vede 671 detenuti occupati secondo queste modalità, tuttavia è plausibile che tale numero sia elevato in quanto la capacità detentiva lombarda è molto alta.

Per avere un'idea precisa sulle varie tipologie di lavorazioni che possono effettuarsi con l'impiego di detenuti si deve far riferimento alla *Tabella 2* precedentemente riportata nel paragrafo 3.1. Un ultimo contributo che credo sia importante riportare è la serie storica dell'occupazione penitenziaria relativa agli anni che vanno dal 1991 al 2014. In questo caso ho scelto di riportare i dati a scansione biennale con l'aggiunta dell'anno 2000, riportato in rosso, in quanto potenzialmente rilevante per le novità introdotte dalla cosiddetta *Legge Smuraglia*. Molto interessante in questo contributo è osservare il variare delle percentuali dell'occupazione. Le ultime due colonne nello specifico ci possono dare l'idea di come il lavoro penitenziario sia variato negli anni in percentuale al numero di detenuti presenti nelle carceri. Vedi *Tabella 9*. Generalmente da questa tabella possiamo vedere che la percentuale di detenuti lavoratori si aggira sempre in valori che stanno nel range del 20-30% dei detenuti e che la maggior parte dell'occupazione fa riferimento al lavoro intramurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Questo dato non può che rendere poco piacevole l'analisi dei dati dal momento che come utilità sociale collegata a politiche di risocializzazione, inclusione e abbassamento della recidiva il lavoro alle dipendenze di terzi è decisamente più incisivo, in quanto scardina alcune dinamiche di immobilismo che non vengono scalfite invece dal lavoro per conto dell'amministrazione, gestito attraverso i lavori domestici.

Tabella 6. Riepilogo nazionale detenuti lavoranti situazione al 31 dicembre 2014⁹⁵.

Regione di detenzione	alle dipendenze dell'Amministrazione		non alle dipendenze dell'Amministrazione		totale lavoranti	
	numero detenuti	di cui donne	numero detenuti	di cui donne	numero detenuti	di cui Donne
Abruzzo	558	17	33	1	591	18
Basilicata	107	4	2	0	109	4
Calabria	573	15	31	0	604	15
Campania	1.289	77	202	16	1491	93
Emilia Romagna	716	19	118	7	834	26
Friuli	120	2	16	0	136	2
Lazio	1.322	150	196	18	1518	168
Liguria	227	17	53	0	280	17
Lombardia	1.656	161	671	49	2327	210
Marche	223	9	29	1	252	10
Molise	95	0	7	0	102	0
Piemonte	835	22	177	16	1012	38
Puglia	785	60	111	14	896	74
Sardegna	669	14	44	0	713	14
Sicilia	1.097	22	92	0	1189	22
Toscana	987	46	125	4	1112	50
Trentino	125	6	14	0	139	6
Umbria	371	20	21	0	392	20
Valle d'Aosta	38	0	8	0	46	0
Veneto	433	30	374	65	807	95
Totale Italiani + Stranieri	12.226	691	2.324	191	14.550	882

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica.

⁹⁵ Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica, www.giustizia.it

Tabella 7. Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, situazione al 31 Dicembre 2014⁹⁶.

Regione	Lavorazioni	Colonie	Istituto	Fabbricati	servizi	Totale
Abruzzo	105	0	409	20	24	558
Basilicata	0	0	90	6	11	107
Calabria	2	0	486	47	38	573
Campania	54	0	1.079	120	36	1.289
Emilia Romagna	19	0	617	43	37	716
Friuli	0	0	103	12	5	120
Lazio	76	0	1.126	76	44	1.322
Liguria	0	0	209	14	4	227
Lombardia	11	0	1.507	72	66	1.656
Marche	7	0	179	16	21	223
Molise	0	0	90	1	4	95
Piemonte	15	0	751	39	30	835
Puglia	12	0	722	32	19	785
Sardegna	7	135	419	45	63	669
Sicilia	88	0	878	74	57	1.097
Toscana	123	20	697	79	68	987
Trentino	0	0	115	7	3	125
Umbria	23	0	323	12	13	371
Valle d'Aosta	0	0	31	4	3	38
Veneto	0	0	354	52	27	433
Totale	542	155	10.185	771	573	12.226

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica

LEGENDA:

Regione = regione di detenzione

Colonie = colonie agricole

Istituto = servizi d'istituto

Fabbricati = Manutenzione ordinaria dei fabbricati

Servizi = Servizi extramurari (ex art. 21 L. 354/75) Sono conteggiati i detenuti beneficiari di tale articolo, stipendiati dall'amministrazione penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

⁹⁶ Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica, www.giustizia.it

Tabella 8. Detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, situazione al 31 Dicembre 2014⁹⁷.

Regione	Semiliberi		Esterno	Istituto		Totale
	Proprio	Datori		Imprese	Cooperative	
Abruzzo	0	5	20	2	6	33
Basilicata	0	2	0	0	0	2
Calabria	0	5	21	3	2	31
Campania	3	158	10	0	31	202
Emilia Romagna	0	36	44	20	18	118
Friuli Venezia Giulia	1	6	5	0	4	16
Lazio	0	43	40	0	113	196
Liguria	2	21	13	8	9	53
Lombardia	15	35	239	222	160	671
Marche	3	7	19	0	0	29
Molise	0	1	1	0	5	7
Piemonte	1	39	53	0	84	177
Puglia	3	62	19	9	18	111
Sardegna	3	10	24	0	7	44
Sicilia	0	44	23	0	25	92
Toscana	5	65	42	3	10	125
Trentino Alto Adige	0	2	0	0	12	14
Umbria	0	11	4	0	6	21
Valle d'Aosta	0	1	2	0	5	8
Veneto	0	31	60	91	192	374
Totale	36	584	639	358	707	2.324

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica

LEGENDA:

Regione = regione di detenzione

Proprio = lavoratori semiliberi in proprio

Datori = lavoratori semiliberi che abbiano un datore di lavoro esterno

Esterno = Lavoratori ammessi al lavoro esterno ex articolo 21 L. 354/75

Istituto = Lavoranti in istituto per conto di terzi, sono conteggiati i lavoranti in qualità di soci dipendenti per cooperative/ imprese, inclusi i lavoratori a domicilio ex articolo 52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie non gestite dall'amministrazione penitenziaria

⁹⁷ Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica, www.giustizia.it

Tabella 9. Detenuti lavoranti serie storica biennale degli anni: 1991 – 2014, con aggiunta dei dati relativi al 2000 e al 2014⁹⁸.

Data	Presenti	Amministrazione	%	Terzi	%	Totale	% Totale
31/12/1991	35.469	9.615	88,19	1.287	11,81	10.902	30,74
31/12/1993	50.348	9.398	87,35	1.361	12,65	10.759	21,37
31/12/1995	46.908	10.351	86,59	1.603	13,41	11.954	25,48
31/12/1997	48.495	10.033	85,68	1.677	14,32	11.710	24,15
31/12/1999	51.814	10.421	87,55	1.482	12,45	11.903	22,97
31/12/2000	53.165	11.121	86,85	1.684	13,15	12.805	24,09
31/12/2001	55.275	11.784	85,25	2.039	14,75	13.823	25,01
31/12/2003	54.237	11.463	83,23	2.310	16,77	13.773	25,39
31/12/2005	59.523	12.723	81,68	2.853	18,32	15.576	26,17
31/12/2007	48.693	11.717	87,93	1.609	12,07	13.326	27,37
31/12/2009	64.791	12.376	86,72	1.895	13,28	14.271	22,03
31/12/2011	66.897	11.700	83,8	2.261	16,2	13.961	20,87
31/12/2013	62.536	12.268	84,34	2.278	15,66	14.546	23,26
31/12/2014	53.623	12.226	84,03	2.324	15,97	14.550	27,13

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica

LEGENDA:

Data = data di rilevazione dati

Presenti = numero di detenuti presenti in carcere

Amministrazione = lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria

Terzi = lavoranti non alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria

Totale = totale detenuti lavoranti

% = percentuale dei lavoranti relativi alla colonna precedente rispetto al totale dei lavoranti

% totale = percentuale dei detenuti lavoranti all'interno del carcere rispetto alla popolazione totale

⁹⁸ Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica, www.giustizia.it

Oltre all'occupazione di cui che abbiamo trattato fino ad ora, c'è un altro aspetto che abbiamo indicato all'inizio del paragrafo e che vale la pena di indagare. L'argomento in oggetto è la *recidiva*.

Per recidiva si intende una circostanza aggravante per la quale un uomo ripete un reato per il quale è già stato condannato in precedenza. È anche per far fronte e limitare al massimo questa eventualità che la pena carceraria è necessariamente volta alla rieducazione del soggetto. La legge Gozzini⁹⁹ mirava ad attuare compiutamente il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, agevolando l'accesso alle misure alternative le quali rendono la pena flessibile, consentendo una valutazione in itinere del percorso risocializzante. La percentuale di revoche di misure alternative per reati commessi durante le stesse è statisticamente irrilevante. All'articolo 27 della costituzione italiana si afferma che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato esiste dunque un vero e proprio diritto costituzionale alla reintegrazione sociale. Un modo possibile per il recupero del cittadino e quindi per l'abbattimento della recidiva è sicuramente il lavoro, per questo motivo riporto il discorso relativo alla recidiva alla fine di un paragrafo nel quale ho indagato l'occupazione penitenziaria. Il lavoro è un diritto non solo un'opportunità.

Il lavoro per portare benefici al reinserimento del detenuto nella vita libera deve essere un lavoro vero, qualificato che dia prospettive per la vita futura. Solo in questo modo, dando veramente la possibilità al ristretto di imparare un mestiere e riscoprire le proprie capacità, non avremo recidiva da parte dello stesso.

Il lavoro negli istituti non sempre è un'esperienza buona soprattutto se si fa riferimento ai cosiddetti lavoro domestici con le sue categorie di nome poco dignitose quali: spesino, scopino, porta vitto, ecc. Queste difficilmente danno al lavoratore il senso di efficacia necessario per sperimentare la legalità¹⁰⁰.

L'abbattimento della recidiva relativamente all'occupazione del detenuto ha un'incidenza molto rilevante.

I dati raccolti a cominciare dal 2007 rivelano che la percentuale di recidivi che non hanno mai lavorato in carcere è superiore di tre volte rispetto a coloro che hanno svolto mansioni lavorative all'esterno o all'interno dei penitenziari. Cioè il 65 per cento dei recidivi che viene nuovamente arrestato appartiene al popolo degli ex detenuti non lavoranti; contro il 19 per cento dei recidivi, che invece avevano provato a imparare un mestiere qualsiasi¹⁰¹, aggiornando questi dati ad oggi possiamo affermare che la recidiva di coloro che lavorano durante la detenzione si aggira intorno al 10%, con alcuni casi di riduzione all'1-2% come rilevato all'interno del Carcere Padovano dei Due Palazzi. Le statistiche parlano infatti di una recidiva generalizzata che ufficialmente si aggira sul 68%

⁹⁹ Legge 663/86.

¹⁰⁰ Patrizio Gonnella, Diritti violati e poco lavoro: l'Italia del carcere è recidiva, da *“Il mestiere della libertà, dai biscotti alla moda le storie straordinarie dei prodotti made in carcere”* altra Economia, supplemento al n. 125, Milano, 2011, pp. 139-141

¹⁰¹ Carceri, recidivi dimezzati tra i detenuti ce lavorano, www.ilmessaggero.it

questo dato è sicuramente riconducibile anche alle tipologie dei reati più comuni e all'impossibilità per il carcere di risolvere alcune problematiche legate a questi. Dunque nonostante non ci sia un vero e proprio organo statistico che si occupi dell'osservazione e dei livelli della recidiva, fonti statistiche non ufficiali ci dicono che l'abbattimento della recidiva per coloro che in carcere sono impegnati in attività lavorative è notevole.¹⁰² La recidiva ha un costo sociale ed economico molto alto in quanto riduce il livello di sicurezza collettiva, scoraggia gli investimenti e pesa sul bilancio dello Stato. Abbattere la recidiva significa quindi contribuire alla crescita di un Paese in termini di legalità, risparmio e competitività. Nel 2001, si calcolò che la diminuzione di un solo punto percentuale della recidiva corrisponde a un risparmio di circa 51 milioni di euro all'anno.

Pertanto credo sia decisamente importante investire su tutto ciò che può ridurre il tasso di recidiva nel nostro stato. Il lavoro come detto è uno degli strumenti principali. Si rilevano diminuzione della recidiva anche relativamente all'ammissione a misure alternative alla detenzione, come ricordato all'inizio del paragrafo, in parte perché a queste vengono ammessi i detenuti ritenuti meno pericolosi dal punto di vista delinquenziale e della recidiva e in parte perché lo svolgimento di queste misure porta benefici simili a quelli del lavoro. I dati positivi che emergono dalle ricerche in merito a lavoro e Misure alternative alla detenzione, sono tuttavia sconcertanti se si tiene conto che in Italia nell'82,6% dei casi la pena si sconta interamente all'interno del carcere¹⁰³.

3.5 Il modello Bollate, una best practice tutta italiana.

Quando si parla di sistema penitenziario e lavoro in Italia è doveroso fare riferimento a quello che è, sotto molti punti di vista, il fiore all'occhiello del nostro paese, il carcere di Bollate presso Milano. La vita dei detenuti, all'interno di questa casa circondariale, è scandita da orari di lavoro, impegno sociale, educazione e istruzione. La cella serve soltanto per dormire. Questo tipo di condizione non è per tutti: all'ingresso c'è la selezione dei detenuti da ammettere al progetto riabilitativo, che consente di proporre loro un tipo di pena che lasci libertà di movimento e di organizzazione della propria giornata. Per contro, il detenuto si impegna a partecipare, insieme con gli operatori, all'organizzazione della vita carceraria, con un sistema di compartecipazione che lo vede protagonista delle scelte organizzative. I detenuti, riuniti in commissione, decidono autonomamente quali attività culturali, sportive e quali eventi organizzare. Sostengono i loro compagni in difficoltà fornendo, con la supervisione e il monitoraggio di giuristi volontari, consulenza legale gratuita.

¹⁰² Carcere: abbattere la recidiva si può e farebbe risparmiare 210 milioni di euro, www.confcooperative.it

¹⁰³ Donatella Stasio, *Meno recidiva più crescita*, www.ilsole24ore.com.

L'obiettivo è la decarcerizzazione e questa è la colonna portante del cercare di Bollate, con un'alta percentuale di lavoratori all'esterno. E' presente un alto numero di detenuti ammessi al lavoro all'esterno, ai sensi dell'art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario.

All'inizio del 2015 si contano 175 tra detenuti e detenute che lavorano all'esterno. Tale inserimento è possibile grazie a contatti con singole aziende, a convenzioni, come quella con l'AMSA di Milano e all'utilizzo dello strumento delle borse lavoro erogato dal Comune o dalla Regione¹⁰⁴.

Molta importanza viene data allo strumento del permesso premio, utilizzato anche per far conoscere e condividere con l'esterno le attività interne dei detenuti. Una delle punte di diamante di questa gestione particolare del tempo e dello spazio è riferibile appunto al lavoro. Lucia Castellano direttrice del Carcere di Bollate dal 2002 al 2011 sottolineava che *“Il lavoro è uno degli elementi del trattamento. Pertanto è nostro compito organizzare una giornata detentiva tanto più simile possibile a quella degli uomini liberi. Il carcere deve assomigliare all'esterno. Così come nella nostra vita occupa un posto importante il lavoro, altrettanto deve avvenire in carcere. Il lavoro è il più importante elemento del trattamento, sul quale si basa il reinserimento e quindi la rieducazione del detenuto, il lavoro serve a restituire autonomia economica e dignità”*¹⁰⁵. È forse per questo che oltre agli impieghi alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria per i lavori cosiddetti domestici in carcere sono presenti molte aziende che impiegano i detenuti nella telefonia, in servizi informatizzati, nel settore orto-florovivaismo, nella manutenzione delle aree verdi, nella coltivazione di piante ornamentali e ortaggi, venduti in un negozio ubicato tra la zona detentiva e il blocco esterno dell'istituto; la falegnameria produce mobili su commesse esterne e si occupa della scenotecnica del teatro.

Il carcere di bollate cede in comodato d'uso gratuito i locali pertanto le imprese che decidono di lavorare all'interno del carcere possono contare su un abbattimento dei costi fissi.

¹⁰⁴ Dati Raccolti da: www.carceredibollate.it, sezione attività tratta mentali: il lavoro.

¹⁰⁵ Lucia Castellano, Il “modello bollate”, contributo presente in *il mestiere della libertà*, altra economia, Milano, P.26.

Capitolo 4

Una ricerca Sperimentale sul Lavoro Penitenziario.

4.1. Lavoro penitenziario: Un percorso di ricerca

Dopo aver svolto una diffusa ricerca di informazione per quanto riguarda gli aspetti storici, normativi e statistici del lavoro penitenziario, si è resa palese la necessità di avere un riscontro diretto con lo stato dell'arte. Per fare questo era necessario passare la parola a tutte quelle persone che vivono nel loro quotidiano il lavoro penitenziario stesso. Si è scelto dunque di rivolgersi non ai detenuti ma bensì ai responsabili di cooperative o imprese che operano nel settore. Rivolgersi ai responsabili delle imprese infatti era la modalità più utile per avere dati sulle caratteristiche generali del lavoro svolto come anche sulle caratteristiche economiche dello stesso. Per una ricerca completa probabilmente avrei dovuto indagare la questione anche dal punto di vista del detenuto, ma le tempistiche e le normative del carcere non permettono un accesso agevole a tale opportunità, inoltre gli aspetti emotivi avrebbero allontanato molto dal focus di ricerca che vuole essere quello della convenienza economica oltre che sociale del lavoro penitenziario.

Per la natura sensibile dell'argomento trattato si è scelto di compiere una ricerca di tipo interpretativo grazie alla quale gli intervistati potessero esprimersi liberamente. Quello che mi chiedevo era se date le caratteristiche del lavoro penitenziario ci fosse davvero una convenienza economica ad investire in questa tipologia di lavoro, tenendo conto dei costi della formazione, dei costi del lavoro e dei finanziamenti previsti. Infatti il lavoro penitenziario deve tener conto anche degli aspetti economico-finanziari. L'economicità sta alla base dell'impegno delle cooperative ed imprese che operano in questo settore. Per economicità si intende la capacità dell'azienda di perdurare massimizzando l'utilità delle risorse impiegate e dipende congiuntamente dalle performance aziendali e dal rispetto delle condizioni di equilibrio che consentono il funzionamento delle aziende. L'economicità determina i costi e i ricavi riferiti a classi di operazioni e a singoli output. Le caratteristiche principali dell'economicità sono la "performance" e "le condizioni di equilibrio".

Nello studio preliminare del fenomeno ho scoperto che ci sono diversi privilegi cui può attingere un'impresa che decide di lavorare in carcere: Minori costi fissi, Riduzioni e agevolazioni contributive ed economiche, vantaggi di immagine.

Aspetti economici a parte era per me importante capire quanta parte dei detenuti effettivamente venga oggi coinvolta nel lavoro, per poter escludere o

confermare la marginalità del fenomeno. I dati di riferimento non erano molto positivi a riguardo e nell'analizzare la questione spesso ho pensato che ciò fosse dovuto alla particolare natura del lavoro penitenziario e alle criticità ad esso connesse. Per poter confermare o smentire il mio pensiero ho dedicato a questi aspetti una parte della mia ricerca.

Individuati i temi fondamentale del lavoro penitenziario, indicati come fattori all'interno della ricerca, ho provveduto alla stesura della definizione operativa determinando gli indicatori e le domande scientificamente corrette che potessero andare ad indagare senza viziare le risposte degli intervistati¹⁰⁶.

Per quanto riguarda la definizione operativa si veda *Tabella 10*.

Tabella 20. Definizione operativa di fattori, indicatori e domande per la ricerca.

FATTORI	INDICATORI	DOMANDE
Convenienza economica	a) Volume d'affari	A1) Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda/cooperativa? A2) Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014
	b) Minori costi fissi	B1) Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi? B2) In caso di risposta positiva, da cosa dipendono e quali aspetti riguardo?
	c) Costi di produzione	C1) Secondo lei i costi di produzione nel lavoro penitenziario sono maggiori o minori rispetto a quelli del lavoro libero? C2) Per quali motivi?
	d) Formazione	D1) La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo? D2) I costi della formazione sono a suo/vostro carico? D3) A quanto ammontano le spese della formazione per una persona?
	e) Contributi a fondo perduto	E1) Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare lavoro penitenziario? E2) Se si di che tipo? E3) Quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?

¹⁰⁶ Roberto Trincherò, *Manuale di ricerca educativa*, Franco Angeli, Milano, 2002

	<p>F) Sgravi fiscali</p> <p>g) Riduzione contributi</p> <p>h) Altri contributi o agevolazioni</p> <p>i) Immagine</p> <p>j) Recidiva.</p>	<p>F1) Utilizza gli sgravi fiscali previsti, dalla L 193/2000, per ogni lavoratore detenuto assunto? F2) In quale misura? F3) Quanto sono importati per il mantenimento della sua attività?</p> <p>G1) La sua impresa usufruisce delle riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L 193/2000? G2) In quale misura? G3) Quanto è importate per il mantenimento della sua attività?</p> <p>H1) Esistono altri contributi o agevolazioni? H2) Se si quali?</p> <p>I1) Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”? I2) In caso di risposta positiva quali sono questi vantaggi?</p> <p>J1) Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di operare in carcere? J2) Relativamente all’esperienza della sua Azienda/cooperativa può confermare una incidenza bassa della recidiva? J3) In che termini?</p>
Volume di attività	k) Carcerati coinvolti	<p>K1) Quanti carcerati coinvolge la sua attività? K2) Sa indicare qual è la percentuale di detenuti lavoratori nel carcere in cui opera? K5) La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?</p>
Criticità	l) Criticità	L1) Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario?

Fonte: elaborazione personale.

Sulla base della definizione operativa appena riportata sono stati creati un questionario a domande miste, chiuse e aperte, e una scaletta di intervista. Rimando all'appendice 2 in calce al capitolo per la visione del questionario, all'appendice 1 per la visione della scaletta d'intervista, all'appendice 3 per la visione dei questionari compilati con i contributi delle cooperative. Tali strumenti sono stati sottoposti ad un campione di ricerca di tipo accidentale, composto dai rappresentanti di alcune cooperative sociali che operano in istituti penitenziari e che si sono rese disponibili alla collaborazione. La distribuzione geografica delle cooperative coinvolte, copre il territorio italiano in maniera abbastanza completa, vedi figura 3.

Figura 3. Distribuzione geografica del campione.



Fonte: elaborazione personale.

Relativamente al campione si è da subito palesata la difficoltà ad accedere al dialogo con le cooperative. I questionari compilati che sono tornati indietro sono pochi dal punto di vista numerico, nonostante il campione contattato fosse formato da più di cento unità. Questo aspetto può dipendere da diversi fattori, uno dei quali è sicuramente la mancanza di un'organizzazione che di per se raccolga tutte le cooperative dello stesso genere, nel mio caso le cooperative che lavorano con e nel carcere.

Alle cooperative è stato chiesto di compilare una scheda conoscitiva una sorta di Carta d'Identità atta ad inquadrare il campione riportando la ragione sociale e la tipologia di produzione, oltre ad altre informazioni biografiche. In questa scheda è stato chiesto anche di indicare le motivazioni che hanno portato la cooperativa a lavorare carcere o con detenuti, domanda posta in questo documento per lasciare maggior spazio alla risposta che non avrebbe portato buoni frutti inserita all'interno del questionario. Riporto nel paragrafo 4.2, questi preziosi contributi.

4.2 Il campione della ricerca: Carte d'identità.

In questo paragrafo vengono presentate le schede contenenti i contributi delle cooperative sociali coinvolte. Queste contengono le informazioni principali delle stesse e le motivazioni che hanno spinto l'azienda ad intraprendere un'attività in ambito penitenziario. La successione segue un ordine di tipo geografico, da nord a sud, non è quindi da intendersi come gerarchica.

Ragione sociale: Cooperativa sociale Divieto di Sosta

Anno di fondazione: 2007

Forma giuridica: Cooperativa sociale tipo B

Tipologia di merce/servizio prodotto:

Attualmente la cooperativa lavora su due progetti:

- Banda Biscotti CC Verbania + CR Saluzzo
- Gestione spaccio e produzione grissini CC Ivrea

Sede sociale: Verbania, via Madonna di Campagna

Perché ha deciso di lavorare nel Carcere?

La Cooperativa nasce come esito naturale del percorso svolto dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri nell'ambito delle attività rivolte al contesto penale. In sostanza la cooperativa promuove la nascita/sviluppo di iniziative di impresa legate alle filiere formative presenti all'interno degli istituti di pena.



Ragione sociale: Cooperativa sociale dell'orso blu

Anno di fondazione: 1992

Forma giuridica: Cooperativa sociale ONLUS

Tipologia di merce/servizio prodotto:
Produzione lavoro (Raccolta carta, giardinaggio)

Sede sociale: Via Felice Piacenza, 11, Biella



Perché ha deciso di lavorare nel Carcere?

La cooperativa ha come Mission l'obiettivo di perseguire il benessere e l'integrazione sociale dei soggetti fragili o svantaggiati e tra questi ci sono anche persone che hanno a che fare con il carcere e il suo indotto, quindi anche gli arresti domiciliari. Dunque abbiamo deciso di lavorare nel carcere, per soddisfare un requisito della Mission stessa. In particolare abbiamo un progetto di raccolta della carta all'interno del carcere, esattamente come c'è un servizio in appalto dalla società ecologica biellese della raccolta differenziata della carta sul territorio della città di Biella, specularmente c'è all'interno della casa circondariale e quindi è proprio un servizio che noi svolgiamo in appalto.

Inoltre in particolare uno dei soci più importanti della cooperativa in termini di leadership e di opinion leader è una persona che ha scontato un ergastolo. Ottenendo uno sconto di pena, non per pentimento ma bensì per le sue caratteristiche di carisma, di leadership. È una persona piuttosto colta e capace di esprimere tutta una serie di vissuti e di idee che non solo l'hanno portato a delinquere e finire in carcere, per omicidio, ma poi anche di spiegarne ragioni culturali, storiche e sociali tali da fare un percorso all'interno della cooperativa quand'era detenuto e all'interno della cooperativa. Come uomo libero davvero incredibile, ha formato le persone che hanno lavorato con lui. E questo ha contaminato e fatto sì che la cooperativa rimanesse affezionata al tema del lavoro penitenziario.

Cooperativa Emmaus

Ragione sociale: Emmaus Cooperativa Sociale ONLUS

Anno di fondazione: 1994

Forma giuridica: Cooperativa Sociale

Tipologia di merce/servizio prodotto:

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Sede sociale: 28100 Novara, Via 23 Marzo, 357

Perché ha deciso di lavorare nel Carcere?

Abbiamo deciso di lavorare nel carcere per perseguire la Mission aziendale. Recuperare le persone cosiddette svantaggiate, tra cui quelle con trascorsi/presenti carcerari, è parte fondante dello scopo sociale della nostra cooperativa.



Ragione sociale: Rio Terà dei Pensieri s.c.s.

Anno di fondazione: 1994

Forma giuridica: Cooperativa sociale (di tipo B)

Tipologia di merce/servizio prodotto: Serigrafia, pelletteria, cosmetica, orticoltura

Sede sociale: Lavoriamo nella casa di reclusione donne della Giudecca (Venezia – Giudecca 712) e nella Casa Circondariale S. Maria Maggiore (Venezia – S. Croce 324). La sede amministrativa ed un laboratorio di pelletteria esterno al carcere si trovano invece in Via delle Industrie 25/12 – Marghera Venezia.

Perché ha deciso di lavorare nel Carcere?

La *cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri* nasce nel 1994, a seguito di una sfortunata vicenda che ha portato a conoscere inaspettatamente l'esperienza del carcere (da dentro come detenuto e da fuori come conoscente-amico) alcune persone che avevano storie di vita personale e professionale che diremmo "normali" ed insospettabili.

La cosa che presto è risultata più tremenda della reclusione è stata la quantità di tempo inutilmente trascorso chiusi in cella senza fare nulla, così è nata la cooperativa, per offrire un'alternativa alla cella alle persone detenute.

Inizialmente le attività si sono sviluppate in un'ottica prevalente di risocializzazione e attingendo alle risorse del volontariato dando avvio ai laboratori artigianali che esistono tutt'oggi. Le prime attività sono state il ripristino dell'orto nel carcere femminile e la serigrafia nel carcere maschile, poi seguite dalla cosmetica al femminile (che si lega all'orto per l'utilizzo degli estratti di alcune piante aromatiche lì coltivate) e dalla pelletteria al maschile.

Nel tempo le attività si sono sviluppate con un'attenzione particolare alla formazione e al lavoro, ritenendoli oggi gli strumenti principali per avviare percorsi di responsabilizzazione ed inclusione sociale.

La cooperativa compie quindi la propria *mission* promuovendo forme innovative di impresa sociale a partire dall'attenzione all'ambiente e all'equità nel lavoro: cerchiamo di dare un'impostazione eco-sostenibile ai nostri prodotti e assumiamo i nostri lavoratori detenuti con un regolare contratto di lavoro.

Parallelamente allo sviluppo delle attività, la cooperativa in questi anni ha investito sempre di più anche in formazione per i propri operatori, organizzando percorsi formativi e di coaching rispetto all'inserimento lavorativo di persone in svantaggio, avvalendosi di personale qualificato esterno. Grazie a questo lavoro con le nostre risorse umane, abbiamo quindi consolidato la convinzione che la gestione di attività di inserimento lavorativo in carcere si debbano necessariamente arricchire, oltre che della offerta lavorativa in sé, anche di quei contenuti di etica e responsabilità che la gestione di un rapporto di lavoro, la vita in collettività e il rispetto degli altri implicano, ed in tal senso i nostri operatori e coordinatori garantiscono la massima attenzione.

Ragione sociale: Panta Coop Arl

Anno di fondazione: 2001

Forma giuridica: Cooperativa sociale arl no fine di lucro

Tipologia di merce/servizio prodotto: Formazione e lavoro

Sede sociale: Via Campotosto, snc – 00156 Roma

Perché ha deciso di lavorare nel Carcere?

Perché tutti gli esseri umani hanno diritto al lavoro, alla sanità, alla dignità e ad una seconda opportunità per riscattarsi, lo dice la nostra Costituzione.



Ragione sociale: Lazzarelle Cooperativa Sociale a r.l.

Anno di fondazione: 2010

Forma giuridica: Società cooperativa

Tipologia di merce/servizio prodotto: Caffè/tè

Sede sociale:

Sede Legale: Via Sant'Eframo Vecchio, 54/56/58 - 80137 Napoli –

Sede Operativa: Via Pergolesi, 140 - 80078 Pozzuoli (NA)

Perché ha deciso di lavorare nel Carcere?

Ritengo che le carceri non dovrebbe essere un luogo buio e dimenticato. Confidiamo che sia sempre possibile, anche nelle condizioni più difficili, che le donne possano essere protagoniste della loro evoluzione.



Ragione sociale: “CAMPO DEI MIRACOLI”
Società Coop. Sociale

Anno di fondazione: 1999

Forma giuridica: Società Cooperativa Sociale

Tipologia di merce/servizio prodotto:

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel settore della preparazione e somministrazione pasti; produzione di prodotti da forno; servizio trasporto; servizi di pulizia; ecc.

Sede sociale:

Via Consolazione, 8; Gravina in Puglia (BA) sede legale;
Via Carso, 5; Gravina in Puglia (BA) sede amministrativa
Via Casale, 99; Gravina in Puglia (BA) sede operativa;
Via Andria 300; c/o Casa Circondariale Trani (BT) sede operativa.

Perché ha deciso di lavorare nel Carcere?

La nostra Cooperativa ha come scopo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Ha iniziato a inserire nel mondo del lavoro soggetti con patologie psichiatriche. Una delle prime attività intraprese dalla cooperativa per compiere l’inserimento lavorativo è stata quella di gestire mense. Questa esperienza nel settore della preparazione dei pasti ci ha consentito attraverso il Consorzio Meridia di Bari, cui la cooperativa aderisce, di essere individuata per un progetto sperimentale che, per la prima volta, apriva al mondo della cooperazione la possibilità di gestire il servizio di preparazione dei pasti in alcuni Istituti Penitenziari. La Campo dei Miracoli ha cominciato a espletare questo servizio presso la Casa Circondariale di Trani dal 2003. Questo ha portato la cooperativa a rapportarsi con un tipo diverso di svantaggio e cioè quello delle persone detenute.



I contributi presentati nelle pagine precedenti, sono stati uno strumento utile per inquadrare meglio la composizione del campione a cui mi rivolgevo.

Da questo primo strumento di analisi emerge che tutti i contributi arrivano da società che hanno la forma giuridica della cooperativa sociale. Un altro aspetto che accomuna tutti i contributi è rilevabile nei contenuti presentati per rispondere alla domanda “Perché ha deciso di lavorare nel carcere?”, infatti si evince che tutte le cooperative si siano avvicinate a questa particolare categoria del lavoro per favorire il reinserimento di persone svantaggiate. La motivazione è che questo inserimento lavorativo del detenuto possa essere molto utile dal punto di vista sociale. Molti contributi sottolineano inoltre che il reinserimento di persone svantaggiate e il rispetto della dignità di ogni individuo siano elementi fondamentali della Mission di azienda. Per Mission si

intende la missione, lo scopo di un'azienda o impresa che è la giustificazione stessa della sua esistenza e allo stesso tempo ciò che la contraddistingue da tutte le altre.

Oltre allo schema della cosiddetta carta d'identità dell'azienda, ho inviato con un e-mail un questionario digitale da compilare. Tale documento mi è stato rinviato con i contributi di ciascuna cooperativa. Rinvio al capitolo 5 l'analisi dei dati raccolti.

Capitolo 5

Risultati e discussione della ricerca sperimentale.

5.1. Il questionario: “Il lavoro penitenziario tra economicità, volume di attività e Criticità”.

Come indicato nel paragrafo 4.1, per svolgere la mia ricerca sperimentale sul lavoro penitenziario ho creato un questionario a domande miste: chiuse e aperte da presentare alle cooperative. I contributi sono presentati in ordine sparso rispetto alla presentazione del campione, per garantire l'anonimato, sono invece coerenti con la successione dell'*appendice 3*.

La suddivisione delle tematiche ricalca quanto riportato in *Tabella 10*.

La prima tematica è relativa alla convenienza economica del lavoro penitenziario. Si è cercato di inquadrare quale sia il volume d'affari delle cooperative intervistate, i dati emersi sono molto differenti l'uno dall'altro.

Gli importi variano da un minimo di 50.000 euro all'anno ad un massimo di 650.000 euro l'anno. Solamente una cooperativa di quelle intervistate mi ha specificato che sebbene il volume d'affari della coop. si aggiri intorno ai 500.000 euro l'anno, il volume dedicato al lavoro penitenziario è di 10.000 l'anno. I dati potrebbero quindi riferirsi solo alla parte relativa al lavoro penitenziario ovvero all'intera attività della cooperativa.

Tutte le cooperative hanno asserito che nel lavoro penitenziario vi è rispetto al lavoro libero un abbassamento dei costi fissi.


È stato chiesto a questo punto quali siano gli aspetti connessi all'abbassamento dei costi fissi nel lavoro penitenziario. Vedi *figura 4*.

Con la stessa percentuale di risposta 22% troviamo come aspetti di risparmio sui costi fissi l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di fabbricati interni al carcere e l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature.

L'aspetto più rilevante è invece l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere, che vede una percentuale di risposta del 33%.

Due cooperative hanno indicato invece aspetti non contenuti nelle risposte multiple relativamente alla possibilità di indicare altro: In un caso sono state indicate come aspetti di abbassamento dei costi fissi le borse lavoro che accompagnano i detenuti, nel secondo caso si fa riferimento al fatto che Le funzioni di coordinamento educativo e dunque le spese per i lavori di formazione di un'équipe sono svolte e a carico degli educatori del carcere, pertanto la cooperativa pagherà il costo puro dell'operaio, senza tutto il valore aggiunto necessario per mantenere al lavoro soggetti fragili.

Figura 4 Aspetti di abbassamento dei costi fissi. (Domanda 4 del questionario)



Fonte: elaborazione personale.

Alla domanda, numero 5, se i costi di produzione all'interno del carcere siano minori o maggior confrontati a quelli del lavoro libero le risposte non sono state unanimità. Chi ha indicato che i costi di produzione sono maggiori nel lavoro penitenziario ha giustificato tale asserto dicendo "Trattandosi di una struttura che ha un regolamento interno e degli orari da rispettare, una impresa che produce all'interno deve rispettare delle fasce orarie in cui può avvenire la produzione e questo non consente di organizzare in maniera opportuna la produzione per consentire un abbassamento dei costi".

Mentre coloro che hanno rilevato costi di produzione minori hanno specificato che questo dipende: in caso di borsa lavoro dal fatto che l'azienda ha la possibilità di usufruire di personale con costi ridotti; Per il comodato d'uso gratuito e gli sgravi fiscali di cui possono beneficiare e in fine dal minore costo del lavoro per il personale detenuto, anche se questo vantaggio viene in parte ridotto dall'elevato turnover e dalla bassa specializzazione dei lavoratori.

Altre spese che devono essere considerate per chiunque voglia iniziare un'attività sono quelle per la formazione del personale. Per questo motivo è stato chiesto alle cooperative se prevedessero formazione per l'inserimento lavorativo e se le spese ad esso connesse fossero a loro carico o a carico della amministrazione penitenziaria. Tutte le risposte sembrano prevedere che la formazione per l'inserimento lavorativo sia presente. Le spese di formazione risultano essere a carico della cooperativa stessa per l' 86% del campione e non a carico per il 14%, dunque tendenzialmente sono le stesse cooperative a finanziarle.

Tabella 11: Domanda 9 del questionario

A quanto ammontano le spese di formazione per una persona?
<i>Contributo a.</i> € 150,00 per persona
<i>Contributo b.</i> Dipende dalla mansione e dal percorso lavorativo da cui proviene il soggetto. Attualmente, mediamente, un affiancamento a personale già addestrato dura per circa 2 settimane per un totale di circa 1000 euro
<i>Contributo c.</i> I nostri lavoratori vengono formati secondo la metodologia learning by doing, quindi sono assunti con regolare contratto e durante il primo mese di attività formati durante il l'orario di lavoro
<i>Contributo d.</i> In realtà non posso quantificare in quanto la formazione vera e propria è più che altro relativa alla sicurezza, mentre per la formazione al lavoro si fa ricorso a lavoratori con più anzianità e alle modalità del Learning by doing.
<i>Contributo e.</i> Dipende dal settore in cui la persona viene formata, la formazione nel campo dell'informatica ha un costo diverso da quello di un serramentista per es.
<i>Contributo f.</i> Non saprei quantificare. Adottiamo un sistema di formazione continua "on the job" proprio per poter contenere al massimo i costi ed ottimizzare le risorse. I nostri operatori, hanno sempre in affiancamento ai detenuti lavoratori detenuti in formazione (la quantità varia a seconda delle diverse attività. La proporzione può variare da 1/3 a 1/6 circa.
<i>Contributo g.</i> La formazione è il punto di partenza del nostro intervento nel senso che la nostra preoccupazione è di creare integrazione tra il lavoro e l'offerta formativa pubblica presente all'interno degli istituti

Fonte: elaborazione personale.

La definizione dell'ammontare delle spese tuttavia ha raccolto contributi molto diversi tra loro, credo sia per questo necessario riportarli nella loro interezza. I vari contributi sono riportati nella *Tabella 11*. In un solo caso è stata riportata una cifra precisa, in un secondo caso una media delle spese, mentre per la maggior parte dei casi non si può quantificare la spesa perché si utilizza la metodologia del *Learning by doing* o formazione continua *on the job*, o ancora


perché le spese variano con il variare del settore di inserimento e della esperienza pregressa.

Si è passati poi a chiedere alle cooperative sociali se fossero previsti contributi a fondo perduto erogati per il lavoro penitenziario, tutte le cooperative ad eccezione di due hanno affermato che per quanto riguarda la loro attività non ve ne siano. I fondi recuperati dalle cooperative che ha risposto positivamente alla domanda fanno riferimento in un caso a donazioni di fondazioni che seppur non specificati nella quantità sono indicati come modesti e per niente importanti. Mentre nell'altro caso fanno riferimento ai contributi derivanti da bandi di fondazioni bancarie e risultano essere abbastanza importanti per il mantenimento dell'attività. Tenendo conto di questi dati possiamo dire che non esistono più contributi a fondo perduto destinati al lavoro penitenziario erogati da istituzioni o enti locali. In passato la regione Piemonte ad esempio erogava una tantum un contributo a fondo perduto per finanziare le cooperative e le imprese che svolgevano attività lavorative all'interno delle case circondariali.

Per inquadrare la convenienza economica del lavorare in carcere non si poteva che fare riferimento alle agevolazioni introdotte dalla Legge 193 del 2000 cosiddetta legge Smuraglia. Per approfondimenti fare riferimento i paragrafi 3.1 e 3.2. È stato dunque chiesto alle cooperative se utilizzassero gli sgravi fiscali previsti dalla legge Smuraglia per ogni lavoratore detenuto assunto. La risposta è stata positiva per l'86% del campione e negativa per il 14% dello stesso. *Figura 5.* La misura di utilizzo fa riferimento al credito d'imposta, una delle cooperative ha riportato come cifra 516,00 euro al mese in proporzione alle ore lavorate. Altre due mi hanno riportato la cifra utilizzata in un caso l'ammontare è di 32.268,03 euro relativi al 2014, mentre nell'altro caso 37.000. L'utilizzo di questo incentivo è dunque molto diffuso per questo è stato chiesto alle cooperative quanto questo fosse importante per il mantenimento dell'attività nel carcere, riferirsi alla *figura 6.* La percezione di importanza dei crediti d'imposta è molto diversificata il 29% del campione ritiene che questo tipo di agevolazione, sia per il mantenimento delle attività della cooperativa quantificabile a *niente*. Questo potrebbe dipendere dall'importo basso di tale agevolazione come anche dal fatto che il lavoro penitenziario possa essere per alcune delle cooperative un parte residuale del impegno sociale svolto. Pertanto la cooperativa avrebbe la possibilità di stare in piedi anche senza questo sussidio. Un altro 29% del campione considera tale agevolazione abbastanza importante. Interessante è invece il dato che vede assegnare alla categoria molto il 43% del campione. Nessuna cooperativa si è espressa a favore della categoria *poco*. Un'altra agevolazione della legge Smuraglia è la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali. Anche in questo caso ho chiesto alle cooperative se usufruissero di tale agevolazione la risposta è stata positiva per l'86% e negativa per il restante 14%. L'importanza di questa agevolazione per il mantenimento dell'attività è percepita per il 17% del campione come poco importante, per il 33% abbastanza importante e per il 50% molto importante. Fare riferimento alla *figura 7.* Nessuna cooperativa ha inserito l'opzione "niente" anche se un contributo non si è espresso in quanto non ne fa uso e


pertanto potrebbe essere riconducibile a tale categoria. Questo dato è molto significativo, si può ipotizzare che gli sgravi contributivi agevolino in maniera significativa e reale le attività imprenditoriali.

Figura 5. Domanda 13 del questionario “utilizza gli sgravi fiscali previsti dalla L.193/2000?”



Fonte: elaborazione personale

Figura 6. Domanda 15 del questionario, “quanto sono importanti per il mantenimento della sua attività?”



Fonte: elaborazione personale.

Figura. 7. Domanda 18 del questionario “Quanto è importante per il mantenimento della sua attività?”



Fonte: elaborazione personale.

Dopo aver indagato il vantaggio connesso alla legge Smuraglia si è passati al tema del vantaggio dal punto di vista del Marketing sociale. È emerso dai contributi delle cooperative a cui mi sono rivolta chiedendo di specificare di quali vantaggi si parlasse un contenuto abbastanza diversificato. Il contenuto delle risposte è molto interessante e in alcuni casi rileva anche alcune criticità. Riporto in *Tabella 12* le varie testimonianze. Si rileva che in alcuni casi i prodotti vengono acquistati dai clienti non solo perché di buona qualità, ma soprattutto perché creati da persone detenute. Le motivazioni si possono ricercare nella curiosità del cliente nei confronti del carcere e delle attività in esse svolte, comprese quelle produttive. Le persone veramente interessate al recupero sociale possibile attraverso il lavoro sembrano essere poche, manca come dicono i nostri esperti una vera e propria coscienza sociale, un sistema di rete che possa far percepire la reale necessità di promuovere il recupero. Questa ovviamente è una criticità e talvolta può ripercuotersi sul lavoro dell'impresa cooperativa in quanto potrebbe essere colpevolizzata di far lavorare delinquenti anziché brave persone disoccupate.

Nel contributo che in tabella ho riportato con la lettera f emergono ulteriori vantaggi che in parte si collegano ad altri aspetti del lavoro penitenziario, ma che come sottolineato portano beneficio anche al Marketing sociale. Il contenuto di riscatto sociale è insito nella produzione all'interno dei penitenziari e a cui abbiamo fatto riferimento. È stato indagato l'impatto del lavoro sulla recidiva di cui abbiamo parlato nel paragrafo 3.4 che comporta un vantaggio sociale in termini anche di sicurezza effettiva e percepita, o meglio

che porterebbe tale vantaggio se le informazioni sugli abbattimenti della recidiva per mezzo del lavoro diventassero parte della coscienza dei cittadini.

Tabella 12. Domanda 22 del questionario.

I vantaggi del lavoro penitenziario sul Marketing sociale
<p><i>Contributo a.</i> Nella nostra esperienza abbiamo notato che c'è una percentuale rilevante dei nostri clienti che acquista i nostri prodotti non solo perché sono buoni ma anche perché sono prodotti da persone detenute.</p>
<p><i>Contributo b.</i> I vantaggi potrebbero esserci se ci fosse una reale coscienza sociale. Negli ultimi anni si è visto un progressivo deterioramento di tale coscienza che ha portato anche svantaggi alle realtà che portano lavoro in carcere ("invece che far lavorare le brave persone disoccupate, fate lavorare i delinquenti"). Solo una piccola nicchia di mercato e di persone è interessata realmente al recupero sociale.</p>
<p><i>Contributo c.</i> L'esperienza di questi anni ci ha mostrato che c'è una sorta di curiosità verso l'istituzione ed il lavoro fatto in carcere questo ha fatto sì che molti si avvicinassero incuriositi ai nostri prodotti, quindi sicuramente che il caffè sia fatto in carcere e per di più da donne è sicuramente una strategia di marketing vincete.</p>
<p><i>Contributo d.</i> Non c'è lavoro di sistema per quanto riguarda le tematiche penitenziarie, pertanto credo ci sono vantaggi, ma non posso confermarli sul mio territorio di appartenenza.</p>
<p><i>Contributo e.</i> Alta qualità del prodotto, prezzi competitivi</p>
<p><i>Contributo f.</i> Il contenuto di riscatto sociale, l'impatto del lavoro sulla recidiva, il vantaggio sociale (soprattutto se il lavoro inframurario è legato al lavoro extramurario) in termini anche di sicurezza.</p>
<p><i>Contributo g.</i> L'intervistato non risponde alla domanda</p>

Fonte: elaborazione personale.

Ed è proprio la recidiva ad occupare uno dei quesiti posti alle cooperative. Facendo riferimento alle statistiche che parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi si è chiesto quanto questo abbia inciso nella scelta, più morale ed etica che economica, di operare nel carcere. Le risposte sono orientate ad una grande importanza di questo elemento, infatti il 71% del campione sostiene che questo sia stato abbastanza importante, mentre il restante 29% sostiene che sia stato molto importante.

Questo può significare che le cooperative sociali prendano fortunatamente molto sul serio il contenuto delle loro Mission. Tuttavia non tutte le cooperative possono confermare un basso tasso di recidiva per quanto riguarda la loro esperienza. In alcuni casi vi è l'impossibilità di seguire i precorsi dei detenuti una volta dimessi e pertanto è impossibile aggiornare un qualsiasi dato. In altri casi invece si ha avuto per quanto riguarda un tipo di lavorazione una recidiva molto alta. Tuttavia l'86% del campione conferma un tasso di recidiva che si rivela sempre molto inferiore al 14% dei detenuti dimessi.

Per capire quali siano a grandi linee i volumi di attività delle cooperative intervistate, ho chiesto loro di indicare quanti detenuti coinvolgessero nel lavoro.

I numeri hanno un range che varia dalle 2 unità come numero minimo alle 32 unità come numero massimo, al fronte di un'occupazione all'interno degli istituti penitenziari che si mantiene entro il 25%. Attraverso questi dati ho potuto constatare che ad eccezione di un paio di casi l'impegno nel lavoro penitenziario delle cooperative coinvolte è probabilmente un impegno marginale.

L'ultimo argomento che ho guardato con interesse è relativo alle criticità del lavoro penitenziario. Constatando che l'occupazione all'interno dei penitenziari difficilmente supera il 30% mi sono chiesta se questo dipendesse da alcuni eventi critici o criticità connesse alla natura del lavoro penitenziario. Ho formulato quindi una lista di criticità possibili lasciando aperta la possibilità di intervenire con contributi liberi. Con la compilazione del questionario si è stilata una sorta di classifica delle criticità riportata nella *figura 8*.


Dall'istogramma relativo alle criticità è possibile vedere a colpo d'occhio che le criticità maggiori del lavoro penitenziario si esprimono nel Turnover dei detenuti (21%), che mette in difficoltà soprattutto quelle cooperative il cui prodotto prevede una lunga formazione al lavoro. In queste cooperative infatti perdere un lavoratore perché dimesso o inviato in un altro penitenziario crea una frenata della produzione e comporta i costi atti a finanziare la formazione di un nuovo lavoratore. Alla pari del turnover troviamo la comunicazione interno - esterno (21%). Questo dato non sorprende se si pensa che all'interno degli istituti penitenziari, nella maggior parte dei casi, è fatto divieto dell'uso di dispositivi telefonici o web.

Segue a ruota con una percentuale del 16% l'organizzazione del tempo in quanto questa è assoggettata alle decisioni dell'amministrazione penitenziaria e non può essere gestita direttamente dall'azienda. Con la stessa percentuale, 16%, troviamo i rapporti con il penitenziario.

La consegna delle merci ha invece un incidenza percentuale del 11%. Per quanto riguarda la consegna merci si deve tener conto del fatto che gli eventuali corrieri che trasportano le materie prime in entrata e il prodotto finito in uscita, non hanno i permessi per varcare le mura del penitenziario pertanto dovrà sempre esserci qualcuno autorizzato e disponibile a fare da spola tra l'interno e l'esterno del penitenziario.

Solo il 5% del campione rileva invece criticità nel rapportarsi con le guardie penitenziarie mentre nessuno rileva difficoltà relativamente alla natura del lavoro e allo stato giuridico del lavoratore.

Figura 8 . domanda 29 del questionario: Quali sono le maggiori criticità del lavoro penitenziario?



Fonte: elaborazione personale

Le aggiunte che sono state fatte al mio elenco di possibili criticità, indicando come opzione “altro”, riguardano in un caso la rigidità dell’istituto e di tutte le persone che lavorano all’interno dello stesso mentre in un altro caso l’incapacità di costruire un’infrastruttura commerciale/distributiva adeguata. Credo che i dati riportati fino ad ora e le relative spiegazioni siano uno strumento utile per coloro che vogliono conoscere da vicino le dinamiche collegate al lavoro penitenziario. Per rafforzare ancora di più la completezza della mia ricerca riporto al *paragrafo 5.2* un’intervista che ho potuto fare ad un responsabile di cooperativa sociale operante in carcere.

5.2. L'intervista: il lavoro penitenziario tra economicità volume di attività e criticità.

Nelle pagine che seguono riporto il contributo dato da Cristina Marone responsabile delle risorse umane per la cooperativa sociale dell'Orso Blu di Biella. L'incontro è stato molto interessante e piacevole e mi ha permesso di mettere in discussione per l'ennesima volta le convinzioni che pian piano si stavano radicando in me relativamente al lavoro penitenziario.

L'intervista si snoda su tre principali tematiche. La convenienza economica del lavoro penitenziario, i volumi di attività e le criticità. Per consultare la scaletta d'intervista su cui essa si basa fare riferimento all'Appendice 1.

Durante l'incontro non tutte le domande sono state approfondite e in altri casi due domande presenti in maniera distinta nella scaletta sono state accorpate, pertanto la numerazione dei quesiti non segue un ordine matematico ma di contributo. Non sono stati inseriti tutti i contributi ma solamente quelli più significativi e utili per avere un quadro della situazione.

La convenienza economica del lavoro penitenziario.

Domanda 1. Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda o cooperativa?

Il lavoro della cooperativa dell'orso blu fa riferimento alla raccolta dei rifiuti all'interno della città di Biella. Nella gestione dell'appalto una parte residuale è dedicata allo svolgimento di tale attività in carcere, con lavoratori detenuti. L'intervistata riporta: "all'interno dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Biella, che è un appalto da 500.000 euro l'anno, l'impegno in carcere è di più o meno 10.000 euro l'anno è pochissimo ma anche perché con il carcere di Biella non siamo riusciti a sviluppare progetti migliori".

Domanda 2 e 3. La sua impresa ha un sistema di bilancio sociale? Quali parametri utilizza?

L'intervistata riporta che l'impresa ha un sistema di bilancio sociale e che all'interno dello stesso vi è un'analisi del fatturato e di come questo è cresciuto, quanti soci svantaggiati e non ci sono, a quali categorie appartengono, quanti sono i contratti a tempo determinato o indeterminato. Un'analisi della base sociale che fa parte della cooperativa all'atto della redazione del bilancio sociale stesso. Sono presenti anche interventi di storicizzazione della cooperativa e contestualizzazione della ragione storica. Un'analisi su quali cantieri ha e su quante persone sono impiegate in tali cantieri. Per i dati di fatturato presenti viene data anche una spiegazione. C'è una contestualizzazione delle ragioni economiche, storiche culturali e sociali che fanno sì che la cooperativa sia questo e non altro.

Tuttavia non è data una rilevanza particolare all'aspetto della detenzione perché rappresenta poco all'interno della cooperativa, è residuale. Il core

business è infatti la psichiatria, l'inserimento maggiore avviene su soggetti in carico al centro di salute mentale. Mi viene spiegato poi che anche nel caso in cui vi sia una doppia diagnosi di un detenuto che è anche psichiatrico, si tiene la cosa separata in quanto in quel caso il mandante è la casa circondariale. Lo stesso se l'inviante fosse il centro di salute mentale ma la persona avesse problemi dal punto di vista della legalità si manterrebbe la cosa separata.

Domanda 5. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?

L'intervistata afferma che vi è un costo fisso minore. Spiegando che per la stabilizzazione del lavoro di un soggetto psichiatrico piuttosto che inviato dal Sert, ci vuole un'equipe educativa interna al gruppo cooperativo, nel lavoro penitenziario invece questa funzione la svolgono gli educatori della casa circondariale, quindi l'azienda si limita a pagare il costo puro dell'operaio senza tutto quel valore aggiunto che per mantenere al lavoro persone così fragili è necessario. La produzione della cooperativa dell'Orso Blu all'interno del carcere non è una produzione di beni materiali ma produce comunque ricchezza, le ore di raccolta della carta vengono pagate e la cooperativa riceve per queste un compenso in termini di oneri per l'appalto. Quindi comunque si produce ricchezza all'interno della cooperativa

Domanda 8. La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?

La cooperativa prevede, in modo ufficiale, la formazione per la sicurezza, prevista per legge. Ma nel momento in cui il detenuto è ancora all'interno della casa circondariale non è prevista formazione istituzionalizzata, esiste una sorta di formazione sul lavoro Learning by doing. I detenuti imparano attraverso il lavoro svolto al fianco di colleghi più esperti.

Domanda 9 e 11. Utilizza gli sgravi fiscali o le riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla L. 193/2000, per i lavoratori detenuti assunti?

Cito testualmente "No ma semplicemente perché essendo una sociale abbiamo la 381 del 91 e quindi c'è una decontribuzione totale che non è cumulabile con altri tipi di sgravi."

Domanda 13. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al "marketing sociale"?

L'intervistata risponde che probabilmente i vantaggi legati al marketing sociale non sono riferibili al territorio biellese. Biella è molto connotata come psichiatria e non ha una casa circondariale così presente sul territorio.

Domanda 14. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di lavorare in carcere? E Relativamente all'esperienza della sua azienda/cooperativa può confermare un'incidenza bassa della recidiva?

In questo caso riporto fedelmente le parole dell'intervistata in quanto utili a formare un quadro generale della situazione.

“Questa domanda la dobbiamo settorializzare posso confermarla per esempio per i soci lavoratori assunti per il servizio di raccolta della carta, loro la fanno all'interno della casa circondariale. Per quanto è dato di sapere a me quelli che hanno lavorato con noi all'interno e poi sono stati scarcerati per fine pena, non ho notizie di recidiva, confermo non ne ho. Però può anche essere che alcuni di questi ad esempio gli immigrati siano rimpatriati, o siano partiti, però non ne ho notizia. Su venti che ne sono passati poiché sono tutti tempi determinati perché questo servizio lo fanno le persone verso il fine pena e quindi sono tutti tempi determinati e poi li perdiamo di vista, ma su venti qualcuno l'avremmo sentito, (è tornato a delinquere, è nel carcere di Ivrea, ecc) perché poi non si perdono del tutto le tracce. Non ne abbiamo notizia.

Mentre i detenuti o ex detenuti o ammessi alla pena alternativa ecc. che sono entrati nel settore giardinaggio che è un settore più a rischio perché meno contenuto, si va nelle squadre di lavoro esterne, ci sono anche molti tossicodipendenti, lì si qualche recidiva in più l'abbiamo avuta ed in effetti credo che la differenza la faccia la capacità di contenimento di un settore rispetto all'altro.

Uno dei giardinieri più bravi che abbiamo avuto è tornato dentro, ce lo siamo trovati sul giornale locale che coltivava marijuana a casa sua.

Sul giardinaggio dunque la recidiva non è bassa perché è riferibile anche a reati legati all'abuso di sostanze o allo spaccio. È dunque più facile tornare dentro, anche grazie alla Bossi-Giovanardi” da questo contributo si desumono molti aspetti interessanti, innanzitutto la settorializzazione dell'evento, sarebbe interessante indagare se le motivazioni di queste risposte differenti debbano essere ricondotte solamente alla tipologia di detenuto ammesso o se le cause possono essere altre, ad esempio cause strutturali. Un altro aspetto interessante è quello della perdita di notizie relative al detenuto una volta dimesso, questa criticità è stata evidenziata, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, anche da altre cooperative sociali e può essere spiegata parzialmente dal fatto che non esista per il nostro stato un'agenzia che si occupi di monitorare la recidiva dei detenuti.

I Volumi di attività.

Domanda 15. Quanti carcerati coinvolge la sua attività?

L'intervistata dice: "In passato abbiamo avuto una collaborazione maggiore con la casa circondariale, adesso lavoriamo esclusivamente con il fine pena. Abbiamo sempre tre soggetti detenuti che lavorano per noi. Tre significa che magari ne abbiamo due per sei mesi poi altri due per altri tre mesi, a seconda dei tempi determinati, ma almeno tre detenuti l'anno li abbiamo sempre. Magari anche di più ma non sovrapposti, può essere che all'interno dell'anno passino 12 nominativi ma contemporaneamente non più di tre."

Criticità.

Domanda 18. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario?

Nel porre questa domanda sono state elencate le varie criticità che formano i punti del quesito stesso.

"C'è una discreta collaborazione tra il carcere e la nostra cooperativa sociale grazie al fatto che il direttore del carcere è lo stesso da diversi anni, lo conosco è una conoscenza molto formale in cui ci si dà del lei ma si ha presente bene chi è l'altra persona. Non fatico ad entrare e anche quelle rare volte in cui ho chiesto di andare a parlare con le squadre di lavoro all'interno del braccio del carcere, non ci sono stati problemi. Anche con le due o tre guardie penitenziarie c'è un buon rapporto, hanno presente con chi stanno parlando e per quali motivi sono lì. Anche gli educatori sono gli stessi da molto tempo quindi ci conosciamo e c'è una buona collaborazione. Io chiedo sempre di conoscere la persona prima di assumerla, di parlarle di stare un po' con lei e ho questo spazio, mi è capitato anche che loro chiedessero di parlarmi e sono potuta entrare a parlare con loro. Quindi sotto questo aspetto non ho difficoltà.

La criticità che rilevo a Biella e non so se è anche tipica delle altre parti è la rigidità. Sono tutti rigidissimi, ho a volte l'impressione che ci si sieda un po' su questa rigidità e si decida di fare il meno possibile, dare il minimo indispensabile. Ad esempio noi chiediamo che tutti i mesi entro il 3 del mese successivo a quello di competenza i fogli di presenze con le ore lavorate arrivino. Dovrebbero solo mandarci via fax tre fogli, ma niente da fare dobbiamo mandare sempre e-mail di sollecito. Questa come tutte le altre pratiche burocratiche che dovrebbe gestire l'educatore, devono essere sempre sollecitate da noi, questa è una criticità.

Rispetto ai detenuti non rileviamo più difficoltà. Ci sono stati in passato momenti in cui si è reso necessario un maggior dialogo con il carcere per definire che tipologia di detenuto poter adibire a questo lavoro e alla fine si è deciso per gli articoli 21 mentre prima magari erano persone che avevano magari 30 anni da scontare, e che erano molto poco motivate e non facevano nemmeno lo sforzo ma penso più per dinamiche interne, mentre adesso

lavorando con i fine pena in questo impegno che gli permette di mettere da parte il loro gruzzoletto probabilmente abbiamo trovato una buona progettualità un buon compromesso.”

Emerge dunque che la criticità principale sia quella della rigidità del sistema carcere e di chi ivi lavora. Analizzando dall'esterno la situazione credo che parzialmente le criticità non bene identificate possano essere ricondotte all'organizzazione del tempo. Un'altra suggestione che emerge è quella relativa alla parte finale del contributo in cui viene detto che in passato si è reso necessario accordare la tipologia di detenuto da inserire. Sarebbe interessante capire qual è la varianza della buona riuscita del lavoro penitenziario rispetto alla tipologia di detenuto coinvolto, inteso sia come pena da scontare sia come reato commesso.

Generale.

I quesiti contenuti in questa categoria non sono stati utilizzati nella stesura del questionario, vedi *appendice 2*. Questa scelta è sostenuta dalla possibile ampiezza delle risposte ai quesiti stessi che poco si presterebbero a spazi brevi come quelli previsti dal questionario. Inoltre le tematiche sono particolarmente delicate e i contenuti possono essere molto significativi. Per questo motivo riporto interamente il contributo fornito da Cristina Marone.

14. Crede sia conveniente lavorare in carcere?

“Il sistema punitivo è un grande fallimento della società, non c'è un senso non ce l'abbiamo fatto, il sistema punitivo che ci siamo inventati noi occidentali è decisamente rovinoso, e non gli do molte possibilità di appello. Il lavoro penitenziario è conveniente ma non essendo abbastanza strutturato il sistema si riflette una mala organizzazione anche sul lavoro.” La criticità rilevata è una mancanza di strutturazione del lavoro penitenziario. Un'idea per risolvere questa potrebbe consistere ad esempio nella creazione di un canale unico per l'economia carceraria eliminando i micro canali delle varie cooperative.

15. Crede che lo stato dovrebbe investire maggiormente o sensibilizzare l'opinione pubblica al tema del lavoro penitenziario?

“Quello che manca è una coscienza di cos'è un processo di inclusione, l'investimento principe per me dovrebbe esserci a partire dalla scuola. Se noi adesso interveniamo solo sulle borse lavoro per i detenuti tappiamo un buco la dove c'è una falla a sei centimetri, se non cambia la mentalità con la quale affrontiamo il problema anche affrontarlo stanziando economicamente non crea una soluzione è più un tampone, gli anglosassoni ad esempio sono sistema, hanno un'altra cultura, percorsi di inclusione diversi.

In realtà non sono sicura che il lavoro possa essere una giusta via, manca qualcosa, la psichiatria ha avuto Freud, Basaglia, ma chi ha avuto la

riabilitazione dei soggetti ristretti? Qual è la figura illuminante, il pensiero guida?

Non stiamo rieducando non stiamo convincendo una persona che ha commesso un delitto che quella roba lì non è ragionevole. E non la stiamo convincendo perché in parte non ci sono più le ragioni sociali per cui uno possa stare al mondo mantenendosi dignitosamente. Un po' perché è passato il "ma perché ci devo stare dignitosamente basta vedere i livelli di corruzione dell'ultimo periodo. Ho proprio l'impressione che stiamo sbagliando la direzione oltre ad essere impreparati come società in generale. C'è una mancanza di cultura. È vero però che il lavoro è una terapia e lo è sotto tutti i punti di vista, contenitiva, adattiva. Oltre ad essere sostegno economico è terapia. Non c'è un percorso integrativo sociale e dopo, è difficile non c'è mentalità. Sono poche le associazioni che si occupano di questo. Finché sei dentro e stai lavorando è un conto, ma dopo?"

Il contributo rileva una ricerca di possibili alternative per migliorare l'interessamento dello stato e dell'opinione pubblica.

Appendice 1: Scaletta per intervista.

Il lavoro penitenziario tra economicità, volume di attività e Criticità.

Il questionario che segue è uno strumento di rilevazione dei dati creato al fine di inquadrare la situazione del lavoro penitenziario. Ho scelto di rivolgermi direttamente alle cooperative che lavorano in questo campo per avere una fotografia realistica del fenomeno.

Le chiedo di rispondere alle domande con sincerità ricordandole che non esistono risposte giuste o sbagliate. I dati raccolti verranno utilizzati per la stesura di una tesi sul lavoro penitenziario.

La ringrazio preventivamente per la cortese collaborazione.

La convenienza economica del lavoro penitenziario.

1. intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda/cooperativa?
2. La sua impresa ha un sistema di bilancio sociale?
3. Quali parametri utilizza?
4. Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014.
5. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?
6. da cosa dipendono e quali aspetti riguardo?
 - l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere
 - l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un fabbricato interno al carcere?
 - l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature
 - altro
7. Secondo lei i costi di produzione nel lavoro penitenziario sono maggiori o minori rispetto al lavoro libero?
 - Se sì da quali aspetti dipende?
8. la sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?
 - Finanziati dalla azienda direttamente?
 - Per un ammontare?

9. Utilizza gli sgravi fiscali previsti dalla L. 193/200, per i lavoratori detenuti assunti?
 - In quale misura?
 - quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?
10. Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare il lavoro penitenziario?
 - Se si di che tipo?
 - Importanza per il mantenimento dell'attività
11. La sua impresa usufruisce delle riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L. 193/2000?
 - In quale misura?
 - Quanto è importante per il mantenimento dell'attività.
12. Ci sono altri tipi di contributi o agevolazioni?
 - Fondazioni bancarie?
 - Privati?
 - altro
13. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”?
14. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di lavorare in carcere?
 - Relativamente all'esperienza della sua azienda/cooperativa può confermare un'incidenza bassa della recidiva?
 - In che termini??

Volumi di attività.

15. Quanti carcerati coinvolge la sua attività?
16. Nel carcere in cui opera sa dirmi qual è ad oggi la percentuale di lavoratori detenuti?
17. La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?

Criticità.

18. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario?

- rapporti con il penitenziario
- turnover
- natura del lavoro
- stato giuridico del lavoratore
- rapporti con le guardie penitenziarie
- comunicazioni interno-esterno
- consegna merci
- organizzazione del tempo
- altro

Generale.

19. Crede sia conveniente lavorare in carcere?

20. Crede che lo stato dovrebbe investire maggiormente o sensibilizzare l'opinione pubblica al tema del lavoro penitenziario?

Appendice 2: Questionario per la compilazione.

Il lavoro penitenziario tra economicità, volume di attività e Criticità.

Il questionario che segue è uno strumento di rilevazione dei dati creato al fine di inquadrare la situazione del lavoro penitenziario. Ho scelto di rivolgermi direttamente alle cooperative che lavorano in questo campo per avere una fotografia realistica del fenomeno.

Le chiedo di rispondere alle domande con sincerità ricordandole che non esistono risposte giuste o sbagliate. I dati raccolti verranno utilizzati per la stesura di una tesi sul lavoro penitenziario. La ringrazio preventivamente per la cortese collaborazione.

1. Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda/cooperativa?

2. Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014.

3. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?

- 1 si
- 2 no

4. In caso di risposta positiva, quali aspetti riguardo? (più di una risposta possibile)

- 1 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere
- 2 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un fabbricato interno al carcere
- 3 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature
- 4 altro (specifichi cosa)

5. Secondo lei i costi di produzione in ambito penitenziario confrontati a quelli del lavoro libero sono?

- 1 maggiori
- 2 Minori

6. Per quali motivi?

7. La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?

1 si

2 no

8. I costi della formazione sono a vostro carico?

1 si

2 no

9. A quanto ammontano le spese della formazione per una persona?

10. Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare lavoro penitenziario?

1 si

2 no

11. Se si di che tipo?(più di una risposta possibile)

1 fondi regionali

2 fondi statali

3 fondi UE

4 Altro (specificare cosa)

12. Quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?

1 niente

2 poco

3 abbastanza

4 molto

13. Utilizza gli sgravi fiscali previsti, dalla L 193/2000, per ogni lavoratore detenuto assunto?

1 si

2 no

14. In quale misura?

15. Quanto sono importati per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

16. la sua impresa usufruisce delle riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L 193/2000?

- 1 si
- 2 no

17. In quale misura?

18. Quanto è importate per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

19. Esistono altri contributi o agevolazioni?

- 1 si
- 2 no

20. Se si quali?

21. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”?

- 1 si
- 2 no

22. Se si quali sono questi vantaggi?

23. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di operare in carcere?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

24. Relativamente all'esperienza della sua Azienda/cooperativa può confermare una incidenza bassa della recidiva?

- 1 si
- 2 no

25. In che termini?

26. Quanti carcerati coinvolge la sua attività?

27. Sa indicare qual è la percentuale di detenuti lavoratori nel carcere in cui opera?

28. La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?

- 1 si
- 2 no

29. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario? (più di una risposta possibile)

- 1 rapporti con il penitenziario
- 2 turnover
- 3 natura del lavoro
- 4 stato giuridico del lavoratore
- 5 rapporti con le guardie penitenziarie
- 6 comunicazioni interno-esterno
- 7 consegna merci
- 8 organizzazione del tempo
- 9 altro (specificare cosa)

Appendice 3: Questionari compilati.

Questionario a.

1. Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda cooperativa?

€ 320.000,00 circa.

2. Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014.

€ 322.811,00

3. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?

1 x si

2 no

4. In caso di risposta positiva, quali aspetti riguardo? (più di una risposta possibile)

1 x l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere

2 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un fabbricato interno al carcere

3 x l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature

4 altro (specifichi cosa)

5. Secondo lei i costi di produzione in ambito penitenziario confrontati a quelli del lavoro libero sono?

1 x maggiori

2 minori

6. Per quali motivi?

Trattandosi di una struttura che ha un regolamento interno e degli orari da rispettare, una impresa che produce all'interno deve rispettare delle fasce orarie in cui può avvenire la produzione e questo non consente di organizzare in maniera opportuna la produzione per consentire un abbassamento dei costi.

7. La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?

1 x si

2 no

8. I costi della formazione sono a suo vostro carico?

1 x si

2 no

9. A quanto ammontano le spese della formazione per una persona?

€ 150,00.

10. Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare lavoro penitenziario?

- 1 sì
2 x no

11. Se si di che tipo?(più di una risposta possibile)

- 1 fondi regionali
2 fondi statali
3 fondi UE
4 Altro (specificare cosa)

12. Quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?

- 1 x niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

13. Utilizza gli sgravi fiscali previsti, dalla L 193/2000, per ogni lavoratore detenuto assunto?

- 1 x sì
2 no

14. In quale misura?

€ 32.268,03 (anno 2014)

15. Quanto sono importati per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 x molto

16. la sua impresa usufruisce delle riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L 193/2000?

- 1 x sì
2 no

17. In quale misura?

€ 21.345,40 (anno 2014)

18. Quanto è importate per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 x molto

19. Esistono altri contributi o agevolazioni?

- 1 si
2 x no

20. Se si quali?

21. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”?

- 1 x si
2 no

22. Se si quali sono questi vantaggi?

Nella nostra esperienza abbiamo notato che c'è una percentuale rilevante dei nostri clienti che acquista i nostri prodotti non solo perché sono buoni ma anche perché sono prodotti da persone detenute.

23. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di operare in carcere?

- 1 niente
2 poco
3 x abbastanza
4 molto

24. Relativamente all'esperienza della sua Azienda/cooperativa può confermare una incidenza bassa della recidiva?

- 1 x si
2 no

25. In che termini? 2%

26. Quanti carcerati coinvolge la sua attività? 4

27. Sa indicare qual è la percentuale di detenuti lavoratori nel carcere in cui opera? 8 %

28. La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?

- 1 sì
- 2 x no

29. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario? (più di una risposta possibile)

- 1 x rapporti con il penitenziario
- 2 x turnover
- 3 natura del lavoro
- 4 stato giuridico del lavoratore
- 5 rapporti con le guardie penitenziarie
- 6 x comunicazioni interno-esterno
- 7 x consegna merci
- 8 x organizzazione del tempo
- 9 altro

Questionario b.

1. Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda/cooperativa?
un milione e mezzo di euro

2. Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014.
1.549.875

3. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?

- 1 si
2 no

4. In caso di risposta positiva, quali aspetti riguardo? (più di una risposta possibile)

- 1 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere
2 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un fabbricato interno al carcere
3 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature
4 altro (specifichi cosa)

Borse lavoro che accompagnano il detenuto

5. Secondo lei i costi di produzione in ambito penitenziario confrontati a quelli del lavoro libero sono?

- 1 maggiori
2 Minori

6. Per quali motivi?

In caso di borsa lavoro l'azienda ha la possibilità di usufruire di personale con costi ridotti

7. La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?

- 1 si
2 no

8. I costi della formazione sono a suo vostro carico?

- 1 si
2 no

9. A quanto ammontano le spese della formazione per una persona?

Dipende dalla mansione e dal percorso lavorativo da cui proviene il soggetto. Attualmente, mediamente, un affiancamento a personale già addestrato dura per circa 2 settimane per un totale di circa 1000 euro

10. Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare lavoro penitenziario?

- 1 si
- 2 no

11. Se si di che tipo?(più di una risposta possibile)

- 1 fondi regionali
- 2 fondi statali
- 3 fondi UE
- 4 Altro (specificare cosa)

12. Quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

13. Utilizza gli sgravi fiscali previsti, dalla L 193/2000, per ogni lavoratore detenuto assunto?

- 1 si
- 2 no

14. In quale misura?

15. Quanto sono importati per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

16. la sua impresa usufruisce delle riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L 193/2000?

- 1 si
2 no

17. In quale misura?

Aliquote contributive abbattute per persone svantaggiate L 381/81

18. Quanto è importate per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

19. Esistono altri contributi o agevolazioni?

- 1 si
2 no

20. Se si quali?

21. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”?

- 1 si
2 no

22. Se si quali sono questi vantaggi?

I vantaggi potrebbero esserci se ci fosse una reale coscienza sociale. Negli ultimi anni si è visto un progressivo deterioramento di tale coscienza che ha portato anche svantaggi alle realtà che portano lavoro in carcere ("invece che far lavorare le brave persone disoccupate, fate lavorare i delinquenti"). Solo una piccola nicchia di mercato e di persone è interessata realmente al recupero sociale.

23. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di operare in carcere?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

24. Relativamente all'esperienza della sua Azienda/cooperativa può confermare una incidenza bassa della recidiva?

- 1 si
2 no

25. In che termini?

In oltre 2 anni di attività la pressoché totalità delle persone da noi impegnate è riuscita nell'intento di reinserirsi nel mercato del lavoro e nella socialità.

26. Quanti carcerati coinvolge la sua attività? 2

27. Sa indicare qual è la percentuale di detenuti lavoratori nel carcere in cui opera?
No

28. La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?

- 1 si
2 no

29. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario? (più di una risposta possibile)

- 1 rapporti con il penitenziario
2 turnover
3 natura del lavoro
4 stato giuridico del lavoratore
5 rapporti con le guardie penitenziarie
6 comunicazioni interno-esterno
7 consegna merci
8 organizzazione del tempo
9 altro (specificare cosa)

Questionario c.

1. Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda/cooperativa?

50mila

2. Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014.

3. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?

- 1 si
2 no

4. In caso di risposta positiva, quali aspetti riguardo? (più di una risposta possibile)

- 1 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere
2 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un fabbricato interno al carcere
3 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature
4 altro (specifichi cosa)

5. Secondo lei i costi di produzione in ambito penitenziario confrontati a quelli del lavoro libero sono?

- 1 maggiori
2 Minori

6. Per quali motivi?

7. La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?

- 1 si
2 no

8. I costi della formazione sono a suo vostro carico?

- 1 si
2 no

9. A quanto ammontano le spese della formazione per una persona?

I Nostri lavoratori vengono formati secondo la metodologia learning by doing, quindi sono assunti con regolare contratto e durante il primo mese di attività formati durante il l'orario di lavoro

10. Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare lavoro penitenziario?

- 1 si
2 no

11. Se si di che tipo?(più di una risposta possibile)

- 1 fondi regionali
- 2 fondi statali
- 3 fondi UE
- 4 Altro (specificare cosa)

12. Quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

13. Utilizza gli sgravi fiscali previsti, dalla L 193/2000, per ogni lavoratore detenuto assunto?

- 1 si
- 2 no

14. In quale misura?

15. Quanto sono importati per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

16. la sua impresa usufruisce delle riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L 193/2000?

- 1 si
- 2 no

17. In quale misura?

18. Quanto è importate per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

19. Esistono altri contributi o agevolazioni?

- 1 si
2 no

20. Se si quali?

21. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”?

- 1 si
2 no

22. Se si quali sono questi vantaggi?

L'esperienza di questi anni ci ha mostrato che c'è una sorta di curiosità verso l'istituzione ed il lavoro fatto in carcere questo ha fatto sì che molti si avvicinassero incuriositi ai nostri prodotti quindi sicuramente che il caffè sia fatto in carcere e per di più da donne è sicuramente una strategia di marketing vincente

23. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di operare in carcere?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

24. Relativamente all'esperienza della sua Azienda/cooperativa può confermare una incidenza bassa della recidiva?

- 1 si
2 no

25. In che termini?

non riusciamo a mantenere contatti con tutte le detenute che hanno lavorato con noi, solo con alcune, anche a causa della mobilità territoriale. quelle con le quali ancora abbiamo contatti all'uscita del carcere hanno intrapreso lavori regolari

26. Quanti carcerati coinvolge la sua attività? 3

27. Sa indicare qual è la percentuale di detenuti lavoratori nel carcere in cui opera? 25%

28. La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?

- 1 si
2 no

29. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario? (più di una risposta possibile)

- 1 rapporti con il penitenziario
- 2 turnover
- 3 natura del lavoro
- 4 stato giuridico del lavoratore
- 5 rapporti con le guardie penitenziarie
- 6 comunicazioni interno-esterno
- 7 consegna merci
- 8 organizzazione del tempo
- 9 altro (specificare cosa)

Questionario d.

1. Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda/cooperativa?

10.000 euro

2. Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014.

3. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?

- 1 si
2 no

4. In caso di risposta positiva, quali aspetti riguardo? (più di una risposta possibile)

- 1 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere
2 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un fabbricato interno al carcere
3 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature
4 altro (specifichi cosa)

Le funzioni di coordinamento educativo, quindi le spese di formazione di equipe le svolgono gli educatori della casa circondariale, quindi io pago il costo puro dell'operaio senza tutto quel valore aggiunto che per mantenere al lavoro persone così fragili è necessario

5. Secondo lei i costi di produzione in ambito penitenziario confrontati a quelli del lavoro libero sono?

- 1 maggiori
2 Minori

6. Per quali motivi?

7. La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?

- 1 si
2 no

8. I costi della formazione sono a vostro carico?

- 1 si
2 no

9. A quanto ammontano le spese della formazione per una persona?

In realtà non posso quantificare in quanto la formazione vera e propria è più che altro relativa alla sicurezza, mentre per la formazione al lavoro si fa ricorso a lavoratori con più anzianità e alle modalità del Learning by doing.

10. Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare lavoro penitenziario?

- 1 sì
2 no

11. Se si di che tipo?(più di una risposta possibile)

- 1 fondi regionali
2 fondi statali
3 fondi UE
4 Altro (specificare cosa)

12. Quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

13. Utilizza gli sgravi fiscali previsti, dalla L 193/2000, per ogni lavoratore detenuto assunto?

- 1 sì
2 no

14. In quale misura?

15. Quanto sono importati per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

16. la sua impresa usufruisce delle riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L 193/2000?

- 1 si
2 no

17. In quale misura?

Essendo una sociale usufruisce della L. 381/91 per la quale c'è una decontribuzione totale che non è accumulabile con altri tipi di sgravi.

18. Quanto è importate per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

19. Esistono altri contributi o agevolazioni?

- 1 si
2 no

20. Se si quali?

21. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”?

- 1 si
2 no

22. Se si quali sono questi vantaggi?

Non c'è lavoro di sistema per quanto riguarda le tematiche penitenziarie, pertanto credo ci sono vantaggi, ma non posso confermarli sul mio territorio di appartenenza.

23. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di operare in carcere?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

24. Relativamente all'esperienza della sua Azienda/cooperativa può confermare una incidenza bassa della recidiva?

- 1 si
2 no

25. In che termini?

Posso confermare un'incidenza pressoché nulla per quanto riguarda uno dei due tipi di attività che la nostra cooperativa svolge con i detenuti, ma devo purtroppo confermare fortemente il dato per quanto riguarda la seconda tipologia di attività, che probabilmente prevede un supporto/controllo troppo basso.

26. Quanti carcerati coinvolge la sua attività? 3

27. Sa indicare qual è la percentuale di detenuti lavoratori nel carcere in cui opera? no

28. La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?

- 1 si
2 no

29. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario? (più di una risposta possibile)

- 1 rapporti con il penitenziario
2 turnover
3 natura del lavoro
4 stato giuridico del lavoratore
5 rapporti con le guardie penitenziarie
6 comunicazioni interno-esterno
7 consegna merci
8 organizzazione del tempo
9 altro (specificare cosa)

La rigidità di chi lavora all'interno

Questionario e.

1. Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda/cooperativa?

Sotto il milione di Euro

2. Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014. 512.000,00

3. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?

- 1 si
- 2 no

4. In caso di risposta positiva, quali aspetti riguardo? (più di una risposta possibile)

- 1 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere
- 2 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un fabbricato interno al carcere
- 3 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature
- 4 altro (specifichi cosa)

5. Secondo lei i costi di produzione in ambito penitenziario confrontati a quelli del lavoro libero sono?

- 1 maggiori
- 2 Minori

6. Per quali motivi?

Per il comodato d'uso gratuito, per gli sgravi fiscali di cui possiamo beneficiare

7. La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?

- 1 si
- 2 no

8. I costi della formazione sono a vostro carico?

- 1 si
- 2 no

9. A quanto ammontano le spese della formazione per una persona?

Dipende dal settore in cui la persona viene formata, la formazione nel campo dell'informatica ha un costo diverso da quello di un serramentista per esempio.

10. Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare lavoro penitenziario?

- 1 si
2 no

11. Se si di che tipo?(più di una risposta possibile)

- 1 fondi regionali
2 fondi statali
3 fondi UE
4 Altro (specificare cosa)

Fondazioni, cifre modeste

12. Quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

13. Utilizza gli sgravi fiscali previsti, dalla L 193/2000, per ogni lavoratore detenuto assunto?

- 1 si
2 no

14. In quale misura?

516,00 euro al mese in proporzione alle ore lavorate

15. Quanto sono importati per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

16. la sua impresa usufruisce delle riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L 193/2000?

- 1 si
2 no

17. In quale misura?

80%

18. Quanto è importate per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

19. Esistono altri contributi o agevolazioni?

- 1 si
- 2 no

20. Se si quali?

21. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”?

- 1 si
- 2 no

22. Se si quali sono questi vantaggi?

Alta qualità del prodotto, prezzi competitivi

23. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di operare in carcere?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

24. Relativamente all’esperienza della sua Azienda/cooperativa può confermare una incidenza bassa della recidiva?

- 1 si
- 2 no

25. In che termini?

Ad esempio delle centinaia di persone che sono state formate e collocate da noi, nell'arco di 13 anni di attività, una sola è rientrata in carcere, per aver commesso altri reati. Quindi direi che la % è altissima.

26. Quanti carcerati coinvolge la sua attività? 15

27. Sa indicare qual è la percentuale di detenuti lavoratori nel carcere in cui opera? 10%

28. La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?

- 1 sì
- 2 no

29. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario? (più di una risposta possibile)

- 1 rapporti con il penitenziario
- 2 turnover
- 3 natura del lavoro
- 4 stato giuridico del lavoratore
- 5 rapporti con le guardie penitenziarie
- 6 comunicazioni interno-esterno
- 7 consegna merci
- 8 organizzazione del tempo
- 9 altro (specificare cosa)

Questionario f

1. Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda/cooperativa?

€ 650.000,00

2. Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014. € 651.128,2

3. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?

- 1 si
2 no

4. In caso di risposta positiva, quali aspetti riguardo? (più di una risposta possibile)

- 1 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere
2 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un fabbricato interno al carcere
3 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature
4 altro (specifichi cosa)

5. Secondo lei i costi di produzione in ambito penitenziario confrontati a quelli del lavoro libero sono?

- 1 maggiori
2 Minori

6. Per quali motivi?

Minore costo del lavoro per il personale detenuto, anche se questo vantaggio viene in parte ridotto dall'elevato turnover e dalla bassa specializzazione dei lavoratori.

7. La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?

- 1 si
2 no

8. I costi della formazione sono a suo vostro carico?

- 1 si
2 no

9. A quanto ammontano le spese della formazione per una persona?

Non saprei quantificare. Adottiamo un sistema di formazione continua "on the job" proprio per poter contenere al massimo i costi ed ottimizzare le risorse. I nostri operatori, hanno sempre in affiancamento ai detenuti lavoratori detenuti in formazione (la quantità varia a seconda delle diverse attività. La proporzione può variare da 1/3 a 1/6 circa.

10. Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare lavoro penitenziario?

- 1 si
2 no

11. Se si di che tipo?(più di una risposta possibile)

- 1 fondi regionali
2 fondi statali
3 fondi UE
4 Altro (specificare cosa)

12. Quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

13. Utilizza gli sgravi fiscali previsti, dalla L 193/2000, per ogni lavoratore detenuto assunto?

- 1 si
2 no

14. In quale misura?

€ 37.000,00 (credito d'imposta)

15. Quanto sono importati per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

16. la sua impresa usufruisce delle riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L 193/2000?

- 1 si
2 no

17. In quale misura?

35.400,00 euro

18. Quanto è importate per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

19. Esistono altri contributi o agevolazioni?

- 1 si
- 2 no

20. Se si quali?

21. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”?

- 1 si
- 2 no

22. Se si quali sono questi vantaggi?

Il contenuto di riscatto sociale, l'impatto del lavoro sulla recidiva, il vantaggio sociale (soprattutto se il lavoro inframurario è legato al lavoro extramurario) in termini anche di sicurezza.

23. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di operare in carcere?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

24. Relativamente all’esperienza della sua Azienda/cooperativa può confermare una incidenza bassa della recidiva?

- 1 si
- 2 no

25. In che termini?

Lavoriamo molto con stranieri di cui faticiamo a conoscere i percorsi una volta tornati in libertà (poiché non restano sul nostro territorio), perciò non abbiamo dati specifici relativi ai nostri ex dipendenti.

26. Quanti carcerati coinvolge la sua attività?

20 all'interno e 12 all'esterno

27. Sa indicare qual è la percentuale di detenuti lavoratori nel carcere in cui opera? No

28. La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?

- 1 si
- 2 no

29. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario? (più di una risposta possibile)

- 1 rapporti con il penitenziario
- 2 turnover
- 3 natura del lavoro
- 4 stato giuridico del lavoratore
- 5 rapporti con le guardie penitenziarie
- 6 comunicazioni interno-esterno
- 7 consegna merci
- 8 organizzazione del tempo
- 9 altro (specificare cosa)

Questionario g.

1. Intorno a quale cifra si aggira il volume d'affari della sua azienda/cooperativa?
tra i 300 ed i 500 mila euro

2. Se è d'accordo riporti la somma al 31 dicembre 2014.

non abbiamo ancora il dato preciso

3. Nel lavoro penitenziario c'è un abbassamento dei costi fissi?

- 1 si
2 no

4. In caso di risposta positiva, quali aspetti riguardo? (più di una risposta possibile)

- 1 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un laboratorio interno al carcere
2 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di un fabbricato interno al carcere
3 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di attrezzature
4 altro (specifichi cosa)

5. Secondo lei i costi di produzione in ambito penitenziario confrontati a quelli del lavoro libero sono?

- 1 maggiori
2 Minori

6. Per quali motivi?

Sono minori se lo strumento della legge Smuraglia fosse effettivo e non eventuale e inattendibile come oggi. Sicuramente il costo del lavoro è più contenuto, a fronte di questo però esistono le limitazioni che rendono molto meno produttiva una giornata di lavoro rispetto a quanto non sarebbe senza i vincoli imposti dalla struttura.

7. La sua azienda prevede una formazione per l'inserimento lavorativo?

- 1 si
2 no

8. I costi della formazione sono a suo vostro carico?

- 1 si
2 no

9. A quanto ammontano le spese della formazione per una persona?

Come detto di regola la formazione è il punto di partenza del nostro intervento nel senso che la nostra preoccupazione è di creare integrazione tra il lavoro e l'offerta formativa pubblica presente all'interno degli istituti

10. Vengono erogati alla sua azienda contributi a fondo perduto per supportare lavoro penitenziario?

- 1 si
2 no

11. Se si di che tipo?(più di una risposta possibile)

- 1 fondi regionali
2 fondi statali
3 fondi UE
4 Altro (specificare cosa)

Partecipiamo a bandi di fondazioni bancarie per poter coprire i costi legati allo sviluppo dell'attività, ed ai servizi di cui non riusciremmo a coprire le spese

12. Quanto dipende da questi fondi il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

13. Utilizza gli sgravi fiscali previsti, dalla L 193/2000, per ogni lavoratore detenuto assunto?

- 1 si
2 no

14. In quale misura?

Dipende dal numero di progetti attivi, in media siamo nella fascia tra 20 ed i 40 mila euro all'anno

15. Quanto sono importati per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

16. la sua impresa usufruisce delle riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali, previste dalla L 193/2000?

- 1 si
- 2 no

17. In quale misura?

18. Quanto è importate per il mantenimento della sua attività?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

19. Esistono altri contributi o agevolazioni?

- 1 si
- 2 no

20. Se si quali?

21. Crede che il lavoro penitenziario abbia vantaggi legati al “marketing sociale”?

- 1 si
- 2 no

22. Se si quali sono questi vantaggi?

domanda non chiara .. cosa si intende con vantaggi legati al marketing sociale??

23. Le statistiche parlano di una notevole riduzione della recidiva per i detenuti lavoratori una volta liberi. Quanto incide questo dato sulla sua scelta di operare in carcere?

- 1 niente
- 2 poco
- 3 abbastanza
- 4 molto

24. Relativamente all'esperienza della sua Azienda/cooperativa può confermare una incidenza bassa della recidiva?

- 1 si
2 no

25. In che termini?

Porti pazienza per la franchezza .. ma posta così la domanda mi pare poco serio ad oggi in questo paese a mia memoria non esistono ricerche ufficiali in grado di fornirci evidenze misurabili di questo fenomeno. Se ci chiedete una sensazione ed un riscontro legato alla nostra storia possiamo dire che indubbiamente il fatto di aver lavorato è un vantaggio.. non è però la soluzione unica al problema pensi solo al fatto che in assenza di un welfare in grado di prendersi in carico le istanze delle persone che sono state in carcere, esistono sempre e comunque elevati rischi di trovarsi soli a dover fronteggiare un mondo del lavoro altamente competitivo e tendenzialmente non includente

26. Quanti carcerati coinvolge la sua attività? 6/8

27. Sa indicare qual è la percentuale di detenuti lavoratori nel carcere in cui opera? <5%

28. La sua attività coinvolge lavoratori in articolo 21?

- 1 si
2 no

29. Quali sono le maggiori criticità del lavoro carcerario? (più di una risposta possibile)

- 1 rapporti con il penitenziario
2 turnover
3 natura del lavoro
4 stato giuridico del lavoratore
5 rapporti con le guardie penitenziarie
6 comunicazioni interno-esterno
7 consegna merci
8 organizzazione del tempo
9 altro (specificare cosa)

il tema centrale per chi opera seguendo filiere artigianali è quello delle reti distributive del marketing e della comunicazione molti progetti interessanti falliscono perché non sono stati in grado di costruire un'infrastruttura commerciale/distributiva adeguata. il nostro challenge per il futuro è di cercare di lavorare in questa direzione, creando un canale per l'economia carceraria e non un micro canali per ciascuna cooperativa

Conclusioni

Il lavoro di tesi svolto mi ha permesso di inquadrare lo stato attuale del lavoro penitenziario in Italia e di constatare le differenze con il passato, si è passati infatti da un uso correzionalista e punitivo ad uso rieducativo e riabilitativo del lavoro stesso. I cambiamenti dell'approccio al lavoro, come visto, seguono quello che è l'approccio generale alla detenzione e i significati che si attribuiscono al trattamento penitenziario dal punto di vista sociale. L'analisi del lavoro allo stato attuale ha permesso di ripercorrere e conoscere le principali tipologie di lavoro penitenziario, di cui ho potuto cogliere anche le criticità e i vantaggi. Emerge in generale che il lavoro penitenziario porta indubbi benefici al detenuto e alla società. Dal punto di vista rieducativo il lavoro è utile a far percepire il senso di efficacia al detenuto che nella permanenza in carcere potrebbe facilmente perderlo. La detenzione con le sue regole rigide e poco umane porta spesso alla perdita del senso di realtà e allo sconvolgimento della percezione di sé. Il lavoro aiuta invece a rimanere collegati con la realtà e a sentirsi in un certo senso normali.

Tuttavia l'occupazione all'interno dei carceri è molto bassa e pertanto i riscontri positivi stentano a vedersi. Proprio per la marginalità del fenomeno non c'è sensibilità da parte dell'opinione pubblica. Anche lo stato, che dovrebbe promuovere politiche di welfare utili a risolvere i problemi legati alla devianza e alla marginalità, non sembra interessarsi più di tanto all'argomento carcere. È sintomatica di questo disinteresse la completa assenza di un'agenzia nazionale che raccolga i dati sulla recidiva in carcere. L'abbassamento della recidiva dovrebbe essere il principale obiettivo del trattamento penitenziario in quanto è l'unico evento che possa far capire se la funzione costituzionale della rieducazione viene perseguita dal carcere. Più bassa sarà la recidiva più alta sarà stata la capacità di reinserimento e risocializzazione del percorso carcerario. Sebbene non vi siano, come abbiamo detto, fonti ufficiali sulla recidiva emerge, dalle mie ricerche e dai contributi delle cooperative sociali coinvolte nel progetto di ricerca contenuto nella tesi, che il detenuto che nel suo percorso detentivo ha svolto attività lavorative sarà molto meno incline alla recidiva rispetto a un altro detenuto che non abbia avuto questa possibilità.

Il dialogo con le cooperative sociali coinvolte nel progetto di ricerca mi ha permesso di individuare ulteriori ragioni per le quali l'occupazione in ambito penitenziario è bassa. Seppure vengano previste dalla L. 193/2000, cosiddetta legge Smuraglia, agevolazioni fiscali e contributive e spesso vengano concessi dalle case circondariali locali, laboratori, attrezzature in comodato d'uso gratuito, il lavoro penitenziario presenta molte criticità che rendono difficili le attività delle cooperative o aziende che ivi lavorano. Le criticità riguardano soprattutto aspetti di sistema e di organizzazione del carcere. Infatti il carcere in Italia è ancora un'istituzione molto chiusa e stigmatizzata, fatta eccezione di

eccellenze come il citato Carcere di Bollate a Milano. Fintanto che non ci sarà un ripensamento sostanziale del trattamento di pena detentiva che apra parzialmente il carcere verso l'esterno, non ci saranno i presupposti per una gestione agevole del lavoro. I tempi, le regole del penitenziario, l'impossibilità di comunicare simultaneamente con i clienti, la difficoltà a far uscire ed entrare prodotti finiti o materie prime, sono tutte problematiche che mettono in difficoltà l'azienda che decide di lavorare in carcere. Inoltre si dovrebbe pensare ad un canale per l'economia carceraria che possa mettere insieme tutti i micro canali che ad oggi si sono create le cooperative. Infatti talvolta i progetti falliscono perché non si è stati in grado di creare una infrastruttura commerciale/distributiva adeguata.

Nelle mie ricerche mi sono imbattuta in uno strumento finanziario molto interessante che ha avuto successo all'estero e che potrebbe sicuramente aumentare e sostenere l'indotto del lavoro penitenziario. Lo strumento cui faccio riferimento sono i Social Impact Bond

I social impact bond. A causa della crisi economico-finanziaria che ha investito il nostro continente negli ultimi anni, i governi hanno stanziato sempre meno risorse alle politiche pubbliche nel campo del *welfare*.

I fondi diminuiscono ma le esigenze permangono ed è in questo clima che nascono i Social Impact Bond (SIB). Il tentativo è quello di migliorare l'offerta di servizi sociali per la comunità attraverso l'*impact investing*, investimento di capitali, di cui i SIB sono strumento. Il ritorno finanziario di questo investimento è legato alla creazione di impatto sociale positivo. Si investe in organizzazioni imprese e fondi che operano con l'obiettivo di generare un impatto sociale misurabile e compatibile con un rendimento economico.

L'idea dei SIB nasce dal Council on Social Action creato nel 2007 dal primo ministro inglese Gordon Brown. Questo è un gruppo di esperti di innovazione provenienti da diversi settori e impegnati a ricercare modelli di finanziamento alternativi per i programmi sociali preventivi. Con la partecipazione di altre organizzazioni si diffonde l'idea dei SIB e nel 2010 nasce la Big Society Capital, che si propone di erogare diversi servizi finanziari alle organizzazioni del settore sociale e di raccogliere risorse per creare investimenti maggiori.


Nel settembre 2010 viene lanciato, in collaborazione con il ministro della giustizia, il primo Social Impact bond. Questo andava a finanziare un programma di interventi per detenuti condannati ad una pena inferiore ai 12 mesi con l'obiettivo di ridurre la recidività dei carcerati.

Il SIB si caratterizza su quattro elementi essenziali: un programma di intervento in ambito sociale atto a dare origine ad un determinato impatto creando risparmio per la spesa pubblica; un finanziamento o prestito che prevede remunerazione o restituzione solo nel caso in cui il programma connesso abbia effettivamente successo e generi l'impatto sociale previsto; lo spostamento del rischio finanziario da settore pubblico a settore privato; l'impegno della pubblica amministrazione a ripagare l'investimento effettuato

in base ai risultati sociali ottenuti, utilizzando i risparmi accumulati grazie a tali risultati.

Questo meccanismo permette di scardinare quello che è il tipico circolo vizioso causato dalla riduzione della spesa per programmi preventivi, *Figura 10*. È molto comune che i programmi preventivi siano i primi ad essere eliminati in caso di riduzione della spesa sociale. Riducendo il programma preventivo però si va ad acuire il problema per il quale si era prevista la prevenzione e questo genera costi aggiuntivi sulla spesa sociale. Nel meccanismo dei Social Impact Bond l'efficacia del programma preventivo e l'effettivo conseguimento degli obiettivi concordati viene verificato da un valutatore esterno e indipendente da tutti gli attori coinvolti.

Figura 10 Circolo vizioso di spesa pubblica causato dalla scarsità di investimenti su programmi sociali di natura preventiva.



Fonte: elaborazione personale.

Ovviamente il sistema SIB non è scevro da criticità ma sicuramente può dare un fortissimo aiuto al lavoro penitenziario. Infatti al momento sono operativi due social Impact Bond: il SIB di Peterborough e il SIB della città di New York avviati entrambi per ridurre la recidiva dei detenuti, altri progetti SIB in avvio vedono invece interventi relativi ad altre tematiche.

Farò riferimento al SIB di Peterborough per meglio inquadrare il fenomeno. Come riportato in precedenza questo nasce con una collaborazione tra ministero della giustizia e la Social Finance della Big Society Capital. L'obiettivo è quello di ridurre il tasso di recidiva nei detenuti che debbano scontare una pena inferiore ai 12 mesi. Per quanto riguarda questa categoria la recidiva si aggira intorno al 60% dei detenuti. La popolazione del programma

prevede il coinvolgimento sia di persone ancora detenute sia di persone appena rilasciate. Questo SIB ha raccolto circa 5 milioni di sterline da 17 investitori e finanzia progetti di reinserimento sociale per 3000 detenuti che vengono aiutati nel periodo prima del rilascio e in quello immediatamente successivo, pertanto il processo dura almeno quattro mesi. Per valutare l'efficacia del programma si considera il numero di condanne decretate per reati commessi da ex detenuti che siano stati rilasciati al massimo un anno prima dopo una detenzione inferiore a 12 mesi. Per misurare l'entità del fenomeno viene creato un gruppo di controllo costruito sulla popolazione target di altri carceri¹⁰⁷.

Per quanto concerne il modello finanziario che ha una durata di sei anni, si offre agli investitori un rendimento nel caso in cui il numero di condanne per la recidiva si riduca del 10% rispetto al gruppo di controllo, almeno in un gruppo di trattamento, oppure che si riduca del 7,5% in media. In questo caso il Ministero paga il valore fisso pattuito, calcolato in base al costo stimato per detenuto e al tasso di rendimento atteso dagli investitori, moltiplicato per il numero di condanne recidive evitate. Nel 2014 sono stati comunicati i primi dati relativi ai risultati del programma. La recidiva è stata ridotta dell' 8.4% rispetto al gruppo di controllo. Sebbene non ancora raggiunta la riduzione del 10% che dà diritto al rimborso immediato, il dato riportato fa ben sperare per un raggiungimento di tale obiettivo entro il 2016. Inoltre se la riduzione della recidiva rimarrà soprastante al 7.5% il ministero della giustizia provvederà comunque al pagamento degli investitori¹⁰⁸.

In Europa sono stati lanciati SIB in Belgio, Olanda, Germania e regno unito, nel resto dei paesi le amministrazioni sono ancora molto scettiche rispetto a tale strumento finanziario. La commissione europea dal canto suo sta cercando a partire dal 2011 di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria sociale anche attraverso la promozione dei Social Impact Bond.

Il lavoro penitenziario italiano potenzialmente si sposerebbe molto bene con il meccanismo dei Social Impact Bond. I dati raccolti dall'osservatorio Antigone relativamente alla recidiva, illustrano come il tasso di recidiva abbia una forte diminuzione per i detenuti che durante il periodo di detenzione abbiano un impiego. I finanziamenti derivanti dai SIB potrebbero promuovere l'avvio di nuove attività produttive all'interno degli istituti penitenziari, creando una possibilità di risparmio legata alla prevenzione degli atti recidivi. L'offerta di lavoro penitenziario è ancora molto pallida in Italia e questo tipo di strumento potrebbe fare la differenza. I detenuti rientrerebbero nella vita quotidiana con un reinserimento reale e stabile. I cittadini liberi trarrebbero il beneficio di una maggior sicurezza della società per la minore recidiva degli ex detenuti. Lo stato raccoglierebbe risultati sociali senza dover impiegare all'inizio grosse cifre d'investimento, che non sarebbe possibile reperire nei malconci bilanci pubblici. Le aziende non profit troverebbero sul mercato finanziario quei fondi

¹⁰⁷ Comitato SIB Italia, *I bond ad impatto sociale una proposta per l'Italia*, Global shapers community, Roma.

¹⁰⁸ Comitato SIB Italia, *I bond ad impatto sociale una proposta per l'Italia*, Global shapers community, Roma.

che lo stato non sarebbe in grado di impegnare. Gli investitori privati incasserebbero i frutti di bond. Ovviamente per fare sì che ciò avvenga sarebbero necessari strumenti di misurazione affidabili¹⁰⁹.

Il lavoro di tesi condotto è sicuramente ampliabile e perfettibile. La scelta di rivolgere la ricerca sperimentale ad un campione composto dalle cooperative sociali potrebbe essere affiancata dal rivolgersi e dare parola ai detenuti stessi. Con un contributo di questo genere si potrebbe avere un quadro ancora più interessante e completo. Ho scelto di rivolgermi solo alle cooperative perché il focus del mio lavoro è principalmente legato agli aspetti economici e di convenienza del lavoro penitenziario. Tuttavia il carcere può essere inserito in quelli che sono i servizi alla persona, coinvolge tematiche educative di rilievo e sarebbe pertanto interessante coinvolgere l'altra faccia della medaglia. Percorrere questa strada sarebbe stato molto difficile in quanto l'accesso al carcere, proprio per le caratteristiche di chiusura di cui prima, non è agevole e avrebbe previsto tempi e procedure molto, e probabilmente troppo, lunghi.

¹⁰⁹ Tratto da: Così all'estero il lavoro svuota le carceri, www.corriere.it

Bibliografia

C. Benelli, *Coltivare percorsi formativi, la sfida dell'emancipazione in carcere*, Liguori editore, Napoli, 2012.

A. Bolelli Ferrera (a cura di) *Siamo noi siamo in tanti racconti dal carcere*. Rai eri Roma 2012.

R. Canosa, E. Colonnello, *Storia del carcere in Italia: dalla fine del cinquecento all'Unità*, Sapere 2000, 1984.

Carcere e lavoro, Vademecum per le imprese, supplemento a *infolavoro* n.20 del 12 novembre 2008.

L. Castellano, *Il "modello bollate"*, contributo tratto da *"Il mestiere della libertà, dai biscotti alla moda le storie straordinarie dei prodotti made in carcere"* Supplemento al numero 125 marzo 2011, Altra economia edizioni, Milano P.26.

T. Cioffo, F. Diana, A. Tommasino, *Fine pena mai*, edizioni la meridiana, Molfetta 2013

G. Colombo, *Il perdono responsabile perché il carcere non serve a nulla*, ponti delle grazie, 2013.

Comitato SIB Italia, *I bond ad impatto sociale una proposta per l'Italia*, Global shapers community, Roma.

P. Freire, *La pedagogia dell'oppresso*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011.

P. Gonnella, *"Diritti violati e poco lavoro: l'Italia del carcere è recidiva"*, contributo tratto da *"Il mestiere della libertà, dai biscotti alla moda le storie straordinarie dei prodotti made in carcere"* Supplemento al numero 125 marzo 2011, Altra economia edizioni, Milano , pp. 139-141

P. Gonnella, *Carceri I confini della dignità*, Jaka Book SpA, 2014, Milano.

V. La Monaca, *Profili storici del sistema carcerario*, rassegna penitenziaria e criminologica, volume 3, 2012.

E. Mariani, *Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive evolutive. Un'analisi criminologica dalla giustizia penale minorile a quella ordinaria*, maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2015.

G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena, 1988.

L. Pagano, *l'alta sicurezza del lavoro*. Contributo tratto da: *Il mestiere della libertà dai biscotti alla moda le storie straordinarie dei prodotti made in carcere*. Supplemento al numero 125 marzo 2011, Altra economia edizioni, Milano, Pp. 33-34.

P. Raitano, "*La libertà è un mestiere: lavoro in carcere*" contributo tratto da: *Il mestiere della libertà, dai biscotti alla moda le storie straordinarie dei prodotti made in carcere,*" Supplemento al numero 125 marzo 2011, Altra economia edizioni, Milano, P. 7

S. Ronconi, G. Zuffa, *Recluse lo sguardo della differenza femminile sul carcere*. Ediesse, Roma, 2014

C. Scaglioso, *Il carcere le vie dell'educazione*, quaderno 3, guerra edizioni, Perugia.

R. Trincherò, *Manuale di ricerca educativa*, Franco Angeli, Milano, 2002.

M. Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè editore, 2001, Milano

Costituzione Italiana

Legge n. 354 del 1975

Legge n. 663 del 1986

Legge n. 56 del 1987

Legge n. 203 del 1991

Decreto legge n. 306 del 1992

Legge 193 del 2000, cosiddetta legge Smuraglia

Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario approvato il 20 settembre 2000 con D.P. n. 230

D.P.R 30 giugno 2000 n. 230 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

Legge n. 189 del 2002

Legge n. 49 del 2006

Legge Regione Piemonte 34/2008

Decreto legge n. 211 del 2011

Legge n. 94 del 2013

Legge n. 10 del 2014

Sitografia

www.assistentsociali.org
www.associazioneantigone.it
www.carceredibollate.it
www.carceretorino.it
www.confcooperative.it
www.coopgiotto.com
www.corriere.it
www.giustizia.it
www.ilmessaggero.it
www.ilsole24ore.com
www.insidecarceri.com
www.normattiva.it
www.officinagiotto.com
www.osservatorioantigone.it
www.polizia-penitenziaria.it
www.rassegnapenitenziaria.it
www.progettosigillo.it
www.provincia.biella.it
www.rai.it
www.ristretti.it